SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 ottobre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 186

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1999.

Attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione dell'Unione europea, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE.

99A8741

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 ottobre 1999, n. **365.**

Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è sostituito dal seguente:

«Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale possono essere concesse ai congiunti su richiesta ed a spese degli interessati».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4324):

Presentato dall'on. GIANNATTASIO ed altri il 7 novembre 1997.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 26 novembre 1997, con pareri delle commissioni I e III.

Esaminato dalla IV commissione il 30 giugno 1998; 7 luglio 1998; 3 e 10 novembre 1998; 15 dicembre 1998; 20 gennaio 1999.

Relazione scritta annunciata il 20 gennaio 1999 (atto n. 4324-4632/*A* - relatore on. ALEFFI).

Esaminato in aula il 21 maggio 1999 ed approvato il 26 maggio 1999 in un testo unificato con la proposta di legge-atto Camera n. 4632, presentata dall'on. LAVAGNINI.

Senato della Repubblica (atto n. 4049):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 15 giugno 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 4ª commissione ed approvato il 29 settembre 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204 (Onoranze ai caduti in guerra), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 1951, n. 80, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4. — Alle sistemazioni di cui alle lettere *a), b), c),* ed *e)* dell'art. 2 e di cui alla lettera *b)* dell'art. 3 si farà luogo se ed in quanto i congiunti non vi abbiano provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il Commissario generale potrà mettere a loro disposizione di concerto con Ministro del tesoro.

Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale possono essere concesse ai congiunti su richiesta ed a spese degli interessati.

La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani sarà di massima affidata dal Commissario generale, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ad organizzazioni o persone esistenti in detti territori.

Solo eccezionalmente potranno essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa col Ministero del tesoro».

99G0438

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 settembre 1999, n. **366.**

Regolamento recante modalità con cui i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi possono prestare garanzie a favore delle piccole e medie imprese che richiedono rimborsi IVA e imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3, comma 134, lettera *i),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per la semplificazione del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto con facoltà per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza dell'azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entità della somma da rimborsare e alla solvibilità del contribuente;

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, recante disposizioni integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149, 151 e 161 lettere *a), b), c), d)* ed *f),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente del Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato

dall'articolo 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, che demanda al Ministro delle finanze la determinazione, con proprio decreto, delle modalità di prestazione delle garanzie e dei criteri di solvibilità per l'esecuzione dei rimborsi d'imposta, da parte dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi;

Visto l'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese e, in particolare, l'articolo 29 con il quale si individuano i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi;

Visto il testo unico in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e in particolare l'articolo 155, comma 4, che prevede l'iscrizione dei consorzi di garanzia collettiva fidi in un'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 agosto 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-14377/UCL del 9 settembre 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono ammessi a prestare le garanzie previste dall'articolo 38-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi, di seguito denominati confidi, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono l'attività indicata dall'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

2. Possono fruire delle garanzie prestate dai confidi le piccole e medie imprese consorziate, definite secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 27 ottobre 1997, per ottenere rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e imposte sui redditi.

3. La garanzia prestata dai confidi concerne anche i crediti relativi ad annualità precedenti a quella cui si riferisce il rimborso, accertati o comunque richiesti nel periodo di validità della garanzia stessa.

4. La garanzia è prestata contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, con le modalità e nel rispetto di criteri di solvibilità indicati nel presente decreto.

Art. 2.

1. Agli effetti del presente decreto per «ufficio competente» si intende l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di cui all'articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o l'ufficio delle entrate che ne ha assorbito le competenze.

Art. 3.

1. La garanzia dei confidi è costituita da un deposito bancario in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, gestito separatamente e vincolato in via esclusiva a favore degli uffici competenti dell'amministrazione finanziaria. La garanzia prestata può concorrere con altre garanzie purché sia garantito l'importo complessivo cui va estesa la garanzia stessa. Il confidi risponde esclusivamente nei limiti dell'ammontare del deposito.

2. Al confidi spetta la titolarità degli interessi prodotti dai titoli depositati.

Art. 4.

1. Il deposito previsto dall'articolo 3, comma 1, ha valore, ai fini della prestazione della garanzia, per un importo complessivo non superiore a venti volte l'ammontare dei titoli depositati al valore nominale.

2. Il rapporto indicato nel comma 1 può essere annualmente modificato con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

Art. 5.

1. Il confidi che intende prestare garanzia comunica preventivamente all'ufficio competente, nella cui circoscrizione si trova il proprio domicilio fiscale, l'ammontare del deposito costituito in garanzia e gli elementi identificativi dello stesso e dei titoli depositati, allegando:

a) l'atto costitutivo e lo statuto vigente;

b) il certificato di iscrizione nel registro delle imprese;

c) la convenzione con la banca relativa alla gestione del deposito;

d) l'ultimo bilancio approvato e depositato con allegato l'elenco dei soci da presentare annualmente unitamente alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione prevista dal comma 4.

2. L'ufficio competente entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, assume informazioni presso la banca depositaria e, verificato il ricorrere delle condizioni di cui al comma 3, autorizza il confidi, nel termine di quindici giorni, a rilasciare la garanzia.

3. L'autorizzazione, è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) patrimonio netto del confidi o ammontare dei fondi rischi depositati presso le banche non inferiore a tre miliardi di lire;

b) decorso di un biennio dalla data di costituzione, se fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero dalla data di iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, se fatta in altra forma.

4. L'autorizzazione ha durata annuale ed è rinnovabile a richiesta del confidi. Restano comunque validi ed efficaci gli impegni in garanzia assunti in base all'autorizzazione successivamente venuta meno.

5. Il confidi consente per iscritto all'ufficio competente e alla banca, all'atto della autorizzazione prevista dal presente articolo, la vendita dei titoli senza alcun onere o commissione a carico dell'ufficio nel caso di escussione della garanzia di cui all'articolo 7.

Art. 6.

1. Il confidi autorizzato ai sensi dell'articolo 5 comunica di volta in volta all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione o a quello competente, eventualmente diverso, gli estremi identificativi della garanzia prestata a favore dell'impresa consorziata specificandone ditta, ragione o denominazione sociale, sede, partita IVA, numero di iscrizione nel registro delle imprese e importo garantito, nonché la parte del valore, determinato ai sensi dell'articolo 4, impegnata in garanzia.

2. Alla comunicazione è allegato l'originale o l'estratto autentico della deliberazione dell'organo consortile competente per la prestazione della garanzia.

3. L'ufficio competente accerta il rilascio dell'autorizzazione e il rispetto del rapporto previsto dall'articolo 4. A tal fine, l'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione predispone per ciascun confidi una apposita scheda informatica di controllo, che aggiorna in base ad ogni comunicazione ricevuta o verifica effettuata. Copia della scheda è inviata agli altri uffici competenti che ne facciano richiesta, anche per via informatica.

Art. 7.

1. Nel caso di escussione della garanzia i titoli costituiti in deposito sono venduti dalla banca al loro valore di borsa e il ricavato è versato alle entrate del bilancio dello Stato con imputazione al cap. 3305, dandone contestuale comunicazione all'ufficio competente.

2. L'ufficio competente prima di procedere all'escussione della garanzia ne dà comunicazione al confidi.

3. In mancanza di reintegrazione da parte del confidi del deposito di titoli costituito ai sensi dell'articolo 3, ai fini del rapporto indicato nell'articolo 4 si considera l'ammontare del deposito al netto dell'importo escusso.

Art. 8.

1. I modelli da utilizzare per la prestazione della garanzia da parte del confidi sono approvati con decreto del Ministero delle finanze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 settembre 1999

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 140

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 134, lettera *i)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303 - supplemento ordinario n. 233:

«134. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

da *a)* a *l) (Omissis);*

i) semplificazione, anche mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette sugli affari, con facoltà per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entità della somma da rimborsare e alla solvibilità del contribuente. Sono altresì disciplinate le modalità con le quali l'amministrazione finanziaria effettua i controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con procedure automatizzate;».

— Il decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'art. 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149, e 151, e 161, lettere *a), b), c), d)* ed *f),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1998.

— Si riporta il testo dell'art. 38-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972 - supplemento ordinario n. 1:

«Art. 38-*bis.* I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante a termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le

casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fidejussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'art. 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 5 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. I rimborsi previsti nell'art. 30 possono essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito, a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalità stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalità stabilite dall'art. 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi regolamenti di attuazione.

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma dell'art. 30.

Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 5 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.

I rimborsi di cui all'art. 30, terzo comma, lettere *a), b)* e *d)*, sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni:

a) l'attività è esercitata dall'impresa da almeno cinque anni;

b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:

1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire;

2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire;

3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire;

c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:

1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;

2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente».

— Si riporta il testo dell'art. 25, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni (*Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1997), come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 (*Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1998), nonché dall'art. 2 del decreto legislativo n. 422 del 9 novembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 1998):

«4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. La garanzia è prestata ai sensi dell'art. 38-*bis*, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633».

— Si riporta il testo dell'art. 29, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 ottobre 1991 - supplemento ordinario n. 60:

«Art. 29 *(Consorzi di garanzia collettiva fidi).* — 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali:

a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;

b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima.

2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate».

— Si riporta il testo dell'art. 155, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993 - Supplemento ordinario n. 92:

«4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del presente decreto legislativo: essi non sono sottoposti alle disposizioni del titolo V del presente decreto legislativo e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari».

— Il testo dell'art. 106, del sopra citato decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, è il seguente:

«Art. 106 *(Elenco generale).* — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

6. L'UIC può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400 recante: «DiscipIina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, come modificato dall'art. 11 della legge n. 25 del 5 febbraio 1999:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro; quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte del conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 38-*bis*, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, recante: «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997.

— Il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 ottobre 1997, recante: «Fissazione della data di decorrenza per l'applicazione della nuova definizione di piccola e media impresa e rideterminazione dei relativi limiti dimensionali applicabili alle imprese fornitrici di servizi, ai fini delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 14 novembre 1997.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 40, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (per il titolo si veda nelle note alle premesse):

«Art. 40 *(Ufficio competente).* — Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto è l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello Stato che non vi hanno una stabile organizzazione né un rappresentante nominato ai sensi dell'art. 17, è competente l'ufficio provinciale di Roma.

Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente».

— Si riporta il testo dell'art. 31, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973:

«La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata».

Nota all'art. 5:

— Per l'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda nelle note alle premesse.

99G0439

DECRETO 24 settembre 1999, n. **367.**

Regolamento recante norme in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa all'anno 1993, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, in forza del quale è stata trasferita dallo Stato ai comuni la competenza in materia di liquidazione, anche se derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, accertamento e riscossione, anche coattiva, applicazione delle sanzioni e degli interessi, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1993;

Visto che, in base al medesimo articolo 3, comma 1, le predette operazioni devono essere effettuate dai comuni secondo le disposizioni stabilite nel citato decreto legislativo n. 504 del 1992;

Visto l'articolo 3, comma 3, della predetta legge n. 146 del 1998, in base al quale anche ai rimborsi dell'ICI, o maggiore ICI, indebitamente versata dai contribuenti, devono provvedere i comuni;

Visto che, ai sensi dello stesso comma 3, le somme riscosse dai comuni, a titolo di ICI dovuta per l'anno 1993 e relativi interessi e sanzioni, a seguito dell'effettuazione delle predette operazioni di liquidazione, accertamento ed irrogazione di sanzioni, continuano ad essere di spettanza dello Stato, limitatamente alla parte corrispondente all'aliquota del 3 per mille;

Visto che, sempre in forza del predetto comma 3, i comuni hanno diritto alla restituzione, a carico del bilancio dello Stato, della parte delle somme rimborsate ai contribuenti, a titolo di ICI indebitamente versata per l'anno 1993 e relativi interessi, corrispondente all'aliquota del 4 per mille;

Visto l'articolo 13, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede che, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, le province e i comuni possono stabilire che gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi di loro spettanza siano dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali;

Visto che occorre adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, per stabilire i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel predetto comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 146 del 1998;

Considerato che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nonché in forza dell'articolo 2 della stessa legge n. 75 del 1993, i minori estimi, stabiliti con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni, non si applicano ai fini dell'ICI relativa all'anno 1993;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 539, per effetto del quale la quantificazione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni per gli anni 1994 e successivi viene definitivamente fissata sulla base di situazioni già rilevate a prestabilite date;

Considerato che per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano, la competenza a gestire l'ICI 1993, secondo le disposizioni previste nel decreto legislativo n. 504 del 1992, era già di spettanza dei comuni stessi;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 novembre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-6845 del 15 gennaio 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comune, per gli immobili ubicati sul suo territorio, adotta i provvedimenti di rimborso dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), o maggiore imposta, indebitamente corrisposta dai contribuenti per l'anno 1993, anche se determinati dalle liquidazioni operate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Se il diritto al rimborso non risulta sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione del contribuente, oppure non consegue alla liquidazione effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il contribuente presenta al comune in favore del quale ha eseguito il versamento, istanza di rimborso, anche mediante raccomandata, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ovvero entro il più lungo termine di sei mesi decorrente dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Le istanze di rimborso già presentate si considerano comunque regolarmente prodotte e sono, a cura dell'ufficio od ente cui sono pervenute, diversi dal comune competente, trasmesse a quest'ultimo, unitamente alla relativa documentazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* specificando contestualmente quali sono i rimborsi già disposti.

3. Delle controversie in materia di rimborso dell'ICI 1993, pendenti, alla data di entrata in vigore della legge 8 maggio 1998, n. 146, nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato, il competente ufficio delle entrate dà notizia al comune interessato affinché questo possa intervenire volontariamente nel giudizio. Nel caso di mancato intervento in giudizio, le sentenze definitive di condanna fanno comunque stato nei confronti del medesimo e sono trasmesse, a cura dell'ufficio delle entrate che è stato parte nel giudizio, al comune competente affinché provveda a disporre il rimborso.

4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base delle disposizioni previste nel decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni, ivi compresa quella relativa alla misura degli interessi sull'imposta rimborsata. Gli interessi decorrono dalla data di presentazione della domanda di rimborso; decorrono, invece, dalla data di esecuzione del versamento indebito, nei casi in cui il diritto al rimborso risulta sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione del contribuente, oppure consegue alla liquidazione effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992.

5. Il comune esegue il rimborso integrale dell'imposta o maggiore imposta indebitamente versata per l'anno 1993, con i relativi interessi, e nel corso del sesto mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* invia un «elenco dei rimborsi ICI 1993» protocollato, datato e firmato dal sindaco o da un assessore delegato, contenente, distintamente per ciascun contribuente, l'indicazione: del nome e cognome o ragione sociale, del codice fiscale, degli estremi del provvedimento di rimborso o della sentenza, dell'ammontare dell'imposta rimborsata, dell'ammontare dei relativi interessi corrisposti; successivi elenchi integrativi, similmente compilati, sono inviati alla fine di ogni anno; nel primo elenco è specificata anche l'aliquota vigente nel comune per l'anno 1993.

6. Negli elenchi non sono compresi i rimborsi originati dall'annullamento delle delibere con le quali i comuni hanno determinato l'aliquota ICI 1993 in misura superiore al 4 per mille; non sono, altresì, compresi i rimborsi disposti a seguito di annullamento, anche parziale, di provvedimenti di liquidazione, accertamento od irrogazione di sanzioni, emessi dal comune. A tal fine, in calce a ciascun elenco il sindaco o l'assessore delegato attesta che i rimborsi non sono stati disposti per le cause di cui al presente comma; attesta, altresì, che non sono stati disposti rimborsi a seguito della diminuzione degli estimi catastali, stabilita con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni, non dando essa origine ad indebiti versamenti per l'anno di imposta 1993.

7. Il comune invia gli elenchi al centro di servizio delle imposte dirette del Ministero delle finanze nella cui circoscrizione territoriale è compreso. Per i comuni della regione Lombardia, l'invio è effettuato al centro di servizio di Milano; per i comuni delle regioni Marche, Toscana ed Umbria, l'invio è effettuato al centro di servizio di Pescara.

8. I centri di servizio:

a) determinano, separatamente per ciascun elenco, l'ammontare delle somme da restituire al comune; la restituzione, per imposta ed interessi, è integrale, se nel comune vigeva per l'anno 1993 l'aliquota del 4 per mille; è, invece, quantificata nella misura corrispondente all'aliquota del 4 per mille, se nel comune vigeva per il predetto anno 1993 una aliquota superiore, mediante un rapporto semplice;

b) inviano, entro il mese successivo a quello di ricevimento degli elenchi, alle direzioni regionali delle entrate, territorialmente competenti in relazione alla regione di appartenenza dei comuni interessati, prospetti riepilogativi con l'indicazione delle somme complessivamente spettanti a ciascun comune e la specificazione dell'elenco comunale corrispondente.

9. Le direzioni regionali delle entrate, sulla base dei prospetti di cui alla lettera *b)* del comma 8, emettono ordinativi di pagamento in favore dei comuni aventi diritto, estinguibili mediante accreditamento in contabilità speciale oppure sul conto corrente postale limitatamente ai comuni il cui servizio di tesoreria è gestito da un soggetto diverso da quello indicato nell'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni. Per le finalità di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti nell'unità previsionale di base 4.1.2.2. - Restituzioni e rimborsi di imposte - capitolo 3525 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2000 e corrispondenti unità per gli esercizi successivi.

Art. 2.

1. Le somme riscosse dal comune, a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, ivi compresa la maggiorazione del 20 per cento di cui all'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativi interessi e sanzioni, a seguito delle operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica o d'ufficio, di irrogazione delle sanzioni od a seguito della emissione di altri provvedimenti, sono di spettanza dello Stato per la parte corrispondente all'aliquota del tre per mille, mentre la parte residua è trattenuta dal comune.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il comune, nel mese di giugno del 2000, invia un «elenco delle riscossioni ICI 1993» protocollato, datato e firmato dal sindaco o da un assessore delegato, contenente, distintamente per ciascun contribuente, l'indicazione: del nome e cognome o ragione sociale, del codice fiscale, degli estremi del provvedimento, degli ammontari integrali delle riscossioni a titolo di imposta o maggiore imposta, di maggiorazione di imposta ai sensi del predetto articolo 11, comma 1, terzo periodo, di interessi e di sanzioni; successivi elenchi integrativi, similmente compilati, sono inviati nel mese di giugno di ciascun anno; nel primo elenco è specificata anche l'aliquota vigente nel comune per l'anno 1993. Per i provvedimenti impu-

gnati dai contribuenti, le relative riscossioni sono inserite negli elenchi solo successivamente alla intervenuta definizione e nell'ammontare definito.

3. Il comune invia gli elenchi al centro di servizio delle imposte dirette del Ministero delle finanze nella cui circoscrizione territoriale è compreso. Per i comuni della regione Lombardia l'invio è effettuato al centro di servizio di Milano; per i comuni delle regioni Marche, Toscana ed Umbria, l'invio è effettuato al centro di servizio di Pescara.

4. I centri di servizio:

a) determinano, separatamente per ciascun elenco, l'ammontare delle somme di spettanza dello Stato, in base ad un rapporto semplice tra l'aliquota vigente nel comune per l'anno 1993 e l'aliquota del 3 per mille;

b) invitano il comune, dandone comunicazione al competente Dipartimento provinciale del Tesoro - Ragioneria provinciale dello Stato, a versare, entro sessanta giorni, le predette somme, presso la competente tesoreria provinciale dello Stato, facendole affluire al capitolo 3758 dell'entrata del bilancio dello Stato.

5. Il predetto Dipartimento - Ragioneria provinciale dello Stato verifica che il comune esegua il versamento.

Art. 3.

1. Gli elenchi di cui all'articolo 1, comma 5, ed all'articolo 2, comma 2, sono redatti secondo le modalità che saranno stabilite con istruzioni del direttore generale del Dipartimento delle entrate.

Art. 4.

1. Le somme rimborsate o riscosse ai sensi del presente decreto non influiscono sulla quantificazione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 settembre 1999

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 69

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo del comma 3, dell'art. 3 della legge n. 146/1998 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario), vedi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3, commi 1 e 3, della citata legge 8 maggio 1998, n. 146, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, la riscossione anche coattiva, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi sono effettuati dai comuni ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. *(Omissis).*

3. Le somme riscosse dai comuni per effetto del comma 1 sono di spettanza dei comuni stessi per la parte corrispondente all'aliquota eccedente il tre per mille. Ai rimborsi spettanti ai contribuenti provvedono i comuni medesimi, con diritto alla restituzione a carico dello Stato della parte corrispondente all'aliquota del quattro per mille. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

— Il testo dell'art. 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'art. 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento».

— Il testo dell'art. 13, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), è il seguente:

«4. Nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, le province e i comuni possono stabilire che gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi di loro spettanza siano dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni a pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, è il seguente:

«1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dal 1° gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'art. 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3 e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991 e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione che deve essere presentata per l'anno 1993 ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui tale dichiarazione si riferisce, la differenza tra l'ammontare delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto».

— Il testo dell'art. 2 della citata legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, un decreto legislativo al fine di apportare modificazioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dall'art. 1 della presente legge, oggetto di ricorsi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del citato art. 2, per conformarle alla decisione definitiva sui predetti ricorsi. Nel medesimo decreto potranno, altresì, essere introdotte ulteriori modificazioni delle tariffe d'estimo e delle rendite vigenti con l'applicazione di un coefficiente unico incrementativo per l'intero territorio nazionale al fine di mantenere l'invarianza del gettito. Fino al 31 dicembre 1993, resta fermo per i comuni e i contribuenti l'effetto di cui al comma 1, terzo periodo, dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della presente legge.

— Il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568 (Modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75), pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, reca modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75. L'art. 6 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni nella legge 28 ottobre 1994, n. 596, reca modifiche al decreto legislativo n. 568/1993.

— Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 539, è il seguente:

«Art. 3. — 1. La determinazione dei trasferimenti erariali ordinari, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528, valida per l'anno 1994 resta definitivamente fissata sulla base dei gettiti dell'ICI e dell'INVIM comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno in data 13 luglio 1994.

2. I trasferimenti erariali ordinari per l'anno 1995 e successivi, determinati nei modi indicati al comma 1, costituiscono base di riferimento per l'applicazione della procedura di riduzione stabilita dall'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

3. Ulteriori determinazioni dei trasferimenti erariali di cui ai commi 1 e 2, valide per gli anni 1994 e successivi, riguardano solamente gli enti interessati ai seguenti cambiamenti:

a) rideterminazione del riparto del gettito dell'ICI relativa all'anno 1993 o della media delle riscossioni INVIM nel triennio 1990-1992, risultante dalla comunicazione del Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995;

b) assegnazione del contributo integrativo per la variazione degli estimi catastali ai sensi del comma 9, che rimane fissato nell'ammontare comunicato in data 3 agosto 1995. Per gli anni 1996 e seguenti il contributo è ricalcolato sulla base della predetta comunicazione del 3 agosto 1995, con esclusione del contributo attribuito ad esaurimento degli stanziamenti autorizzati per gli anni 1994-1995, ed è reso noto dal Ministero dell'interno per via telematica;

c) modifiche derivanti da eventuali errori.

4. Restano comunque fermi i contributi minimi garantiti e le detrazioni già compiute, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 3, del decreto-legge n. 41 del 1995, con le correzioni di cui al comma 9.

5. Le variazioni di cui al comma 3 relative agli anni 1994 e 1995 sono effettuate sui trasferimenti erariali del 1996».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è riportato nelle note alle premesse.

— Per quanto concerne la legge n. 146/1998 vedi nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, è citato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è riportato nelle note alle premesse.

99G0440

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1999.

Determinazione delle indennità spettanti al presidente ed ai membri del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto postelegrafonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, concernente l'istituzione dell'Istituto postelegrafonici;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica 12 giugno 1995, n. 329, concernente l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici;

Visto il decreto 18 dicembre 1997, n. 523, recante modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, adottato con decreto interministeriale 12 giugno 1995, n. 329;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998 con il quale ai sensi dell'art. 3 del citato decreto interministeriale 18 dicembre 1997, n. 523, è stato costituito il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto postelegrafonici;

Visto il dereto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale ai sensi dell'articolo unico, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998 è stato nominato il rappresentante della UIL-POST, quale componente del citato consiglio di indirizzo e vigilanza;

Considerata l'opportunità di provvedere alla determinazione dell'indennità di carica spettante ai membri del consiglio di indirizzo e vigilanza stesso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

L'indennità di carica annua lorda spettante al presidente ed ai membri del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto postelegrafonici è determinata come segue:

presidente L. 40.000.000;

membro L. 24.000.000.

Art. 2.

Al presidente ed ai membri del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto postelegrafonici compete, inoltre, una medaglia di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta del citato organo collegiale di un importo lordo pari a L. 140.000.

Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza per una sola giornata.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo per il previsto visto di legittimità e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1999
Registro n. 5 Comunicazioni, foglio n. 278

99A8831

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 1999.

Integrazione dei compensi ai concessionari della riscossione per il primo semestre 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che, fino al 30 giugno 1999, regolava la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il decreto 15 luglio 1998, adottato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, di concerto con il ragioniere generale dello Stato e concernente, tra l'altro, la rideterminazione, per il biennio 1998-1999, del compenso in cifra fissa per abitante previsto dal comma 3, lettera *d),* del citato art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *e),* del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, che ha anticipato al 31 dicembre 1998 la conclusione del periodo transitorio previsto dall'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, durante il quale, le banche e le agenzie postali erano tenute a versare le imposte erariali incassate ai sensi del capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 ai concessionari della riscossione, che, a loro volta, dovevano provvedere al riversamento in tesoreria entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accreditamento da parte delle stesse banche ed agenzie postali;

Considerato che, ai sensi del citato art. 61, comma 3, nella determinazione del compenso in cifra fissa per abitante, occorre assicurare ai concessionari della riscossione una remunerazione calcolata tenendo conto anche dei tempi di valuta sulle somme riscosse;

Considerato che, in virtù di quanto disposto dal citato art. 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, dal 1º gennaio 1999 banche e agenzie postali non versano più ai concessionari le imposte erariali ai sensi del citato capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997;

Considerato che, pertanto, i concessionari hanno subito una riduzione di introiti, in termini di valuta, di 48,8 miliardi di lire, come risulta dall'applicazione del tasso risultante dalla media ponderata per un terzo del prime rate medio ABI (media del primo semestre 1999) e per due terzi del tasso giornaliero sulle operazioni interbancarie a un mese rilevato dalla Banca d'Italia (media del primo semestre 1999), arrotondato al 3,75 per cento annuo, ai circa 119.000 miliardi di lire versati agli stessi concessionari da banche e agenzie postali nel primo semestre 1998;

Considerato che, alla luce di quanto precede, occorre procedere alla rideterminazione del compenso in cifra fissa per abitante di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d),* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, relativo al primo semestre 1999;

Visti gli articoli 13, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del 28 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il primo semestre 1999 i compensi di cui all'art. 61, comma 3, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come determinati dal decreto 15 luglio 1998, adottato dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono integrati nella misura risultante, per ciascun ambito del servizio di riscossione, dalla tabella allegata al presente decreto.

2. All'onere derivante dal pagamento delle somme dovute ai concessionari della riscossione ai sensi del presente decreto, valutato in 48,8 miliardi di lire, si provvede mediante utilizzazione dei fondi iscritti nell'unità previsionale di base 4.1.1.0 — funzionamento (capitolo 3458) — per l'anno finanziario 1999, di pertinenza del centro di responsabilità «entrate» dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1999.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1999

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 61

ALLEGATO

Ambito	Importo riservato gennaio-giugno 1998	Importo dell'integrazione
Alessandria	614.452.593.981	252.514.765
Ancona	672.734.504.400	276.466.235
Aosta	211.384.187.211	86.870.214
Arezzo	396.739.038.315	163.043.440
Ascoli Piceno	328.677.448.898	135.072.924
Asti	238.855.852.380	98.159.939
Avellino	115.400.168.523	63.863.083
Bari	1.033.729.971.824	424.820.536
Belluno	279.708.716.287	114.948.788
Benevento	76.078.247.855	31.265.033
Bergamo	2.094.506.488.258	860.756.091
Biella	352.792.180.689	144.983.088
Bologna	2.783.156.963.673	1.143.763.136
Bolzano	1.117.431.951.792	459.218.610
Brescia	2.336.152.004.058	960.062.467
Brindisi	147.319.424.580	60.542.229
Cagliari	495.260.065.025	203.531.534
Campobasso	78.434.183.839	32.233.226
Caserta	239.801.479.057	98.548.553
Catanzaro	127.325.639.490	52.325.605
Chieti	346.542.511.632	142.414.731
Como	1.024.175.496.875	420.894.040
Cosenza	143.030.798.217	58.779.780
Cremona	512.409.693.487	210.579.326
Crotone	33.138.394.656	13.618.518
Cuneo	838.542.954.491	344.606.694
Ferrara	412.113.984.865	169.361.912
Firenze	2.040.555.294.110	838.584.367
Foggia	218.525.026.372	89.804.805
Forlì	529.643.606.767	217.661.756
Frosinone	368.967.974.297	151.630.674
Genova	2.853.714.214.649	1.172.759.266
Gorizia	144.310.275.735	59.305.593
Grosseto	152.637.627.633	62.727.792
Imperia	158.931.929.536	65.314.492
Isernia	37.098.631.976	15.246.013
La Spezia	143.283.803.607	58.883.755
L'Aquila	152.649.013.377	62.732.471
Latina	503.251.899.592	206.815.849
Lecce	285.826.164.235	117.462.807
Lecco	656.141.450.224	269.647.171
Livorno	303.464.371.464	124.711.386
Lodi	262.045.537.737	107.689.947
Lucca	476.195.340.946	195.696.715
Macerata	273.661.992.188	112.463.832
Mantova	642.014.313.443	263.841.499
Massa	136.038.721.148	55.906.324
Matera	86.653.066.928	35.610.849
Milano	25.282.496.203.261	10.390.066.933
Modena	1.535.523.775.535	631.037.168
Napoli	1.670.098.076.811	686.341.675
Novara	609.440.092.634	250.454.833
Nuoro	76.632.956.059	31.492.996
Oristano	59.364.120.660	24.396.214
Padova	1.535.878.967.134	631.183.137
Parma	1.102.796.365.766	453.203.986
Pavia	652.690.275.170	268.228.880
Perugia	660.480.985.500	271.430.542
Pesaro	368.321.533.588	151.365.014
Pescara	313.533.164.650	128.849.246
Piacenza	473.809.334.620	194.716.165
Pisa	559.709.219.747	230.017.488
Pistoia	318.334.395.170	130.822.354
Pordenone	524.019.555.492	215.350.502
Potenza	147.833.520.183	60.753.501
Prato	449.557.771.113	184.749.769
Ravenna	583.121.225.481	239.638.860
Reggio Calabria	68.049.899.961	27.965.712
Reggio Emilia	984.842.024.287	404.729.599
Rieti	73.391.347.507	30.160.828
Rimini	353.223.004.864	145.160.139
Roma	30.295.796.005.240	12.450.327.125
Rovigo	240.095.415.599	98.669.349
Salerno	443.968.127.765	182.452.655
Sassari	267.085.604.945	109.761.208
Savona	284.227.218.683	116.805.706
Siena	331.048.622.399	136.047.379
Sondrio	198.353.617.613	81.515.185
Taranto	253.854.983.944	104.323.966
Teramo	228.967.494.691	94.096.231
Terni	222.540.100.015	91.454.836
Torino	8.913.691.320.715	3.663.160.817
Trento	825.216.332.360	339.130.000
Treviso	1.488.387.733.007	611.666.192
Trieste	487.663.974.146	200.409.852
Udine	751.949.171.621	309.020.208
Varese	1.672.597.287.353	687.368.748
Venezia	1.261.958.614.242	518.613.129
Verbano-Cusio-Ossola	163.734.865.503	67.288.301
Vercelli	241.246.754.976	99.142.502
Verona	2.682.678.672.568	1.102.470.687
Vibo Valentia	40.910.947.143	16.812.718
Vicenza	1.593.259.168.450	654.764.042
Viterbo	159.968.737.734	65.740.577
Totale nazionale		48.890.898.816

99A8889

DECRETO 28 settembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e ulteriormente sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n 28;

Considerato che la predetta normativa attribuisce al direttore regionale la competenza ad accertare il periodo mancato irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato ai direttori regionali territorial-

mente competenti l'adozione dei decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 2552 del 10 settembre 1999, con la quale la commissione tributaria provinciale di Bari ha manifestato la necessità di chiudere al pubblico i propri uffici dal 20 settembre 1999, attesa la disattivazione del sistema informatico in virtù del trasferimento di sede;

Vista la nota prot. n. 2611 del 17 settembre 1999, con la quale la medesima commissione tributaria ha comunicato la chiusura dei propri uffici dal 20 settembre 1999;

Visto il foglio prot. n. 2615 del 20 settembre 1999, con il quale la predetta commissione tributaria ha rappresentato che il proprio sistema informatico è stato disattivato;

Vista la successiva nota n. 2650 del 27 settembre 1999, con cui la precitata commissione tributaria ha comunicato che la propria attività è ripresa regolarmente in tale data, con la richiesta contestuale dell'emanazione del decreto di mancato funzionamento dal 20 settembre 1999 al 25 settembre 1999;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Bari dal giorno 20 settembre 1999 al giorno 25 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 28 settembre 1999

Il direttore regionale: GIAMMARINO

99A8832

DECRETO 12 ottobre 1999.

Ratifica del decreto dirigenziale 16 marzo 1999 concernente l'approvazione della convenzione tipo fra tabaccai e concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che i tabaccai possano riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze e che tale convenzione, oltre a disciplinare le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento a quest'ultimo delle somme riscosse, determini altresì il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento, nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione stessa;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 16 marzo 1999, con il quale è stata approvata la convenzione tipo di cui al citato art. 17, comma 11, adottato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate sulla base del presupposto che il decreto stesso avesse natura meramente gestionale e che, pertanto, rientrasse tra gli atti demandati — dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni — all'esclusiva competenza dirigenziale;

Visto il parere n. 981/1999 del 22 giugno 1999 della III sezione con il quale il Consiglio di Stato ha rilevato come gli atti non finalizzati alla gestione di specifici rapporti dell'Amministrazione con soggetti terzi, ma a fornire un indirizzo interpretativo ed applicativo coordinato ed uniforme delle norme di legge, debbano essere adottati dagli organi di governo;

Ritenuto che il citato decreto del 16 marzo 1999, essendo finalizzato proprio a fornire un indirizzo interpretativo ed applicativo di una disposizione di legge, rientra fra le competenze del Ministro delle finanze, dal quale deve, pertanto, essere ratificato:

Decreta:

È ratificato il decreto 16 marzo 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate, con il quale è stata approvata la convenzione tipo tra tabaccai e concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche.

Roma, 12 ottobre 1999

Il Ministro: VISCO

99A8888

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 ottobre 1999.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1993, relativamente alla cedola con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 100500/276 del 22 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1993, per l'importo ridenominato di euro 2.065.824.000,00;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione dei tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2000;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° novembre 1999, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro settennali 1° maggio 1993/2000 (codice titolo 36633) relativamente alla cedola di scadenza 1° maggio 2000, è determinato nella misura del 2,10%.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per ammortamento dei titoli di Stato», a L. 83.999.853.765, e faranno carico all' apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, corrispondente al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A8867

DECRETO 11 ottobre 1999.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1995, 1° ottobre 1995, 1° aprile 1996 e 1° ottobre 1998, relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1999 e scadenza 1° aprile 2000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 593437/301 del 29 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1995, per l'importo ridenominato di euro 10.974.690.000,00;

n. 594373/311 del 26 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1995, per l'importo ridenominato di euro 8.682.629.866,92;

n. 786758/320 del 25 marzo 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1996, per l'importo ridenominato di euro 8.083.928.248,92;

n. 472968/351 del 24 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1998, per l'importo ridenominato di euro 10.062.437.563,16;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1999 e scadenza 1° aprile 2000;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° ottobre 1999, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° aprile 2000, è accertato nella misura del:

1,75% per i CCT settennali 1° aprile 1995/2002, (codice titolo 36713), cedola n. 10;

1,75% per i CCT settennali 1° ottobre 1995/2002, (codice titolo 36735), cedola n. 9;

1,75% per i CCT settennali 1° aprile 1996/2003, (codice titolo 36757), cedola n. 8;

1,60% per i CCT settennali 1° ottobre 1998/2005, (codice titolo 126385), cedola n. 3.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.288.341.170.475 così ripartite:

L. 382.499.334.115 per i CCT settennali 1° aprile 1995/2002 (codice titolo 36713);

L. 302.614.483.175 per i CCT settennali 1° ottobre 1995/2002 (codice titolo 36735);

L. 281.748.019.510 per i CCT settennali 1° aprile 1996/2003, (codice titolo 36757);

L. 321.479.333.675 per i CCT settennali 1° ottobre 1998/2005, (codice titolo 126385),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, corrispondente al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A8868

DECRETO 11 ottobre 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, ventitreesima e ventiquattresima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 ottobre 1999, ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a L. 56.798 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 novembre, 12 dicembre 1998, 11 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo, 8 aprile, 11 maggio, 10 giugno, 14 luglio, 5 agosto, 15 settembre 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventidue tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventitreesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una ventitreesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 - gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della quinta e sesta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 gennaio 1999.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° maggio 1999, non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, è pervenuta a scadenza.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma, del decreto ministeriale del 10 febbraio 1999, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 14 ottobre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'11 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ventiquattresima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della ventitreesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 ottobre 1999, con le modalità indicate nell'art. 12 del citato decreto dell'11 gennaio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della ventitreesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 ottobre 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 170 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 ottobre 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1999

Il Ministro: AMATO

99A8864

DECRETO 11 ottobre 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 luglio 1999 e scadenza 15 luglio 2004, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 ottobre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 56.798 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 14 e 27 luglio, 5 e 6 agosto, 15 e 22 settembre 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 luglio 1999 e scadenza 15 luglio 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 luglio 1999 e scadenza 15 luglio 2004, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 14 luglio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 14 luglio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 14 luglio 1999, entro le ore 13 del giorno 14 ottobre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 14 luglio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 14 luglio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 ottobre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 ottobre 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 95 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura gioraaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 ottobre 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2000 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, al capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1999

Il Ministro: AMATO

99A8865

DECRETO 11 ottobre 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1º settembre 1999 e scadenza 1º settembre 2002, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 ottobre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 56.798 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1999, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1º settembre 1999 e scadenza 1º settembre 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1º settembre 1999 e scadenza 1º settembre 2002, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 settembre 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 22 settembre 1999, entro le ore 13 del giorno 14 ottobre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 22 settembre 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 settembre 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 ottobre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara effettuato dagli operatori assegnatari il 18 ottobre 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 47 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 ottobre 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2000 al 2002, nonche l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economcia e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1999

Il Ministro: AMATO

99A8866

DECRETO 11 ottobre 1999.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 ottobre 1999 e scadenza 15 ottobre 2001, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione dei strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 ottobre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 56.798 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 15 ottobre 1999 e scadenza 15 ottobre 2001, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 15 ottobre 2001, tenendo conto delle disposizioni di cui al citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di inve-

stimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 12 ottobre 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il

collocamento della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 12 ottobre 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 ottobre 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 15 ottobre 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1999

Il Ministro: AMATO

99A8869

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 agosto 1999.

Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera *f)*, della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, ed in particolare gli articoli 5, comma 1, lettera *f),* e 6, comma 3;

Visto il decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994;

Visto il decreto del Ministro della sanità 26 ottobre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 1996;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1996;

Visti i disciplinari tecnici predisposti dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 della legge n. 257 del 1992, concernenti normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317;

Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva comunitaria 98/84/CE che modifica la procedura istituita dalla direttiva 83/189/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli interventi di rimozione di materiali contenenti amianto presenti a bordo di navi o unità equiparate, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, devono essere attuati in base alle normative e metodologie tecniche riportate in allegato 1.

Art. 2.

1. Il ricorso all'utilizzazione di rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento amianto deve essere attuato in base ai criteri ed alle caratteristiche minime riportate in allegato 2.

Art. 3.

1. La scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie deve essere effettuata in base ai criteri riportati in allegato 3.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 1999

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 77

ALLEGATO 1

NORMATIVE E METODOLOGIE TECNICHE PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI A BORDO DI NAVI O UNITÀ EQUIPARATE

PREMESSA.

La presente normativa si applica alle navi ed ai galleggianti, così come definiti dall'art. 136 del codice della navigazione e dei relativi regolamenti di attuazione, iscritte nelle matricole o nei registri tenuti dagli uffici competenti, con esclusione delle navi o imbarcazioni da diporto e a vela.

La presente normativa contiene:

le procedure da adottare negli eventuali interventi di bonifica da adottare su navi e galleggianti coibentati con amianto;

le misure di sicurezza da adottare nel caso di eventuali interventi su materiali contenenti amianto collegati o collegabili a qualsiasi intervento di riparazione e/o trasformazione navale effettuato in rada, in banchina o presso cantieri navali.

Il presente decreto si applica in caso di interventi su materiali contenenti amianto a bordo di navi con bandiera italiana, nonché a quelle con bandiera estera che eseguono i suddetti interventi presso porti italiani o in cantieri navali in territorio italiano.

Per la localizzazione e classificazione dei materiali contenenti amianto, la valutazione del rischio, i metodi di bonifica e il programnna di controllo si fa riferimento ai criteri generali di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1994 e alla tabella *A)* del presente decreto.

Le metodiche di campionamento e analisi dei materiali contenenti amianto sono quelle descritte nel decreto ministeriale 6 settembre 1994.

1. *Localizzazione e identificazione dei materiali contenenti amianto.*

La legge n. 257, del 27 marzo 1992, definisce le norme relative alla cessazione dall'amianto, nonché la data di entrata in vigore definitiva della stessa (28 aprile 1994). Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della suddetta legge, per tutte le navi registrate o immatricolate in data antecedente al 28 aprile 1994 e in ogni caso, per le navi acquistate all'estero, la documentazione di bordo dovrà essere integrata, entro docici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con una dichiarazione della società armatoriale che attesti l'assenza di amianto, o, in caso di utilizzo di quest'ultimo, con una mappatura dei materiali contenenti amianto presenti nella nave, sia installati su parti fisse, sia presenti in attrezzature o suppellettili facenti parte della dotazione di bordo. Tale mappatura consisterà in un elenco dei componenti contenenti amianto, con l'indicazione, per ognuno di essi, del tipo e quantità di materiale, dell'ubicazione del materiale o del componente, e dovrà essere corredata da disegni atti ad identificarne l'esatta ubicazione all'interno della nave.

Per l'autocertificazione la società armatoriale potrà avvalersi di eventuali certificazioni rilasciate dal cantiere di costruzione della nave, e dovrà in ogni caso tener conto di tutti gli interventi successivi a tali certificazioni.

La documentazione di cui sopra dovrà essere resa disponibile qualora occorra procedere ad interventi su strutture o parti di nave in cui sia presente amianto. Dovrà essere inoltre esibita su richiesta delle autorità di vigilanza competenti.

Per le navi con bandiera italiana, copia della mappatura, unitamente ai dati di identificazione della nave, dovrà essere inviata al Ministero della sanità che, qualora sia fatta richiesta, ne renderà disponibile copia agli enti competenti.

La mappatura dovrà essere aggiornata ogniqualvolta vengano eseguiti interventi di rimozione di materiali contenenti amianto segnalando data, luogo ed entità dell'intervento.

2. *Interventi di decoibentazione e manutenzione. Misure di sicurezza.*

I lavori relativi ad interventi di deicobentazione o che comunque interessino materiali contenenti amianto devono essere affidati a una ditta specializzata iscritta all'apposito albo di cui all'art. 12, comma 4, della legge 12 marzo 1992, n. 257, o comunque operante nel rispetto delle disposizioni vigenti, fino all'istituzione dell'albo stesso.

Copia del piano di lavoro deve essere inviata all'organo di vigilanza dell'azienda U.S.L. competente per territorio, in conformità a quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo n. 277/1991.

I lavori devono essere effettuati seguendo i criteri di sicurezza stabiliti al punto 5 del decreto ministeriale 6 settembre 1994.

La restituibilità degli ambienti bonificati a bordo della nave, valutata secondo i criteri stabiliti al punto 6 del decreto ministeriale 6 settembre 1994, dovrà essere certificata da parte di funzionari dell'azienda U.S.L. competente.

Nel caso di limitati interventi di decoibentazione su elementi di impianti, realizzati con la tecnica dei glove-bags o mediante asportazione dell'elemento coibentato e successiva decoibentazione a terra in zone confinate appositamente attrezzate, l'azienda U.S.L. competente potrà valutare non necessaria la certificazione di restituibilità degli ambienti interni alla nave.

2.1. *Interventi in cantiere, in porto o in rada.*

Gli interventi di manutenzione di impianti nei quali siano presenti componenti contenenti amianto non friabile, finalizzati al buon funzionamento degli impianti stessi, potranno essere eseguiti anche ad opera di personale non appartenente ad imprese iscritte all'apposito albo. Relativamente a tali interventi, si applica quanto disposto dall'art. 7 del decreto-legge n. 626/1994, così come modificato ed integrato dal decreto-legge n. 242/1996.

Per tali interventi il personale addetto dovrà operare seguendo specifiche procedure scritte predisposte dal datore di lavoro che prevedano l'eventuale impiego di prodotti incapsulanti, l'utilizzo di tecniche atte ad impedire o limitare la produzione di polveri, l'uso di indumenti protettivi a perdere e di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di teli in polietilene per il confinamento. La procedura dovrà inoltre prevedere la pulizia finale con aspiratore dotato di filtro assoluto, l'imballaggio dei rifiuti, compresi i teli e i dispositivo di protezione usati, in appositi sacchi ermetici dotati di segnaletica indelebile per i materiali pericolosi.

2.2 *Interventi di messa in sicurezza durante la navigazione.*

Durante la navigazione non è consentito alcun intervento che comporti opere di decoibentazione di amianto o di materiali contenenti amianto. Tali interventi devono essere programmati in modo che siano effettuati durante la sosta in porto o in rada.

Nel corso della navigazione, a seguito di fatti accidentali che determinino rottura della coibentazione di amianto, e/o distacchi della stessa, ecc., possono essere eseguiti soltanto interventi di messa in sicurezza dettati da motivi di emergenza. A tal fine, onde garantire la possibilità di eseguire tali lavori in qualsiasi momento, osservando le idonee misure di prevenzione e protezione individuate nelle suindicate procedure scritte, sulle navi a bordo delle quali vi siano materiali contenenti amianto, la dotazione di bordo deve comprendere le seguenti attrezzature:

1) fogli di polietilene di adeguato spessore;
2) nastro adesivo per sigillatura;
3) prodotto incapsulante;
4) glove-bags;
5) aspiratore portatile con filtro Hepa;
6) indumenti protettivi in quantità sufficiente: tute usa e getta, calzari, copricapo, guanti maschere respiratorie con filtri P3;
7) sacchi per la conservazione di rifiuti contenenti amianto;
8) cartelli di pericolo e adesivi col simbolo dell'amianto.

La dotazione di bordo per le navi adibite alla navigazione interna ed alla navigazione marittima locale, litoranea e delle unità da pesca adibite alla navigazione costiera, la dotazione di bordo deve comprendere le seguenti attrezzature:

1) fogli di polietilene di adeguato spessore;
2) nastro adesivo per sigillatura;
3) prodotto incapsulante;
4) aspiratore portatile con filtro Hepa;
5) sacchi per la conservazione di rifiuti contenenti amianto;
6) cartelli di pericolo e adesivi col simbolo dell'amianto integrata da maschere respiratorie con filtri P3.

Tutti i rifiuti prodotti devono essere confezionati e smaltiti secondo la normativa vigente.

ALLEGATO 2

RIVESTIMENTI INCAPSULANTI PER LA BONIFICA DI MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO

1. *Scopo.*

Il presente disciplinare regolamenta requisiti prestazionali minimi dei rivestimenti incapsulanti, i protocolli di applicazione e gli adempimenti che si rendono obbligatori per eseguire correttamente gli interventi di bonifica di manufatti in cemento amianto in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 6 settembre 1994.

2. *Terminologia.*

a) Manufatti in fibrocemento: nel presente documento si indicano con questo termine i manufatti industriali, rispondenti alle norme UNI EN 492, UNI EN 494 e ISO 8336 di tipo NT realizzati con cemento rinforzato per mezzo di fibre diverse dall'amianto e quindi privi di amianto.

b) Manufatti in cemento amianto: manufatti nei quali le fibre di rinforzo sono costituite da amianto, con o senza aggiunta di altre fibre.

c) Supporto: manufatto in cemento-amianto idoneo alla bonifica per incapsulamento:

d) Prodotto incapsulante: materiale che ingloba e/o ricopre le fibre di amianto per prevenirne il rilascio.

I prodotti incapsulanti possono essere:

1) penetranti se penetrano nel materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia;
2) ricoprenti se formano una spessa membrana sulla superificie del manufatto.

e) Ciclo incapsulante: sequenza di operazioni finalizzate alla realizzazione di un rivestimento incapsulante, comprese le indicazioni necessarie per la loro corretta esecuzione: preparazione del supporto, prodotti da applicare, modalità di diluizione, di applicazione e di essiccazione, numero delle applicazioni necessarie, altre eventuali indicazioni.

f) Rivestimento incapsulante: il risultato di un ciclo incapsulante applicato su manufatti di cemento-amianto, avente lo scopo di evitare la dispersione di fibre nell'ambiente.

3. *Valutazione dello stato di conservazione e dell'idoneità all'incapsulamento.*

L'art. 2 del decreto ministeriale 6 settembre 1994 riporta i criteri di valutazione dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto: la tabella 1 fornisce il diagramma di flusso del processo di valutazione di tale stato e della scelta del metodo di bonifica.

TABELLA 1

DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PROCESSO DI SCELTA DEL METODO DI BONIFICA DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

L'art. 7 comma 7-*a)* fornisce i «principali indicatori utili per valutare lo stato di degrado delle coperture in cemento-amianto» che danno utili indicazioni sull'opportunità di procedere alla bonifica mediante incapsulamento.

La tabella 2 fornisce il diagramma di flusso delle operazioni da effettuare per l'incapsulamento dei manufatti in cemento-amianto ed indica compiti e responsabilità dei diversi organismi.

4. *Preparazione del supporto.*

Se la superficie delle coperture e degli altri manufatti in cemento-amianto deve essere trattata preliminarmente, al fine di garantire l'efficacia del rivestimento incapsulante, il trattamento preliminare della superficie deve essere effettuato con attrezzature idonee che impediscano la liberazione di fibre di amianto nell'ambiente.

Le eventuali acque reflue di lavaggio, opportunamente trattate, assieme agli eventuali rifiuti contenenti amianto ed ai fanghi di risulta saranno smaltite come disposto dalla normativa vigente.

In ogni caso, il datore di lavoro che effettua le operazioni di bonifica sulla base delle condizioni del supporto e delle indicazioni fornite dal produttore sui limiti dell'impiego del prodotto incapsulante, individuerà la preparazione del supporto adatta al ciclo incapsulante che intende realizzare.

Per evitare la dispersione delle fibre di amianto, eventualmente emerse in superficie a seguito della preparazione del supporto, le successive fasi del ciclo incapsulante dovranno avvenire al più presto possibile, dopo la preparazione. Sono vietati trattamenti preliminari di preparazione all'incapsulamento di manufatti in cemento-amianto in ambienti confinati.

5. *Tipologie dei rivestimenti incapsulanti.*

A seconda dell'applicazione il rivestimento incapsulante può essere:

A) a vista all'esterno: se applicato per l'incapsulamento di manufatti in cemento-amianto esposti agli agenti atmosferici e quindi soggetti a degrado progressivo, con affioramento e rilascio di fibre; rientra in questa definizione anche il rivestimento da applicare sull'intradosso di lastre il cui estradosso è direttamente a contatto con l'ambiente esterno;

B) a vista all'interno: se applicato per l'incapsulamento di manufatti in cemento-amianto situati all'interno «integri ma suscettibili di danneggiamento» o «danneggiati» (art. 2, commi 2-*b)*, 2-*c)*, decreto ministeriale 6 settembre 1994);

C) non a vista: se applicato per l'incapsulamento di manufatti in cemento-amianto, a supporto degli interventi di confinamento, che, se non associati ad un trattamento incapsulante, non impediscono il rilascio di fibre al suo interno (art. 3, comma 3-*c)* decreto ministeriale 6 settembre 1994) e di sopracopertura, «inteso come un intervento di confinamento» (art. 7, comma 7-*a)* par. *c)*;

D) ausiliario: se applicato per evitare la dispersione di fibre nell'ambiente a supporto degli interventi di rimozione (art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 6 settembre 1994) o durante le operazioni di smaltimento di materiali contenenti amianto.

TABELLA 2

INCAPSULAMENTO
IL COMMITTENTE
APPALTA L'OPERA DI BONIFICA AD UN'IMPRESA CON IDONEI REQUISITI
RICHIEDE AL FORNITORE L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEL RIVESTIMENTO INCAPSULANTE
ATTUA TUTTE LE MISURE ATTE A TUTELARE LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN CONFORMITA' AI SUOI OBBLIGHI. REDIGE NOTIFICA DA INVIARE ALL'ORGANO DI VIGILANZA - ART. 11 /1C Dlgs. 494/96 -.
RICHIEDE ALL'IMPRESA DI BONIFICA L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORME ESECUZIONE DEI LAVORI
ATTUA IL PROGRAMMA DI CONTROLLO E MANUTENZIONE
L'IMPRESA DI BONIFICA
DITTA SPECIALIZZATA OPERANTE NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN ATTESA DELL'ISTITUZIONE DELL' ALBO DI CUI ALL'ART. 12 COMMA 4 LEGGE 257/92
ATTUA TUTTE LE MISURE NECESSARIE A TUTELARE LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN CONFORMITA' AI SUOI OBBLIGHI. PRESENTA, NEL CASO DI SOSTITUZIONE O PRETRATTAMENTO DI LASTRE DI COPERTURA, PIANO DI LAVORO ALL'ORGANO DI VIGILANZA - ART. 34 Dlgs. 277/91 -.
RILASCIA AL COMMITTENTE L'ATTESTAZIONE DELLA CONFORME ESECUZIONE DEI LAVORI.
IL FORNITORE DEL RIVESTIMENTO INCAPSULANTE
RICHIEDE IL DOCUMENTO SULLE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEI LABORATORI DI ANALISI
RICEVE DAL LABORATORIO DI ANALISI L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'DEL RIVESTIMENTO
L'ORGANO DI VIGILANZA
RICEVE E CONTROLLA LA NOTIFICA DELL'IMPRESA CHE ESEGUE LA BONIFICA
VERIFICA L'ATTESTAZIONE DELL'ESECUZION E DEI LAVORI

6. *Caratteristiche prestazionali dei rivestimenti incapsulanti.*

Un ciclo incapsulante può prevedere l'applicazione di un numero qualsiasi di prodotti. Uno stesso ciclo può impiegare prodotti sia penetranti che ricoprenti. «Generalmente i risultati più efficaci e duraturi si ottengono con l'impiego di entrambi i prodotti» (art. 7, comma 7-*a),* del decreto ministeriale 6 settembre 1994).

Il rivestimento secco dovrà possedere le caratteristiche prestazionali riportate nell'appendice 1; per le norme UNI dovrà essere utilizzata l'edizione più recente; le norme UNI dovranno essere sostituite dalle norme UNI-EN eventualmente pubblicate sul medesimo argomento.

Se un rivestimento incapsulante soddisfa almeno alle prescrizioni indicate nell'appendice 1, è dichiarato idoneo all'incapsulamento dei manufatti in cemento-amianto. Il superamento di queste prescrizioni dovrà essere accertato dal committente.

I prodotti dovranno essere applicabili con una apparecchiatura a spruzzo secondo l'art. 5, comma 5-*b),* paragrafo 8, del decreto ministeriale 6 settembre 1994 o con altri sistemi, utilizzati in modo da non presentare rischi di liberazione di fibre.

I rivestimenti incapsulanti non dovranno contenere sostanze che diano luogo allo sviluppo di fumi, vapori o gas tossici che possono liberarsi nell'ambiente interno ed esterno a seguito di eventuali incendi che possano interessare le strutture incapsulate.

7. *Attestazione di conformità.*

La conformità dei rivestimenti incapsulanti alle caratteristiche prestazionali richieste nell'appendice 1 (punti 1, 2, 3 e 4), sarà attestata da laboratori che presenteranno al fornitore un documento nel quale sarà indicato almeno:

quante persone lavorano, il loro titolo di studio, gli anni di esperienza;

l'elenco delle apparecchiature di cui dispone per l'esecuzione delle prove previste dalla UNI 10686: nome del costruttore, modello, anno di fabbricazione;

come procede alla taratura di queste apparecchiature.

8. *Notifica all'orano di vingilanza.*

Il committente dovrà dare comunicazione dei lavori all'organo di vigilanza competente per territorio in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 11, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 494/1996. Per quanto riguarda l'igiene e sicurezza degli addetti, i lavori dovranno svolgersi secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 277/1991, il decreto del Presidente della Repubblica n. 164/1956 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955.

Per interventi di incapsulamento che prevedano un trattamento preliminare o la sostituzione di lastre, il titolare dell'impresa dovrà presentare all'organo di vigilanza competente territorialmente anche un piano di lavoro ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 277/1991.

9. *Attestazione dell'esecuzione dei lavori.*

L'avvenuta posa in opera di un rivestimento incapsulante in conformità alle disposizioni di legge secondo le indicazioni trasmesse dal fornitore e con le caratteristiche prescritte dal presente documento, sarà attestata dal responsabile dei lavori dell'impresa di bonifica.

L'esecutore della bonifica attesta gli spessori del rivestimento incapsulante secco e indica i metodi, nazionali o internazionali, per la loro misura. Nell'attestato dovranno essere indicati i diversi colori delle ultime due mani del rivestimento incapsulante e la durata minima del trattamento, ciò al fine di consentire al committente di programmare il piano di controllo e manutenzione ex decreto ministeriale 6 settembre 1994. L'attestazione sarà conservata dal committente e presentata, a richiesta, all'organo di vigilanza competente per territorio.

10. *Programma di manutenzione e controllo.*

La necessità di mantenere un programma di verifica periodica dell'efficacia dell'incapsulamento e di manutenzione è richiamata in particolare dall'art. 3, comma 3-*b),* del decreto ministeriale del 6 settembre 1994. Questa verifica periodica dovrà essere effettuata dal committente; l'organo di vigilanza potrà eseguire gli opportuni controlli.

Per effettuare il controllo del permanere dell'efficacia dell'incapsulamento:

controllare che non siano avvenuti distacchi, sfaldamenti e fessurazioni del rivestimento incapsulante dalla superficie del manufatto;

controllare che non sia scomparso il colore dell'ultimo strato con conseguente affioramento del colore del prodotto sottostante.

A seconda dei risultati del controllo saranno da decidere gli opportuni interventi, che potranno essere:

ripristino della continuità del rivestimento incapsulante con interventi opportuni da decidere caso per caso.

applicazione di un altro strato di prodotto, per sostituire quello scomparso per effetto degli agenti atmosferici.

Per i lavori di manutenzione e ripristino devono essere rispettate tutte le prescrizioni del presente decreto.

APPENDICE 1

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEI RIVESTIMENTI IN CAPSULANTI

1. *Rivestimenti incapsulanti di tipo A.*

Lo spessore medio del rivestimento incapsulante secco non dovrà essere inferiore a 300 μm, e in nessun punto dovrà essere inferiore a 250 μm.

Gli ultimi due prodotti del ciclo incapsulante dovranno essere due prodotti ricoprenti e di colore diverso e contrastante. Lo spessore medio totale dell'ultimo prodotto non dovrà essere maggiore di quello medio totale del penultimo: in nessun punto lo spessore totale dell'ultimo prodotto dovrà superare del 20% lo spessore del penultimo.

Per le prove di laboratorio di seguito prescritte lo spessore del rivestimento non dovrà essere inferiore a 250 μm, come indicato dalla norma UNI 10686.

Sui rivestimenti incapsulanti di tipo *A* devono essere eseguite le seguenti prove di laboratorio, secondo le modalità indicate dai paragrafi citati della norma UNI 10686:

1) aderenza: paragrafo 11;

2) impermeabilità dell'acqua: paragrafo 12;

3) resistenza al gelo-disgelo: paragrafo 13;

4) prova di sole-pioggia: paragrafo 14;

5) resistenza all'invecchiamento accelerato: paragrafo 15;

6) reazione al fuoco: paragrafo 16 (vedi nota).

Nota: La prova di reazione al fuoco dovrà essere eseguita solo se lo spessore totale del rivestimento stesso supera i 600 µm (decreto ministeriale n. 48 del 26 giugno 1984) e se richiesta dall'organo competente.

2. *Rivestimenti incapsulanti di tipo B.*

Lo spessore medio del rivestimento incapsulante secco non dovrà essere inferiore a 250 µm e in nessun punto dovrà essere inferiore a 200 µm.

Gli ultimi due prodotti del ciclo incapsulante dovranno essere due prodotti ricoprenti e di colore diverso e contrastante. Lo spessore medio totale dell'ultimo prodotto non dovrà essere maggiore di quello medio totale del penultimo; in nessuna misurazione effettuata lo spessore dell'ultimo prodotto dovrà superare del 20% lo spessore del penultimo.

Per le prove di laboratorio n. 1 e 2, di seguito descritte, lo spessore del rivestimento non dovrà essere inferiore a 200 µm, in deroga a quanto indicato dalla norma UNI 10686. La prova di laboratorio n. 3 potrà essere eseguita solo sull'ultimo prodotto del ciclo incapsulante anziché sull'intero ciclo: lo spessore del film secco non dovrà essere inferiore a 100 µm.

Sul ciclo incapsulante di tipo *B* devono essere eseguite le seguenti prove di laboratorio:

1) aderenza: secondo il paragrafo 11 della norma UNI 10686;

2) reazione al fuoco: secondo il paragrafo 16 della norma UNI 10686 (vedi nota al paragrafo 1);

3) resistenza al lavaggio: secondo la norma UNI 10560: il risultato non deve essere inferiore a 5000 cicli di lavaggio.

3. *Rivestimenti incapsulanti di tipo C.*

Lo spessore del rivestimento incapsulante secco non dovrà essere inferiore a 200 µm, e nessuna misurazione dovrà risultare inferiore a tale valore.

Per le prove di laboratorio di seguito descritte, lo spessore del rivestimento non dovrà essere inferiore a 100 µm, in deroga a quanto indicato dalla norma UNI 10686.

Sul ciclo incapsulante di tipo *C* devono essere eseguite le seguenti prove di laboratorio, secondo le modalità indicate nei paragrafi citati della norma UNI 10686:

1) aderenza: paragrafo 11;

2) impermeabilità all'acqua: paragrafo 12;

3) resistenza al gelo-disgelo: paragrafo 13;

4) reazione al fuoco: paragrafo 16 (vedi nota al paragrafo 1).

4. *Rivestimenti imcapsulanti di tipo D.*

Il rivestimento incapsulante dovrà essere di colore contrastante con quello del supporto. Il fornitore dovrà indicare lo spessore del film secco, la quantità da applicare per metro quadrato e il tempo di essiccazione.

5. *Attestazione di conformità.*

Per ottenere l'attestazione di conformità sulla base della norma UNI CEI GN 45015 il fornitore dovrà presentare al laboratorio i campioni dei prodotti che costituiscono il ciclo incapsulante da lui proposto, nella quantità richiesta dal laboratorio, con le informazioni necessarie per la loro corretta applicazione: tipo e quantità del diluente (se previsto), spessore da applicare, tempo di essiccazione, ecc. Il laboratorio dovrà applicare questi prodotti secondo le informazioni ricevute dal fornitore. È facoltà del fornitore assistere all'applicazione dei prodotti da lui presentati.

Nell'attestato di conformità il laboratorio riporterà almeno le seguenti informazioni:

il riferimento al presente disciplinare;

tutti i dati per l'identificazione del ciclo incapsulante esaminato: nome del fornitore, modalità di preparazione del supporto, tipo di prodotti (codice o denominazione commerciale o l'altro elemento identificativo), sequenza di applicazione, spessore di ogni strato, numero degli strati, modalità e condizioni di applicazione e di essiccazione;

tipo di provini utilizzati e tipo di pretrattamento al quale sono stati sottoposti prima dell'applicazione del rivestimento;

il risultato della misura dello spessore totale del rivestimento incapsulante e dello spessore di ogni singolo prodotto applicato;

i risultati delle prove previste del presente disciplinare;

il giudizio complessivo sulla conformità del rivestimento alle prescrizioni del presente disciplinare;

la data della prova.

Tele attestazione rilasciata al fornitore sarà da questi presentata al committente.

ALLEGATO 3

CRITERI DI SCELTA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE VIE RESPIRATORIE

In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti l'esposizione a polveri e fibre non possono essere evitati o sufficientemente limitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie (apparecchi di protezione delle vie respiratorie o respiratori).

La materia generale riguardante i dispoitivi di protezione individuale (DPI) e stata trattata dalle direttive 89/686/CEE (sicurezza intrinseca dei DPI) e 89/656/CEE (sicurezza per l'uso dei DPI). Tali direttive risultano oggi recepite nella normativa nazionale con i decreti legislativi n. 475/1992 e n. 626/1994 (titolo IV), e successive modificazioni e integrazioni.

Stanti i suddetti decreti, l'affermazione secondo cui i DPI forniti ai lavoratori devono essere «idonei» sta a significare che essi devono anzitutto possedere i cosiddetti «requisiti essenziali di sicurezza e salute». Per l'acquirente di un DPI, l'esistenza di tali requisiti è garantita dall'assolvimento di tre adempimenti da parte del fabbricante:

a) la dichiarazione di conformità CE (il fabbricante dichiara che il DPI è conforme ai requisiti essenziali);

b) la marcatura CE;

c) una nota informativa.

Gli adempimenti di cui sopra rappresentano la formalizzazione conclusiva di un preciso sistema di verifica e di certificazione delle caratteristiche prestazionali dei DPI, tanto più complesso quanto più elevata è la categoria del DPI stesso.

Il decreto legislativo n. 475/1992 suddivide infatti tutti i DPI in tre categorie in relazione alla crescente complessità di progettazione ed alla crescente pericolosità dei rischi dai quali i DPI devono salvaguardare. Tutti gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie appartengono alla terza categoria (quella cioè relativa ai DPI destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente) e quindi per essi, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 626/1994, oltre all'informazione ed alla formazione, è obbligatorio l'addestramento.

La scelta del respiratore deve essere fatta tenendo presente il grado di protezione richiesto in relazione alla concentrazione dell'inquinante.

Tralasciando di parlare dettagliatamente dei respiratori cosiddetti «isolanti» che, in condizioni di insufficienza di ossigeno o in presenza di livelli di esposizione estremamente elevati, servono a mettere in comunicazione le vie respiratorie dell'utilizzatore con una sorgente di gas respirabile isolata o esterna rispetto all'ambiente di lavoro, si prende invece in esame il caso dei respiratori a filtro — generalmete i più diffusi — nei quali l'aria ambiente passa attraverso un filtro il quale, agendo opportunamente sugli inquinanti, rende l'aria stessa idonea alla respirazione.

I respiratori a filtro contro il materiale particellare (e fibroso) possono essere di vario tipo e, a seconda del lipo, diverso è il grado di protezione offerto.

In materia di DPI le norme armonizzate (ai sensi del decreto legislativo n. 475/1992, art. 2), per le quali vige la presunzione di conformità ai requisiti essenziali, sono elaborate dal CEN. In tali norme venono fissati i massimi valori ammessi sia per la penetrazione iniziale attraverso i filtri antipolvere (classi P1, P2 e P3) sia per la perdita verso l'interno imputabile al facciale ed eventualmente ad altri componenti. Chiarito pertanto che all'interno del facciale è comuque presente una certa concentrazione di inquinante dovuta sia alla penetrazione attraverso i filtri antipolvere sia alle perdite verso l'interno imputabili al facciale e ad altri componenti, si stabiscono le seguenti definizioni:

fattore di protezio (FP): è il rapporto fra la concentrazione dell'inquinante nell'aria ambiente e quella presente all'interno del facciale, all'altezza delle vie respiratorie dell'utilizzatore;

fattore di protezione nominale (FPN): è il valore del fattore di protezione quando la penetrazione attraverso i filtri e le perdite verso l'interno assumono i massimi valori consentiti dalle norme;

fattore di protezione operativo (FPO): e il valore che, sulla base di dati sperimentali e di considerazioni cautelative; viene attribuito al fattore di protezione per la scelta di un respiratore da utilizzare nell'ambiente di lavoro.

Si ritiene utile chiarire ulteriormente quanto segue:

il fattore di protezione è per definizione il parametro che esprime, in generale, l'entità della protezione che il respiratore offre all'utilizzatore;

il fattore di protezione nominale è il valore del fattore di protezione che deve essere garantito in sede di certificazione, da parte degli organismi di controllo, con prove di laboratorio standardizzate e quindi riproducibili;

il fattore di protezione operativo è valore del fattore di protezione da utilizzare nella pratica operativa dell'ambiente di lavoro: tale valore — sempre inferiore o al massimo uguale al valore del fattore di protezione nominale — ha lo scopo di tenere prudentemente in considerazione le problematiche derivanti dalle specifiche diversità riguardariti i vari ambienti di lavoro, dalle esigenze di mobilità dell'operatore, dall'accuratezza con cui è indossato il respiraore, ecc.; ciò vale soprattutto per i dispositivi ai quali sono associati i più alti valori della protezione.

Per i diversi tipi di respiratore si forniscono di secuito i valori del FPN e quelli del FPO:

Respiratore	FPN	FPO
Semimaschera con filtro P1 (o facciale filtrante FFP1)	4	4
Semimaschera con filtro P2 (o facciale filtrante FFP2)	12	10
Semimaschera con filtro P3 (o facciale filtrante FFP3)	50	30
Maschera intera con filtro P1	5	4
Maschera intera con filtro P2	20	15
Maschera intera con filtro P3	1000	400
Elettrorespiratore di classe 1 per uso con casco o cappuccio (THP1)	10	5
Elettrorespiratore di classe 2 per uso con casco o cappuccio (THP2)	20	20
Elettorespiratore di classe 3 per uso con casco o cappuccio (TIHP3)	500	100
Elettrorespiratore di classe 1 per uso con maschera (TMP1)	20	10
Elettrorespiratore di classe 2 per uso con maschera (TMP2)	100	100
Elettrorespiratore di classe 3 per uso con maschera (TM3)	2000	400

La relazione che fornisce il limite massimo di esposizione ad un certo inquinante in funzione di fattore di protezione operativo del respiratore e del valore limite di esposizione adottato per quell'inquinante (1) è la seguente:

$$\text{limite massimo di esposizione} = FPO \times VLE$$

ove con VLE si è indicato il valore limite di esposizione adottato.

Se prendiamo in considerazione ad esempio la crocidolite (VLE = 0,2 tibre/cm^3), il fattore di protezione operativo relativo alla combinazione semimaschera con filtro P3 indica che un tale respiratore fornirà all'utilizzatore una garanzia di protezione fino alla concentrazione di 6 fibre/cm^3. L'impiego di una maschera intera con filtro P3, o di un elettrorespiratore di classe 3 per uso con maschera, potrà invece garantire fino alla concentrazione di 80 fibre/cm^3.

Per i lavori di bonifica, durante i quali vengono di solito raggiunte concentrazioni elevate di fibre di amianto, sono normalmente preferiti (anche in relazione alle più favorevoli condizioni microclimatiche per l'utilizzatore) gli elettrorespiratori THP3 e TMP3. Se questi risultassero insufficienti per la garanzia di protezione che si deve raggiungere dovranno allora essere utilizzati, come accennato in precedenza, i respiratori isolanti con i quali può essere raggiunto un valore del fattore di protezione operativo pari a 1000.

Per lavorazioni saltuarie (generalmente manutenzioni o riparazioni circoscritte) alle quali non sia associato un elevato rilascio di fibre, l'uso di una semimaschera con filtro P3 offre sufficienti garanzie (senza risultare inutilmente sovradimensionata) anche in relazione ad eventuali imprevisti che possano provocare significative — ma temporanee — concentrazioni di fibre di amianto nell'ambiente.

Per una completa descrizione della casistica degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie si rimanda alle norme armonizzate UNI EN 133 (1991) e UNI EN 134 (1991).

Per un indirizzo più generale e completo in relazione alla scelta e all'uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie si indica la norma UNI 10720: «Guida alla scelta e all'uso degli ipparecchi di protezione delle vie respiratorie» (1998).

---

(1) In mancanza di riferimenti legislativi italiani, in valori limite di esposizione generalmente adottati per gli ambiernti di lavoro sono in TLV (Threshold Limit Value = Valore limite di soglia) stabiliti annualmente dall'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) ed editi in italiano dall'AIDII (Associazione italiana degli igienisti industriali). Allo stato attuale i soli riferimenti legislativi italiani relativi ad inquinanti chimici negli ambienti di lavoro sono quelli per il piombo e per l'amianto contenuti nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e nella legge 27 marzo 1992, n. 257.

99A8683

DECRETO 5 ottobre 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista della riabilitazione.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Licencie en kinésitherapie et réadaptation» conseguito dal sig. Deantoni Davide, cittadino italiano;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo «Licencié en kinésithérapie et réadaptation» conseguito in Belgio, in data 24 giugno 1999 dal sig. Deantoni Davide, nato a Sestri Levante (Italia) il 20 aprile 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Terapista della riabilitazione», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

99A8833

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 27 settembre 1999.

Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA QUALITÀ DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

E

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/1997/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e),* del citato decreto legislativo n. 615/1996 che definisce il termine «organismo competente» e l'allegato 2 che stabilisce le condizioni minime che gli organismi competenti devono soddisfare;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 615/1996 che designa quali autorità competenti per l'attuazione del decreto medesimo il Ministero delle comunicazioni e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 615/1996 che prevede la possibilità di procedere al riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 615/1996 che prevede nel periodo di prima applicazione del presente decreto legislativo l'abilitazione degli organismi competenti (IMQ, Istituto superiore PT, Cesi e Istituto G. Ferraris) indicati nel decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 1° settembre 1980, pubblicato con *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 28 ottobre 1980;

Visto il capo II del decreto legislativo n. 615/1996 con il quale viene definita la procedura di riconoscimento degli organismi competenti;

Viste le domande presentate, ai fini del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica, dalla società Marel S.r.l. in data 18 marzo 1998, dalla società LEM - Laboratorio EMC in data 18 marzo 1998, dalla società Protecno S.r.l. in data 31 luglio 1997, dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in data 9 settembre 1997, dalla società Nemko Alflab S.p.a. in data 25 maggio 1998;

Visti i pareri favorevoli al rilascio del riconoscimento formulati dalla commissione tecnica consultiva, riunitasi il giorno 20 luglio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decretano:

1. L'organismo Marel S.r.l., con sede legale in via Cavour, 433 - Zona industriale - 67051 Avezzano (L'Aquila), sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

reti ed apparecchiature di telecomunicazioni (limitatamente alle apparecchiature di telecomunicazioni);

apparecchiature industriali (limitatamente a prodotti elettrici e/o elettronici e componenti).

2. L'organismo LEM - Laboratorio EMC, con sede legale in via Caduti di Melissa n. 14 - 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

apparecchiature industriali;

apparecchiature mediche e scientifiche;

apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

apparecchi didattici elettronici.

3. L'organismo Protecno S.r.l., con sede legale in via Alessandro Gherardesca, 5 - 56014 Ospedaletto (Pisa), sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

apparecchiature industriali;

apparecchiature mediche e scientifiche;

apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

apparecchi didattici elettronici.

4. L'organismo Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie delle informazioni, con sede legale in viale America, 201 - 00144 Roma, sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legisla-

tivo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;

ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva.

5. L'organismo Nemko Alflab S.p.a., con sede legale in via Trento e Trieste 116 - 20046 Biassono (Milano), sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

apparecchiature industriali;

apparecchiature mediche e scientifiche;

elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;

ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

apparecchi didattici elettronici;

reti ed apparecchiature di telecomunicazioni (limitatamente ad apparecchi terminali di telecomunicazioni).

Roma, 27 settembre 1999

Il direttore generale
per la regolamentazione
e la qualità dei servizi
TILLI

Il dirigente generale
per lo sviluppo produttivo
e la competitività
VISCONTI

99A8870

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 22 luglio 1999.

Nomina di un membro del comitato di sorveglianza della Camar S.p.a. (Provvedimento n. 1237).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Visto l'art. 4, lettera *f),* della legge 12 agosto 1982, n.576, istitutiva dell'ISVAP;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme relative all'ISVAP;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1990 con il quale la Comar S.p.a., con sede in Genova, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il provvedimento ISVAP del 10 agosto 1990 con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della Comar S.p.a.;

Visto il provvedimento ISVAP del 1° marzo 1996 con il quale è stata disposta l'integrazione del comitato mediante la nomina di un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che ai sensi del richiamato art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comitato di sorveglianza è costituito da tre o cinque componenti e che pertanto si ravvisa l'opportunità di far luogo all'integrazione del collegio;

Nomina

l'avv. prof. Michele Siri membro del comitato di sorveglianza della Comar S.p.a. con decorrenza dal 1° settembre 1999.

Il predetto comitato di sorveglianza risulta pertanto così composto:

dott. Alfio Lamanna, presidente;

prof. Alfredo Dani;

sig. Giovanni Croce;

dott.ssa Giuseppina Moscati;

avv. prof. Michele Siri.

Roma, 22 luglio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A8871

PROVVEDIMENTO 22 luglio 1999.

Nomina di un membro del comitato di sorveglianza della Comitas S.p.a. (Provvedimento n. 1238).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Visto l'art. 4, lettera *f)*, della legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme relative all'ISVAP;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1992 con il quale la Comitas S.p.a., con sede in Genova, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il provvedimento ISVAP del 5 agosto 1992 con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della Comitas S.p.a.;

Visto il provvedimento ISVAP del 1° marzo 1996 con il quale è stata disposta l'integrazione del comitato mediante la nomina di un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che ai sensi del richiamato art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comitato di sorveglianza è costituito da tre o cinque componenti e che pertanto si ravvisa l'opportunità di far luogo all'integrazione del collegio;

Nomina

l'avv. Tommaso Galletto membro del comitato di sorveglianza della Comitas S.p.a. con decorrenza dal 1° settembre 1999.

Il predetto comitato di sorveglianza risulta pertanto così composto:

dott. Gianluigi Albano, presidente;

dott. Corrado Ruggeri;

sig. Andrea Gaggero;

dott. Felice Lopresto

avv. Tomaso Galletto.

Roma, 22 luglio 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A8872

PROVVEDIMENTO 6 agosto 1999.

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Pan Ass S.p.a. (Provvedimento n. 1253).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Visto l'art. 4, lettera *f)*, della legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme relative all'ISVAP;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1986, con il quale la Pan Ass S.p.a., con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il provvedimento ISVAP del 19 gennaio 1987, con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della Pan Ass S.p.a. e ne è stato nominato presidente l'avv. Sergio Antonini;

Visti i provvedimenti ISVAP del 24 ottobre 1990 e del 1° marzo 1996 con i quali è stata modificata la composizione del predetto comitato;

Vista la nota in data 4 agosto 1999, con la quale è stato comunicato il decesso dell'avv. Sergio Antonini;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dello stesso;

Nomina

il dott. Francesco Beato presidente del comitato di sorveglianza della Pan Ass S.p.a.

Il predetto comitato di sorveglianza risulta pertanto così composto:

dott. Francesco Beato, presidente;

sig. Marco Mastrangelo;

ing. arch. Gilberto Dialuce.

Roma, 6 agosto 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A8873

PROVVEDIMENTO 6 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto sociale della società Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 1303).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla società Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.a., con sede in Roma, corso d'Italia n. 33, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 27 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della società Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 6, 12, 16, 20 e 25 dello statuto sociale, nonché agli articoli 1, 2 e 24 del regolamento assembleare, costituente parte integrante dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della società Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate ai seguenti articoli dello «statuto»:

Art. 6.

Assemblea degli azionisti

Modifica del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano.

Art. 12.

Consiglio di amministrazione

Modifica delle modalità di convocazione del consiglio di amministrazione, introduzione della possibilità, per i partecipanti alla riunione, di intervenire a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo: modalità.

Art. 16.

Consiglio di amministrazione

Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale da parte del consiglio di amministrazione in ordine all'attività svolta ed alle operazioni di maggiore rilievo, effettuate dalla società o dalle società controllate, in potenziale conflitto di interessi: modalità.

Art. 20.

Collegio sindacale

Nuova procedura per la nomina del collegio sindacale - Sistema delle liste: modalità.

Art. 25.

Disposizioni generali

Introduzione del regolamento assembleare, quale parte integrante lo statuto sociale, nonché con le modifiche apportate ai seguenti articoli del «Regolamento assembleare»:

Art. 1 *(Disposizioni preliminari).* — Regolamento assembleare quale «parte integrante dello statuto sociale ai sensi dell'art. 25.1 dello stesso statuto».

Art. 2 *(Della costituzione dell'assemblea).* — Previsione dell'obbligo di presentazione di certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato, per l'intervento in assemblea.

Art. 24 *(Disposizioni finali).* — Modifica del regolamento assembleare a seguito di deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A8647

PROVVEDIMENTO 6 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto sociale delle Assicurazioni generali S.p.a., in Trieste. (Provvedimento n. 1304).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Assicurazioni generali S.p.a., con sede in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 2, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 30 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti delle Assicurazioni generali S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 8, 10, 11, 15 e 16 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale delle Assicurazioni generali S.p.a., con sede in Trieste, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 8.

Capitale sociale e azioni

Abrogazione dei periodi secondo e terzo del primo comma dell'art. 8 in tema di disciplina dei certificati azionari.

Ampliamento della delega attribuita al consiglio di amministrazione in materia di aumento del capitale sociale: nuovo termine «fino al giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2004».

Attribuzione, al consiglio di amministrazione, della facoltà di aumentare capitale sociale anche mediante emissione di azioni ordinarie da assegnare individualmente ai dipendenti della società, in conformità all'art. 46 dello statuto sociale.

Art. 10.

Capitale sociale e azioni

Abrogazione del secondo comma relativo alla voltura ed all'eventuale frazionamento delle azioni a seguito della morte di un socio.

Art. 11.

Capitale sociale e azioni

(*) Nuovo tenore dell'art. 11, sostitutivo della precedente disciplina in tema di furto, smarrimento o distruzione dei certificati azionari.

Intestazione delle azioni a nome dell'avente causa nel caso di successione a titolo universale. Previsione dell'intestazione delle azioni, in ogni momento, a nome di persona determinata.

Art. 15.

Organi della società - Assemblea

Modalità di convocazione dell'assemblea: avviso pubblicato con le modalità e nei termini di legge. Soppressione dell'inciso «Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza».

Art. 16.

Organi della società - Assemblea

Nuove modalità in tema di diritto di intervento in assemblea: «coloro che ne sono legittimati e comprovano il loro diritto nelle forme di legge».

Soppressione dell'espressione: «Per intervenire all'assemblea gli azionisti debbono depositare le azioni, nei modi stabiliti dall'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A8648

PROVVEDIMENTO 6 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto sociale de La Fondiaria assicurazioni S.p.a., in Firenze. (Provvedimento n. 1305).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, piazza della Libertà n. 6, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 10 febbraio 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti de La Fondiaria assicurazioni S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 7, 11, 12, 14, 19, 23, 32, 35 e 36 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale de La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, le modifiche apportate agli articoli:

Art. 7 *(Capitale - Azioni)*. — Previsione del mantenimento dei diritti, per le azioni di risparmio, già ad esse attribuite dalla legge e dallo statuto, in caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio emesse dalla società.

Informativa, da parte del consiglio di amministrazione, al rappresentante comune degli azionisti di risparmio, in ordine alle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni medesime: modalità.

Art. 11 *(Assemblee)*. — Rinvio, per le nuove modalità di nomina dei sindaci, al successivo art. 32.

Art. 12 *(Assemblee)*. — Introduzione di nuove modalità, per gli azionisti, di farsi rappresentare in assemblea mediante rilascio di delega scritta, senza il tramite di altro azionista avente diritto ad intervenirvi, salve le limitazioni previste (oltre che dalla legge) dalle disposizioni normative in materia di raccolta o sollecitazione di deleghe di voto.

Art. 14 *(Assemblee)*. — Introduzione di nuove modalità di votazione in presenza di diverse deliberazioni alternative tra loro, relative al medesimo argomento: validità della maggioranza per l'approvazione.

Art. 19 *(Amministrazione)*. — Introduzione dell'obbligo, per il consiglio di amministrazione, di riferire tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e/o dalle società controllate, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità.

Art. 23 *(Amministrazione)*. — Introduzione della possibilità, per i partecipanti alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di collegamento audiovisivo: condizioni.

Art. 32 *(Collegio sindacale e società di revisione)*. — Nuova procedura per la nomina del collegio sindacale. Sistema delle liste: modalità;

Art. 35 *(Bilancio)*. — Esclusione della possibilità di riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, se non per la parte della perdita che ecceda il valore complessivo delle altre azioni.

Art. 36 *(Bilancio)*. — Previsione dell'estensione dei dividendi a qualsiasi categoria di azioni: conseguenze in caso di mancato reclamo entro i termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A8650

PROVVEDIMENTO 6 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto sociale della Compagnia italiana di previdenza assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Italiana assicurazioni S.p.a.), in Milano. (Provvedimento n. 1306).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Compagnia italiana di previdenza assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Italiana assicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, via della Chiusa n. 15, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 28 gennaio 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Compagnia italiana di previdenza assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Italiana assicurazioni S.p.a.) che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 3, 7, 8 (abrogato e sostituito *ex novo*), 10, 11, 12, 17, 23, 24 e 25 dello statuto sociale, nonché la soppressione dell'art. 9 e la conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello statuto sociale (contraddistinti dal n. 10 al n. 28 che assumono il numero immediatamente precedente);

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Compagnia italiana di previdenza assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Italiana assicurazioni S.p.a.), con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli: 3, 7, 8 (abrogato e sostituito *ex novo*), 10, 11, 12, 17, 23, 24 e 25 dello statuto sociale, con la soppressione dell'art. 9 e la conseguente rinumerazione degli articoli successivi (contraddistinti dal n. 10 al n. 28 che assumono il numero immediatamente precedente). In particolare:

Art. 3 *(Denominazione - Oggetto - Sede - Durata).* — Modifica della suddivisione dell'attività sociale tra gestione danni e vita (eliminazione delle precedenti sezioni A e B).

Art. 7 *(Capitale sociale - Azioni).* — Facoltà di aumentare il capitale sociale, a seguito di deliberazione assembleare, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni preesistenti, nonché con conferimenti di beni (ex art. 8, abrogato e qui trasferito integralmente all'ultimo comma).

Art. 8 *(Capitale sociale - Azioni).* — Attribuzione al consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale fino a L. 30.000.000.000 nonché di emettere, in una o più volte, obbligazioni, anche convertibili: modalità e limiti (Nuovo tenore dell'art. 8, abrogato come sopra e sostituito con il presente testo).

Abrogazione dell'art. 9 *(Assemblea).* — Rappresentanza dell'assemblea regolarmente convocata e costituita.

Ex art. 10, rinumerato art. 9 *(Assemblea).* — Convocazione dell'assemblea: luoghi. Eliminazione del termine «...dell'Unione europea».

Ex art. 11, rinumerato art. 10 *(Assemblea).* — Modifica del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano oppure quando la compagnia, autorizzata anche all'esercizio dell'attività riassicurativa, la eserciti in misura rilevante.

Ex art. 12, rinumerato art. 11 *(Assemblea).* — Rinvio alle norme di legge per l'intervento e la rappresentanza in assemblea.

Ex art. 17, rinumerato art. 16 *(Amministrazione della società).* — Nuovo tenore dell'articolo, modificato in toto.

Modifica delle modalità di convocazione del consiglio di amministrazione.

Introduzione della possibilità di partecipare e assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione anche in video-conferenza: condizioni.

Obbligo di informativa, da parte degli amministratori con delega di poteri, al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, in merito all'attività

svolta nell'esercizio delle deleghe, con particolare riferimento alle operazioni più rilevanti effettuate dalla società o dalle società controllate ed a quelle in potenziale conflitto di interesse.

Previsione dell'estensione ai membri del collegio sindacale di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Ex art. 23, rinumerato art 22 *(Collegio sindacale).* — Nuovo tenore dell'articolo, modificato in toto.

Nuova procedura per la nomina del collegio sindacale - Sistema delle liste: modalità.

Ex art. 24, rinumerato art. 23 *(Bilancio e utili).* — Nuovo tenore dell'articolo, modificato in toto, fatta eccezione per il termine di chiusura dell'esercizio sociale, rimasto invariato.

Eliminazione del secondo periodo del primo comma e dell'intero secondo comma dall'ex art. 24.

Ex art. 25, rinumerato art. 24 *(Bilancio e utili).* — Assegnazione al capitale degli utili netti di esercizio, dedotta la quota di riserva legale.

Eliminazione dell'inciso «... fatta deduzione delle quote ... per ciascuna delle due sezioni A e B».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A8651

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 1999.

Approvazione della scissione della B.P.B. Assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1316).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969; n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilàà civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale e l'art. 76 che prevede l'approvazione delle fusioni e scissioni, delle relative modalità e delle nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i),* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicurative (e, per estensione, in materia di scissioni, giusto il disposto di cui all'art. 76, comma 7, del D. Lgs. n. 175/1995), comprese le modalità della fusione (scissione) e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale in data 13 febbraio 1987 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla B.P.B. Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 14 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della B.P.B. Assicurazioni S.p.a. che ha approvato il progetto di scissione parziale della società da attuarsi mediante trasferimento di parte del patrimonio sociale, rappresentato dalla partecipazione totalitaria nella B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.a. e da liquidità, a favore della costituenda B.P.B. Partecipazioni Assicurative S.p.a., nonché le relative modalità di attuazione e le nuove norme statutarie;

Vista l'istanza in data 1° luglio 1999 con la quale la B.P.B. Assicurazioni S.p.a. ha chiesto l'approvazione della scissione parziale nonché delle relative modalità di attuazione e delle nuove norme statutarie;

Visto il decreto in data 15 maggio 1999 con il quale il Tribunale di Milano, ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni stabilite dalla legge, ha ordinato l'iscrizione della sopraindicata delibera assembleare nel registro delle imprese;

Accertato che nei termini di legge non sono pervenute opposizioni da parte di terzi creditori all'esecuzione dell'operazione di cui trattasi, così come previsto dall'art. 2503 c.c.;

Accertato che la B.P.B. Assicurazioni S.p.a., tenuto conto della scissione, dispone di mezzi patrimoniali sufficienti alla copertura del margine di solvibilità da costituire;

Rilevato che l'operazione di scissione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Vista la successiva delibera assunta in data 9 settembre 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della B.P.B. Assicurazioni S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'art. 3 dello statuto sociale relativa al trasferimento della sede sociale;

Rilevata la conformità delle nuove norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Acquisito il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 30 settembre 1999;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la scissione parziale della B.P.B. Assicurazioni S.p.a. da attuarsi mediante trasferimento di parte del proprio patrimonio sociale, rappresentato dalla partecipazione totalitaria nella B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.a. e da liquidità, a favore della costituenda B.P.B. Partecipazioni Assicurative S.p.a., con le relative modalità di attuazione.

Art. 2.

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della B.P.B. Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 3 *(Denominazione - Oggetto - Sede - Durata).* — Trasferimento della sede della società da Milano, viale Monza n. 265 a Milano, piazzale Fratelli Zavattari n. 12.

Art. 6 *(Capitale sociale).* — Riduzione del capitale sociale da L. 59.500 milioni a L. 27.500 milioni a fronte di scissione parziale con trasferimento di parte del patrimonio sociale della società a favore della B.P.B. Partecipazioni assicurative S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A8857

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

DECRETO RETTORALE 26 luglio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 95, che dispone che l'ordinamento dei corsi di laurea venga disciplinato dagli Atenei con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 341/1990 in conformità a criteri generali definiti con uno o più decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art 17, comma 119, della legge n. 127/1997 che ha disposto l'abrogazione della funzione consultiva del Consiglio universitario nazionale in materia di inserimento in statuto di nuovi corsi di laurea o di diploma;

Vista la nota di indirizzo sull'autonomia didattica delle università, emanata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 giugno 1998, nelle more della disciplina attuativa dell'art. 17, commi 95 e seguenti, della legge n. 127/1997;

Vista la delibera del senato accademico del 17 giugno 1998, con la quale sono state approvate le diverse iniziative ricomprese nella programmazione triennale 1998/2000;

Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, espresso nella seduta del 9 luglio 1998;

Vista la delibera del senato accademico del 29 luglio 1998, con la quale è stata approvata la modifica dello statuto per l'istituzione e l'attivazione, dall'anno accademico 1998/1999, presso la sede di Reggio Emilia, nell'ambito della costituenda facoltà di agraria, del corso di laurea, a carattere innovativo, in «Scienze e tecnologie agrarie»;

Visto il parere favorevole alla modifica di statuto sopracitata espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 29 luglio 1998;

Vista la richiesta formulata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in data 3 giugno 1999, di modificare l'ordinamento didattico del primo biennio del corso di laurea in «Scienze e tecnologie agrarie»;

Vista la delibera del senato accademico, nella seduta dell'8 luglio 1999, con la quale è stata approvata la modifica dell'ordinamento didattico del primo biennio del corso di laurea in «Scienze e tecnologie agrarie»;

Visto il parere favorevole alla modifica sopracitata espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta dell'8 luglio 1999;

Considerata l'opportunità di modificare l'ordinamento didattico del primo biennio del corso di laurea in «Scienze e tecnologie agrarie»;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, nella parte relativa all'ordinamento didattico del primo biennio del corso di laurea, a carattere innovativo, in «Scienze e tecnologie agrarie», è modificato come segue:

TITOLO II

(Omissis).

ORDINAMENTO DELLE FACOLTÀ

(Omissis).

CAPO IX

Facoltà di agraria (sede di Reggio Emilia)

(Omissis).

CORSO DI LAUREA IN «SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE»

(Omissis).

Art. 36 *(Piano didattico del ciclo biennale).* — L'insegnamento è organizzato in corsi monodisciplinari e/o integrati (C.I.).

C.I. Matematica (ore 100):
istituzioni di matematiche A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, ore 50;
matematica discreta A01B, A01C, ore 50.

C.I. Biologia vegetale (ore 100):
biologia vegetale E01A, E01C, ore 50;
botanica sistematica E01B, ore 50.

C.I. Chimica (ore 150):
chimica generale e inorganica C03X, ore 50;
chimica organica C05X, ore 50;
chimica analitica C01A, ore 50;
genetica E11A, ore 100.

C.I. Fisica (ore 100):
fisica B01B, ore 50;
laboratorio di fisica B01B, ore 50.

C.I. Biologia animale (ore 100):
zoologia generale E02A, ore 50;
zoologia agraria E02A, ore 50.

C.I. Biochimica (ore 100):
biochimica E05A, ore 50;
enzimologia E05A, ore 50;
economia agraria G01X, ore 50.

C.I. Scienze del suolo (ore 100):
geochimica D03C, ore 50;
geopedologia D02B, ore 50.

C.I. Microbiologia (ore 100):
microbiologia generale E11B, ore 50;
microbiologia agroalimentare G08B, ore 50.

C.I. Fisiologia (ore 100):
fisiologia generale E04A, ore 50;
fisiologia vegetale E01E, ore 50.

Corso di lingua.

Corsi obbligatori per l'ammissione al triennio di scienze e tecnologie agrarie:

C.I. Fisiologia (ore 100): fisiologia generale (ore 50) E04A; fisiologia delle piante coltivate (ore 50) E01E.

C.I. Scienze del suolo (ore 100): D02A, D02B, G07A:
ecologia (ore 50) E03A;
economia agraria (ore 50) G01X;
statistica (ore 50) S01A, S01B.

C.I. Biochimica (ore 100):
biochimica E05A, ore 50;
enzimologia E05A, ore 50.

Genetica (ore 100) E11X.

Corso di lingua.

Corsi obbligatori per l'ammissione al triennio di scienze e tecnologie delle produzioni animali statistica (ore 50) S01A, S01B.

C.I. Sistemi animali (ore 150): anatomia degli animali domestici (ore 50) V30A; fisiologia generale (ore 50) E04A; fisiologia comparata (ore 50) E04A.

Ecologia (ore 50) E03A.

Economia agraria (ore 50) G01X.

Agronomia coltivazione e produzione foraggi (ore 50) G02A.

C.I. Biochimica (ore 100):
biochimica E05A, ore 50;
enzimologia E05A, ore 50.

Genetica (ore 100) E11X.

Corso di lingua.

Corsi obbligatori per l'ammissione al triennio di scienze e tecnologie alimentari.

Statistica (ore 50) S0lA, S01B.

C.I. Fisiologia dell'alimentazione (ore 100): fisiologia della nutrizione (ore 50) E04A; scienza dell'alimentazione (ore 50) E06B.

C.I. Chimica II (ore 150): chimica organica II (ore 100) C05X; chimica fisica (ore 50) C02X; economia agraria (ore 50) G01X.

C.I. Biochimica (ore 100):
biochimica E05A, ore 50;
enzimologia E05A, ore 50.

Genetica (ore 100) E11X.

Corso di lingua.

Corsi obbligatori per l'ammissione al triennio di biotecnologie agrarie vegetali.

Immunologia (ore 50) F04X.

Microbiologia (ore 100) F05X.

Biologia molecolare (ore 150) E04B, E05A.

Tecnologia cellul. e biomol. (ore 100) E13X.

Chimica fisica (ore 50) C02X.

Legislazione farmaceutica (ore 50) C08X.

C.I. Biochimica (ore 100):
biochimica E05A, ore 50;
enzimologia E05A, ore 50.

Genetica (ore 100) E11X.

Corso di lingua.

Modena, 26 luglio 1999

Il rettore: CIPOLLI

99A8684

DECRETO RETTORALE 26 luglio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente al corso di laurea in biotecnologie.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 95, che dispone che l'ordinamento dei corsi di laurea venga disciplinato dagli atenei con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 341/1990 in conformità a criteri generali definiti con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 17, comma 101, della citata legge n. 127/1997, in base al quale, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95 del medesimo articolo, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge;

Visto l'art 17, comma 119, della legge n. 127/1997, che ha disposto l'abrogazione della funzione consultiva del Consiglio universitario nazionale in materia di inserimento in statuto di nuovi corsi di laurea o di diploma;

Vista la delibera del senato accademico del 17 giugno 1998, con la quale sono state approvate le diverse iniziative ricomprese nella programmazione triennale 1998/2000;

Visto il decreto rettorale 8 giugno 1998, n. 35, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 2 luglio 1998 , con il quale si è provveduto alla modifica dello statuto di autonomia dell'Università di Modena ai fini della trasformazione dell'Ateneo in «Università degli studi di Modena e di Reggio Emilia»;

Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, espresso nella seduta del 9 luglio 1998;

Vista la delibera del senato accademico, nella seduta del 29 luglio 1998, con la quale è stata approvata la modifica dello statuto dell'Università per l'istituzione, presso la sede di Reggio Emilia, della facoltà di agraria;

Visto il parere favorevole alla modifica di statuto sopracitata espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 29 luglio 1998;

Vista la richiesta formulata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, nella seduta del 24 giugno 1999;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato tecnico coordinatore del corso di laurea interfacoltà in biotecnologie nella seduta del 25 giugno 1999;

Vista la delibera del senato accademico, nella seduta del 21 luglio 1999, con la quale è stata approvata la modifica dello statuto per l'istituzione e l'attivazione, presso la sede di Reggio Emilia, dall'anno accademico 1999/2000, nell'ambito della costituenda facoltà di agraria, del corso di laurea in «Biotecnologie - indirizzo Biotecnologie agrarie vegetali»;

Visto il parere favorevole alla modifica di statuto sopracitata espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 21 luglio 1999;

Considerata l'opportunità di istituire e attivare, dall'anno accademico 1999/2000, presso la sede di Reggio Emilia, il corso di laurea in «Biotecnologie - indirizzo Biotecnologie agrarie vegetali», nell'ambito della costituenda facoltà di agraria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia è modificato come segue, al fine di istituire il corso di laurea in «Biotecnologie - indirizzo Biotecnologie agrarie vegetali»; nell'ambito della costituenda facoltà di agraria:

«TITOLO II

ORDINAMENTO DELLE FACOLTÀ

(Omissis).

CAPO XI

Facoltà di agraria (sede di Reggio Emilia)

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

(Omissis).

CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE
INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE AGRARIE VEGETALI

Art. 1 *(Istituzione, durata e finalità).* — Il corso di laurea in Biotecnologie con indirizzo agrarie vegetali ha la durata di cinque anni ed è articolato in un biennio e in un triennio il biennio è comune ai seguenti indirizzi: biotecnologie industriali (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali), biotecnologie mediche (facoltà di medicina e chirurgia), biotecnologie farmaceutiche (facoltà di farmacia), biotecnologie agrarie vegetali, (facoltà di agraria) e biotecnologie veterinaria (facoltà di medicina veterinaria).

L'ordinamento degli studi di Biotecnologie agrarie vegetali dovrà fornire al laureato specifiche competenze: il biotecnologo agrario vegetale dovrà essere in grado di modificare con tecniche innovative la capacità produttiva qualitativa e quantitativa della pianta in relazione alle condizioni ambientali e colturali tenendo conto della utilizzazione del prodotto in termini alimentari ed industriali.

Il corso di laurea è attivato nella facoltà di agraria.

L'università indicherà nel regolamento didattico d'ateneo le modalità per la collaborazione tra le facoltà interessate nella finalità di un pieno utilizzo delle risorse umane e strutturali disponibili o acquisibili.

Il corso di laurea è articolato in aree irrinunciabili comuni a tutti gli indirizzi ed in aree specifiche caratterizzanti i diversi indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni legislative. Il numero degli iscrivibili al corso di laurea è stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio della struttura didattica in base alle esigenze del mercato del lavoro e alla disponibilità delle risorse.

L'accesso al primo anno del corso di laurea, nei limiti dei posti stabiliti è subordinato al superamento di un esame le cui modalità vengono pubblicizzate nel manifesto degli studi.

Art. 2 *(Articolazione dei corsi).* — Il corso di laurea si svolge per corsi monodisciplinari e integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi didattici indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari corrispondenti. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'impegno didattico complessivo è di circa 3200 ore, 1250 delle quali sono comuni per tutti gli indirizzi delle diverse facoltà. Delle restanti ore, da un minimo di 450 ad un massimo di 900 ore, a seconda dell'indirizzo prescelto, sono riservate al consiglio della struttura didattica per specifiche esigenze formative. L'attività didattica deve essere svolta, per almeno il 25%, sotto forma di attività tecnico-pratiche.

Ogni anno di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. È possibile, tuttavia, svolgere corsi aventi una durata di circa 50 ore. Della commissione d'esame fanno parte tutti i docenti del corso integrato.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver sostenuto un numero di esami non inferiore a 26 né superiore a 32. Lo studente dovrà dimostrare di aver appreso la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica.

L'attività di laboratorio, nonché la preparazione della tesi di laurea potranno essere svolte, in parte, anche all'esterno dell'Università presso qualificate istituzioni italiane e straniere, pubbliche e private, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di ricerca o di progettazione.

Le ore di insegnamento previste sono riportate nel successivo art. 4, sia per quanto riguarda le aree fondamentali comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea in biotecnologie che per quanto riguarda le aree caratterizzanti ogni specifico indirizzo.

Art. 3 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11, della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio della struttura didattica:

a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno;

b) definisce il piano di studi ufficiali del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

c) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati che costituiscono le singole annualità, la cui denominazione dovrà essere desunta dai settori scientifico disciplinari. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

f) indica il numero dei corsi di cui lo studente deve avere superato la relativa prova di valutazione al fine

di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 4 *(Articolazione del corso di laurea in aree formative).* — Le aree culturali sono suddivise in aree comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea e in aree specifiche caratterizzanti il singolo indirizzo che si aggiungono integrandosi alle aree comuni e costituiscono il completamento della laurea in biotecnologie.

L'area 12, farmacologia generale, è obbligatoria per gli indirizzi: biotecnologie farmaceutiche, biotecnologie mediche e biotecnologie veterinarie. Per gli altri indirizzi le ore relative possono essere utilizzate dal consiglio della struttura didattica per integrare le aree comuni o per specifiche esigenze dei singoli indirizzi.

AREE FONDAMENTALI COMUNI PER TUTTI GLI INDIRIZZI DEL CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE

1. *Area matematica:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e dell'analisi numerica, con padronanza di quegli strumenti di calcolo e di metodologia che trovano applicazione nella formulazione quantitativa di modelli matematici dei processi di livello cellulare e biomolecolare. Gli argomenti suddetti vengono illustrati con una formulazione orientata ad una descrizione algoritmica e quindi molto legata all'uso del calcolatore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di aver acquisito i concetti di informatica e statistica applicati ai problemi di natura biotecnologica, nonché aspetti tecnologici in relazione alle strumentazioni deputate alla valutazione quantitativa di analisi e di funzioni biologiche.

Settori scientifico-disciplinari: A02A, A02B, A04A, K05A, K05B, K06X, S01B.

2. *Area fisica:* 100 ore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la formulazione classica dei grandi settori della fisica (meccanica, termodinamica, ottica ed elettromagnetismo) che sono alla base della comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. Deve inoltre acquisire le conoscenze di fisica moderna per quanto attiene ai principi della meccanica quantistica ed ondulatoria con riferimento alla struttura della materia ed all'interazione radiazione-materia. Allo studente dovranno anche essere impartite le basi teoriche per lo studio di alcune metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici. Una particolare attenzione riceveranno le attività di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: B01A, B01B.

3. *Area chimica:* 200 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver appreso le conoscenze fondamentali della chimica generale (struttura e proprietà degli elementi, natura del legame chimico, termodinamica chimica, cinetica chimica, elettrochimica) e della chimica inorganica. Lo studente inoltre deve acquisire le conoscenze di base della chimica organica (proprietà delle diverse classi di composti, principali reazioni organiche) con particolare attenzione alle molecole di interesse biologico ed alle sostanze chimiche organiche naturali. In fine egli deve acquisire le basi metodologiche e tecnico-sperimentali per le sintesi organiche.

Gli studenti dovranno approfondire lo studio delle proprietà delle molecole inorganiche ed organico-biologiche di interesse biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari: C02X, C03X, C05X.

4. *Area biologica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere gli elementi fondamentali della biologia generale e cellulare con particolare riferimento alle nozioni necessarie per la preparazione della ricerca ed alla produzione biotecnologica. Lo studente deve essere in grado di riconoscere gli elementi distintivi delle diverse forme di vita, costituenti essenziali degli organismi viventi e le diverse forme di riproduzione e sviluppo. Deve inoltre conoscere le funzioni dei diversi compartimenti ed organelli cellulari, la replicazione è l'espressione dell'informazione genica ed il flusso di energia nel contesto metabolico. Lo studente deve inoltre conoscere il ruolo funzionale delle diverse strutture nell'organizzazione della cellula e nei rapporti di questa con l'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: E02A, E06X, E11A.

5. *Area genetica:* 100 ore.

Lo studente deve conoscere gli elementi fondamentali della genetica generale e molecolare. Deve saper descrivere il materiale genetico nelle diverse organizzazioni genomiche, cromosomiche e geniche, le relative forme mutate e le modalità della loro trasmissione ereditaria, asessuata e sessuata, nei virus, nei batteri e negli eucarioti inferiori e superiori.

Lo studente deve inoltre conoscere le basi molecolari della ricombinazione genica e dei processi che mediante il trasferimento genico permettono la modificazione dal corredo genetico di procarioti ed eucarioti.

Settori scientifico-disciplinari: E11A, E06X, F03X, G04X.

6. *Area microbiologica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione strutturale e molecolare e alle funzioni di microrganismi pro- ed eucarioti, con particolare riguardo ai fattori che ne regolano la crescita, la moltiplicazione e le attività metaboliche. Egli deve, inoltre, acquisire conoscenza di organizzazione strutturale e molecolare dei virus, nonché della loro attività e replicazione.

Settori scientifico-disciplinari: E11B, F05X, G08B, V32A.

7. *Area immunologica:* 50 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza dai meccanismi fondamentali a livello cellulare e molecolare del sistema immunitario e della sua regolazione come deve apprendere le metodologie atte ad evocare una risposta immunitaria utile ad essere impiegata nelle biotecnolo-

gie. Deve altresì apprendere i principi fondamentali e le tecnologie per l'applicazione di sistemi immunitari all'analisi di epitopi specifici.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, V31A.

8. *Area biochimica:* 150 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze fondamentali della struttura e funzione dei maggiori componenti cellulari con particolare riguardo alle proteine nei loro ruoli strutturale a catalitico e alle membrane cellulari e ai loro ruoli fondamentali, della bioenergetica e del metabolismo ossidativo; dei metabolismi dei carboidrati, lipidi, aminoacidi; dei meccanismi fondamentali dal trasferimento dell'informazione genetica e del suo controllo; dei meccanismi di trasduzione ed amplificazione dei segnali delle cellule a diversa complessità evolutiva.

Deve inoltre possedere le basi sperimentali e metodologiche per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi di regolazione metabolica.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05C.

9. *Area tecnologia cellulari e biomolecolari:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere e saper applicare le tecnologie di colture cellulari per la propagazione di linee stabilizzate o di colture primarie. Deve saper coltivare ed isolare i virus, i microrganismi procarioti ed eucarioti. Deve conoscere le diverse procedure per la trasformazione e trasfezione cellulare e saperle applicare. Deve conoscere la tecnologia del DNA ricombinante per poter donare frammenti specifici da genoteche genomiche o di e DNA, per poterli subclonare, amplificare ed analizzare attraverso mappe di restrizione e sequenza. Deve conoscere i vettori di espressione procariotici ed eucariotici per poterli utilizzare nella ricerca e nella produzione di molecole con interesse scientifico ed applicativo.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E06X, G08B.

10. *Area biologia molecolare:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere i principi di analisi molecolare delle macromolecole biologiche sul piano strutturistico e funzionale. Lo studente deve conoscere i principi a livello molecolare che sono alla base dei processi cellulari e differenziativi e di applicazione del DNA ricombinante per la generazione di cellule ed organismi geneticamente modificati. Particolare attenzione dovrà essere data alla struttura delle proteine e ai principi di ingegneria proteica.

Settori scientifico-disciplinari: E04C, E06X.

11. *Area economico - normativa e bioetica:* 50 ore.

Lo studente deve conoscere le regolamentazioni per la organizzazione e la gestione del laboratorio, con particolare riferimento alle normative che regolano la manipolazione ed il rilascio di organismi geneticamente modificati, nonché gli aspetti deontologici derivanti dall'applicazione delle biotecnologie. Lo studente deve infine conoscere la problematica relativa alla protezione della proprietà intellettuale in campo biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari: C08X, F02X, P02A, P02B, N01X.

12. *Area farmacologica generale:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze dei meccanismi d'azione e degli effetti dei farmaci a livello cellulare e molecolare, con particolare attenzione ai meccanismi recettoriali e ai nuovi aspetti introdotti dall'impiego delle metodologie del DNA ricombinante per lo studio di molecole ad attività farmacologica. Lo studente deve avere i concetti fondamentali della tossicologia. A questo proposito deve saper valutare l'attività tossicologica dei prodotti di processi industriali con particolare riguardo all'impatto nel ciclo biologico, tossicologico e nell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: E07X, V33A.

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE AGRARIE VEGETALI

13. *Area biologia delle piante e forestali:* 100 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze della organizzazione della pianta a livello di cellula, tessuto, organo; in particolare dei meccanismi differenziativi che ne regolano lo sviluppo e ne determinano la forma in relazione a caratteristiche genetiche e a condizioni ambientali. Deve inoltre avere una conoscenza approfondita delle basi citologiche dei processi di differenziazione e di morfogenesi degli eventi che presiedono all'attività vegetativa e all'attività riproduttiva.

Settori scientifico-disciplinari: E0lD, G02A, G02B, G03A, G07A, E01E, E01C.

14. *Area biochimica delle piante agrarie e forestali:* 100 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze dei meccanismi biochimici e fisiologici, che presiedono alla determinazione della produzione primaria e al miglioramento dell'indice di raccolta. In particolare deve sviluppare la conoscenza del processo fotosintetico, dei processi nutrizionali e assimilatori e dei fattori che ne controllano l'attività anche in relazione alle condizioni colturali ed ambientali. Deve inoltre avere una conoscenza approfondita delle basi biochimiche e fisiologiche che presiedono allo sviluppo coordinato della pianta e dei meccanismi implicati nelle risposte di adattamento, resistenza, sofferenza e riparo in risposta a stress biotici ed abiotici. Lo studente deve acquisire inoltre le conoscenze dei meccanismi che presiedono ai fenomeni di senescenza della pianta e dei suoi organi (foglie, frutti, semi) e al loro controllo, anche in relazione alla conservabilità dei prodotti.

Settori scientifico-disciplinari: G07A, E01E.

15. *Area scienza e tecnica delle coltivazioni:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze dei fattori colturali che condizionano la produttività della pianta e il suo ciclo vegetativo e produttivo. Deve inoltre approfondire gli aspetti strutturali e funzionali delle piante in comunità legati alla produttività primaria e al miglioramento dell'indice di raccolta anche in relazione a realtà ambientali diverse e a condizioni di stress biotici ed abiotici. Lo studente deve infine conoscere gli aspetti positivi e negativi sulla produzione delle consociazioni e la conoscenza comparativa dei cicli fenologici.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G02B, G02C, G03A.

16. *Area microbiologia agraria:* 100 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di morfologia di struttura, di funzioni e di variabilità genetica dei vari meccanismi (pro- ed eucarioti) utili e dannosi, dei virus e delle altre entità molecolari (viroidi, virusoidi, acidi nucleici satelliti, prioni, ecc.); i principi e le caratteristiche della loro moltiplicazione e riproduzione; i sistemi, le tecniche e i mezzi di coltivazione nonché le tecniche di manipolazione e di clonaggio genetico. Deve inoltre conoscere i meccanismi di base dei processi di simbiosi, antagonismo e competizione nei processi di interazione con le piante nonché le nozioni di ecologia microbica.

Settori scientifico-disciplinari: G08B, G06B.

17. *Area difesa della coltura:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze delle biocenosi, dei processi di malattia da fattori diversi (interazioni pianta-patogeni diversi: microrganismi, virus) quelli di fitomizia e di fitofagia (interazioni pianta-fitomizi, pianta-fitofagi), degli stress ambientali (interazioni pianta-fattori chimici), delle interazioni fra i vari microrganismi e virus fitopatogeni e tra questi e l'ambiente. Lo studente deve acquisire le nozioni generali di entomologia agraria individuando gli aspetti positivi e negativi delle interazioni tra artropodi e/o insetti, approfondendo le conoscenze morfologiche fisiologiche e quelle legate al ciclo biologico. Lo studente deve inoltre conoscere la resistenza genetica delle piante alle avversità biotiche e abiotiche; in particolare la induzione di resistenza e l'individuazione, selezione e manipolazione di microrganismi antagonisti e competitori verso gli agenti patogeni. Infine deve conoscere i principi e i mezzi di prevenzione, di lotta e di terapia delle avversità biotiche.

Settori scientifico-disciplinari: G06A, G06B.

18. *Area chimica e biochimica dei metaboliti di interesse applicativo:* 50 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle sostanze naturali di origine vegetale che risultano avere impiego diretto o indiretto nell'industria alimentare e chimica. Lo studente deve approfondire la conoscenza dei meccanismi biochimici che presiedono alla sintesi di tali composti e alla sua regolazione anche in relazione alle variazioni delle condizioni ambientali, colturali e di stress indotto. Deve inoltre conoscere le basi genetiche del metabolismo secondario.

Settori scientifico-disciplinari: G07A, E01E.

19. *Area della genetica agraria:* 100 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze specifiche della genetica vegetale con particolare riferimento alle piante agrarie e forestali e alla conservazione e utilizzazione del germoplasma. In particolare deve conoscere le basi genetiche del differenziamento, della morfogenesi e dello sviluppo dei sistemi produttivi. Lo studente deve inoltre conoscere la genetica degli organelli subcellulari, in relazione ai processi della fotosintesi, della assimilazione dell'azoto e dell'accumulo delle sostanze di riserva.

Settori scientifico-disciplinari: G04X.

20. *Area delle biotecnologie vegetali:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base e le metodologiche biotecnologiche relative al miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni vegetali. Lo studente deve essere in grado di identificare i geni utili per la capacità produttiva e la difesa della pianta, di possedere le metodologie per il loro trasferimento e di costruire mappe genetiche con l'uso di marcatori molecolari allo scopo di valutare il germoplasma per la sua conservazione ed utilizzazione nei programmi di miglioramento genetico. Lo studente deve inoltre imparare a costruire ed utilizzare sonde molecolari e metodologie immunobiologiche.

Settori scientifico-disciplinari: G04X, G02A, G02B, G02C, G03A, G06A, G06B, E01E.

21. *Area dell'economia e gestione aziendale:* 100 ore.

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze economiche e gestionali necessarie alla pianificazione e gestione dei progetti di ricerca e sviluppo delle biotecnologie e del loro trasferimento operativo, con attenzione agli aspetti di regolamentazione, certificazione e di brevetto.

Settori scientifico-disciplinari: G01X.

Modena, 26 luglio 1999

Il rettore: CIPOLLI

99A8680

DECRETO RETTORALE 17 settembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, commi 113 e 114;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che, all'art. 16, prevede l'istituzione delle scuole di specializzazione per le professioni legali dirette alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio;

Visto il decreto interministeriale 3 febbraio 1999, recante i «Criteri per l'istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali»;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 3 giugno 1998, nella quale la scuola di specializzazione per le professioni legali era stata inserita nell'ambito della programmazione triennale 1998/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato regionale di coordinamento nella seduta del 9 luglio 1998;

Richiamata la propria precedente deliberazione del 19 maggio 1999, nella quale è stato approvato il «Regolamento della scuola di specializzazione per le professioni legali istituita presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia», elaborato dalla commissione nominata dal consiglio della facoltà di giurisprudenza e presieduta dal prof. Calandra Buonaura;

Vista la richiesta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di giurisprudenza nella seduta del 20 maggio 1999;

Vista la delibera del senato accademico, nella seduta del 16 giugno 1999, con la quale è stata approvata la modifica dello statuto per l'istituzione, nell'ambito della facoltà di giurisprudenza, della «Scuola di specializzazione per le professioni legali»;

Visto il parere favorevole alla modifica di statuto sopracitata espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 16 giugno 1999;

Considerata l'opportunità di istituire, presso la facoltà di giurisprudenza, la «Scuola di specializzazione per le professioni legali»;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia è modificato come segue per l'inserimento, nell'ambito della facoltà di giurisprudenza, della «Scuola di specializzazione per le professioni legali»:

«TITOLO III

(Omissis).

Capo II

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Art. 1 *(Istituzione della scuola).* — 1. È istituita presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, la Scuola di specializzazione per le professioni legali.

2. Il funzionamento della scuola, per quanto non previsto dal presente regolamento, è retto e disciplinato dal regolamento interministeriale contenente i «Criteri per l'istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali», di cui al decreto ministeriale 3 febbraio 1999 (nel seguito regolamento interministeriale).

Art. 2 *(Finalità della scuola).* — 1. La scuola provvede alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio.

Art. 3 *(Accesso alla scuola).* — 1. L'accesso alla scuola è riservato a laureati in giurisprudenza nel numero determinato annualmente con decreto del Ministro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla scuola sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, su proposta del senato accademico.

Art. 4 *(Ammissione alla scuola).* — 1. Alla scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame indetto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nel quale sono indicati la data della prova di esame e i posti disponibili.

2. Al concorso possono partecipare coloro i quali si sono laureati in giurisprudenza in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3. Lo svolgimento del concorso e l'organizzazione delle prove sono disciplinati dall'art. 4 del regolamento interministeriale e dai decreti Ministeriali ivi previsti.

4. Sono ammessi alla scuola i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato nel concorso. In caso di parità di punteggio, è ammesso il candidato più anziano di età.

Art. 5 *(Organi della scuola).* — 1. Sono organi della scuola:

a) il consiglio direttivo;

b) il direttore.

Art. 6 *(Consiglio direttivo).* — 1. Il consiglio direttivo è composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal consiglio della facoltà di giurisprudenza nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate per i magistrati dal Consiglio superiore della Magistratura, per gli avvocati dal Consiglio nazionale forense e per i notai dal Consiglio nazionale del notariato.

2. Il consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale e dura in carica quattro anni.

I suoi componenti sono rieleggibili. In caso di cessazione di uno o più componenti del consiglio direttivo

la sostituzione avviene con decreto rettorale su designazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza nel rispetto della composizione di cui al comma precedente del presente articolo.

3. Il consiglio direttivo:

cura la gestione organizzativa della scuola;

definisce il piano di studi della scuola e la programmazione delle attività didattiche;

propone il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento;

definisce con gli organi delle sedi giudiziarie più vicine e con gli ordini professionali programmi e convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio;

propone la stipula di convenzioni con enti o soggetti esterni volte a favorire il funzionamento della scuola;

formula i giudizi per il passaggio degli studenti dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame finale;

nomina la commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione;

esercita le attribuzioni, in quanto compatibili con gli statuti di autonomia e con i regolamenti didattici di Ateneo, previste all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

assolve ad ogni altro, compito ad esso attribuito dalla legge o dai regolamenti.

4. Il consiglio direttivo, è convocato dal direttore quando vi sia la necessità di provvedere su materie di sua competenza e comunque, in via ordinaria, almeno cinque volte l'anno. La convocazione avviene mediante lettera contenente l'ordine del giorno, spedita o consegnata a mani o trasmessa via telefax o mediante posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Quando vi siano motivi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto fino a tre giorni.

5. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno nove dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o i regolamenti prescrivano una maggioranza più elevata. In caso di parità di voti prevale il voto del direttore. Della riunione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal direttore e dal segretario. Le funzioni di segretario possono essere attribuite dal consiglio direttivo ad uno dei suoi membri o al dipendente con mansioni amministrative assegnato dall'Università alla scuola.

Art. 7 *(Direttore).* — 1. Il direttore è eletto dal consiglio direttivo nel proprio seno tra i professori universitari di ruolo. Dura in carica per l'intero periodo di durata del consiglio direttivo ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

2. Nel caso di assenza o di impedimento del direttore le sue funzioni sono esercitate, dal professore universitario più anziano di ruolo componente del consiglio direttivo.

3. Il direttore ha la rappresentanza della scuola e presiede il consiglio direttivo.

4. Sono, inoltre, compiti del direttore:

promuovere l'attività della scuola;

curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo;

vigilare sull'attuazione dei programmi didattici e sul rispetto dell'ordinamento didattico della scuola;

istruire le decisioni da sottoporre alla deliberazione del consiglio direttivo;

esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge e dai regolamenti.

Art. 8 *(Funzionamento della scuola).* — 1. La scuola è struttura didattica della Università degli studi di Modena e Reggio Emilia cui contribuiscono la facoltà di giurisprudenza e il Dipartimento di scienze giuridiche.

2. L'Università garantisce il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento della scuola.

Art. 9 *(Durata della scuola, indirizzi e frequenza).* — 1. La scuola ha durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed è articolata in un anno comune e in un secondo anno diviso negli indirizzi giudiziario-forense e notarile.

2. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame per il conseguimento, del diploma di specializzazione sono subordinati al giudizio favorevole del consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche. I giudizi dovranno essere formulati entro il 31 luglio di ogni anno, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, dovranno essere pubblicati mediante affissione in apposita bacheca tenuta presso la facoltà di giurisprudenza e comunicati mediante lettera a ciascuno degli interessati. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potrà ripetere l'anno di corso una sola volta.

3. La frequenza alle attività didattiche della scuola è obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attività didattiche comportano l'esclusione dalla scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, per servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva, per gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo la valutazione del consiglio direttivo della scuola, qualora l'assenza non superi le 130 ore, spetta al consiglio direttivo stesso disporre le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni di cui al comma 1 ovvero altrimenti la ripetizione di un anno.

Art. 10 *(Piano degli studi e contenuto delle attività didattiche).* — 1. Il piano degli studi della scuola è definito dal consiglio direttivo in conformità con quanto previsto dall'allegato 1 del regolamento interministe-

riale contenente l'indicazione dell'obiettivo formativo e l'individuazione dei contenuti minimi qualificanti comuni e specifici ai due indirizzi.

2. Le attività didattiche della scuola si svolgono in conformità al piano di studi ed alla programmazione didattica definiti dal consiglio direttivo e sulla base di un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio direttivo, nel periodo ricompreso fra il mese di ottobre e il mese di aprile dell'anno successivo.

3. La durata complessiva delle attività didattiche è di 500 ore per ogni anno di corso, di cui almeno il 50 per cento è dedicato alle attività pratiche, con un limite massimo di cento ore per stages e tirocini. A partire dal mese di aprile sono programmati e attuati ulteriori attività di stages e tirocinio per un minimo di 50 ore.

4. L'attività didattica consiste in appositi moduli orari dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazione di casi, stages e tirocini, discussione pubblica di temi, redazione e discussione di atti giudiziari, atti notarili, sentenze e pareri. Dovrà essere adottata ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dello studente e che consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di problemi giuridici. Dovranno essere previste anche attività didattiche di carattere interdisciplinare.

5. Il consiglio direttivo potrà programmare lo svolgimento di attività didattiche presso studi professionali, scuole di notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato e sedi giudiziarie previ accordi o convenzioni tra l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e gli ordini professionali, le scuole del notariato e gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria.

Art. 11 *(Docenti coordinatori)*. — 1. Sulla base degli incarichi e dei contratti di insegnamento conferiti annualmente, il consiglio direttivo provvederà alla nomina dei docenti incaricati del coordinamento delle attività didattiche relative a ciascuna delle principali aree disciplinari indicate quali contenuti minimi qualificanti della scuola dall'allegato 1 del regolamento interministeriale.

Art. 12 *(Verifiche intermedie)*. — 1. Nell'ambito di ciascun anno di corso, dovranno essere previste prove di verifica volte ad accertare la preparazione raggiunta dallo studente. Essendo in funzione del giudizio complessivo del consiglio direttivo relativo al passaggio dal primo al secondo anno di corso o all'ammissione all'esame finale, le prove di verifica potranno avere anche carattere interdisciplinare.

2. Le prove di verifica potranno consistere in dissertazioni scritte o orali su questioni teoriche o casi pratici, nella redazione di atti giudiziari e notarili o di pareri, nella discussione di casi giurisprudenziali.

Al termine di ogni anno di corso, ciascun docente coordinatore di cui al precedente art. 11 dovrà far pervenire al consiglio direttivo una scheda valutativa per ciascuno studente contenente un giudizio formulato in base agli esiti delle sopraindicate verifiche e in base alla frequenza alle attività didattiche.

Art. 13 *(Esame finale)*. — 1. L'esame finale per il conferimento del diploma di specializzazione consiste in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi.

2. Per il superamento dell'esame occorre conseguire un punteggio di almeno 42 settantesimi. In caso di giudizio negativo, lo studente potrà ripetere il secondo anno di corso una sola volta, salvo che non abbia già ripetuto l'anno a seguito di giudizio sfavorevole del consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 9, comma 2.

3. La commissione per l'esame finale è composta di sette membri, di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio ed è costituita con delibera del consiglio direttivo. La commissione è presieduta dal professore universitario più anziano di ruolo.

4. Spetta alla commissione la scelta degli argomenti su cui verte la dissertazione scritta. La commissione dovrà provvedere all'indicazione di tre argomenti per l'indirizzo giudiziario-forense e tre argomenti per l'indirizzo notarile. I titoli di ciascuno degli argomenti scelti dovranno essere inseriti in una busta chiusa, firmata da tutti i componenti della commissione e numerata da 1 a 3 per gli argomenti dell'indirizzo giudiziario-forense e da 4 a 6 per gli argomenti dell'indirizzo notarile. La scelta della busta per ciascuno dei due gruppi di argomenti verrà affidata ad uno degli studenti partecipanti all'esame scelto a caso dalla commissione.

5. La prova di esame, avrà durata massima di cinque ore dal momento della dettatura del titolo.

6. La commissione esaminatrice esprimerà il suo giudizio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Dello svolgimento dell'esame e delle determinazioni assunte dalla commissione esaminatrice dovrà essere redatto apposito verbale.

Art. 14 *(Rinvio)*. — Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento interministeriale e, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni e quelle del regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia».

Modena, 17 settembre 1999

Il rettore: CIPOLLI

99A8679

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 21 settembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle Università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16;

Vista la legge 7 agosto 1980, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1983, n. 484, con il quale è stata aggiornata la tabella XIII-*ter* dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di laurea in conservazione dei beni culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987, n. 582, riguardante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in conservazione dei beni culturali;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1991 riguardante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in conservazione dei beni culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1980, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione dello statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994/1996;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dagli organi accademici di questa Università, riguardante la richiesta di istituzione del corso di laurea in conservazione dei beni culturali presso la facoltà di lettere e filosofia;

Visto il verbale n. 28 del 13 luglio 1999 con il quale il nucleo di valutazione interna di questa Università ha espresso parere favorevole alla proposta di istituzione del corso di laurea in conservazione dei beni culturali;

Visto il verbale del 22 luglio 1999 con il quale il Comitato regionale universitario di coordinamento della Calabria ha approvato l'istituzione presso l'Università degli studi della Calabria del corso di laurea sopra specificato;

Visto il regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che ha sostituito quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 267, con il quale sono stati determinati gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 1998/2000, attuativo del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. 1/98 del 16 giugno 1998;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma universitario e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico sopra specificato, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerata la necessità di procedere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

L'art. 22 del titolo I, parte II, è integrata con la laurea in conservazione dei beni culturali.

La sezione I, titolo II è così integrato:

Corsi di laurea in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere moderne, in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, in storia, in conservazione dei beni culturali.

L'art. 24 della sezione I, titolo II, è integrato con il corso di laurea in conservazione dei beni culturali.

Dopo l'art. 24, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento didattico del corso di laurea in conservazione dei beni culturali.

ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 25 *(Istituzioni e obiettivi del corso).* — Il corso di laurea in conservazione dei beni culturali è istituito presso la facoltà di lettere e filosofia. Esso si propone in particolare di sviluppare le ricerche e i contenuti di professionalità connessi in campo archeologico e storico artistico alle grandi problematiche della datazione, della stratificazione, del riuso, della fruizione, della musealizzazione e del restauro.

Art. 26 *(Accesso al corso di laurea).* — I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 27 *(Durata ed articolazione del corso di studi).* — Il corso di laurea, della durata di quattro anni, prevede il superamento di ventiquattro esami e si articola in due indirizzi: archeologico e storico artistico.

Indirizzo archeologico:

Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea dovrà frequentare gli insegnamenti e superare gli esami per un totale di ventiquattro annualità così suddivise:

4 discipline comuni;

3 discipline dell'area storica;

5 discipline di base;

5 discipline preferenziali di settore;

1 disciplina dell'area giuridica;

3 discipline dell'area delle tecniche;

2 insegnamenti (semestrali) a scelta tra quelli impartiti nelle facoltà;

2 biennalizzazioni a scelta tra le discipline di base o tra quelle individuate come preferenziali del settore.

Discipline comuni (4 annualità):

1) Letteratura italiana (L12A);

2) Letteratura latina (L07A);

3) Letteratura greca (L06C);

4) Geografia (M06A).

Discipline dell'area storica (3 annualità):

1) Storia greca (L02A);

2) Storia romana (L02B);

3) Storia medievale (M01X) o storia bizantina (L06D).

Discipline di base (5 annualità):

a) area dell'archeologia classica:

1) Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (L03B);

2) Archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B);

3) Archeologia della Magna Graecia (L03B);

4) Epigrafia (L02A o L02B) o Numismatica (L02C);

5) Topografia antica (L04X);

6) Geografia storica del mondo antico (L02B).

b) area dell'archeologia tardo antica e medioevale:

1) Archeologia cristiana (L03C);

2) Archeologia medievale (L03D);

3) Epigrafia e antichità cristiane (L03C);

4) Topografia medievale (L03D);

5) Geografia storica dell'Europa medievale e moderna (M02A);

6) Numismatica (L02C).

Discipline preferenziali di settore (5 annualità):

Possono essere scelte tra le materie dei raggruppamenti:

L02A, L02B, L03B, L03C, L03D, L04X, L07B, L08B, L08Y, C10X, D01A, D01B, D02A, D03A, H08A, H10B, H13X, E03B, L25D, M12B, E03B, H11X, C02X, K05A, K05B, B01B.

Discipline dell'area giuridica (1 annualità):

Da scegliere tra:

Istituzioni di diritto pubblico (N09X);

Legislazione dei beni culturali (N10X);

Legislazione comparata dei beni culturali e ambientali (N11X).

Area delle tecniche (3 annualità):

Da scegliere tra:

Topografia e fotogrammetria (H05X);

Geoarcheologia (D01B);

Restauro archeologico (H13X);

Disegno (H11X);

Chimica del restauro (C11X);

Chimica per i beni culturali (C11X);

Fondamenti della fisica (B01C);

Informatica applicata (K05B);

Metodologie fisiche per i beni culturali (B01B);

2 insegnamenti (semestrali) a scelta, in coerenza con l'indirizzo, tra quelli impartiti nelle Facoltà;

2 biennalizzazioni a scelta tra le discipline di base o tra quelle individuate come preferenziali del settore.

Indirizzo storico-artistico:

Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea dovrà frequentare gli insegnamenti e superare gli esami per un totale di ventiquattro annualità così suddivise:

5 discipline comuni;

3 discipline dell'area storica;

5 discipline di base;

5 discipline preferenziali di settore;

1 disciplina dell'area giuridica;

2 discipline dell'area delle tecniche;

2 insegnamenti (semestrali) a scelta tra quelli impartiti nelle facoltà;

2 biennalizzazioni a scelta tra le discipline di base o tra quelle individuate come preferenziali del settore.

Discipline comuni a tutti i corsi di laurea (5 insegnamenti):

Letteratura italiana (L12A);

Letteratura latina (L07A);

Lingua straniera o lingua e letteratura straniera francese (L16B - L16A), inglese (L18C - L18C), tedesco (L19B - L19A);

Storia della filosofia (M08A);

Geografia (M06A).

Area storica (3 insegnamenti da scegliere in coerenza conl'indirizzo)

Storia greca (L02A);

Storia romana (L02B);

Storia bizantina (L06D);

Storia medievale (M01X);

Storia moderna (M02A);

Storia contemporanea (M04X).

Discipline di base (5 insegnamenti):

Archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B);

Storia dell'arte medievale (L25A);

Storia dell'arte moderna (L25B);

Storia dell'arte contemporanea (L25C);

Storia della critica d'arte (L25D).

Discipline preferenziali di settore (5 insegnamenti):

Possono essere scelte, in coerenza con l'indirizzo, tra quelle inserite nei raggruppamenti: L25A, L25B, L25C, L03B, L03C, M05X, H12X. Tra queste si raccomandano in particolare, oltre alle discipline di base, quelle già attivate presso la facoltà: archeologia cristiana, archeologia medievale, storia sociale dell'arte, storia dell'architettura, storia dell'urbanistica, storia del disegno dell'incisione e della grafica, storia della miniatura, storia delle tecniche artistiche, storia e tecnica del restauro, fenomenologia degli stili, museologia, iconografia e iconologia, storia delle tradizioni popolari, antropologia culturale, storia della cultura materiale.

Area giuridica (1 insegnamento) da scegliere tra:

Istituzioni di diritto pubblico (N09X);

Legislazione dei beni culturali (N10X);

Legislazione comparata dei beni culturali e ambientali (N11X).

Area delle tecniche (2 insegnamenti) da scegliere tra:

Archivistica (M12A);

Basi di dati e sistemi informativi (K05B);

Disegno (H11X);

Bibliografia e biblioteconomia (M13X);

Chimica del restauro (C11X);

Chimica per i beni culturali (C11X);

Fondamenti della fisica (B01C);

Fotogrammetria applicata (H05X);

Informatica applicata (K05B);

Metodologie fisiche per i beni culturali (B01B);

Paleografia (M12B);

2 insegnamenti a scelta tra quelli impartiti in Facoltà;

2 biennalizzazioni a scelta tra le discipline di base o tra quelle individuate come preferenziali del settore.

Art. 28 *(Esame di laurea)*. — L'esame finale per il conseguimento della laurea consiste nella discussione di un lavoro di tesi secondo le modalità previste nel regolamento della facoltà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 21 settembre 1999

Il rettore: FREGA

99A8677

LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO «CARLO CATTANEO» DI CASTELLANZA

DECRETO DIRETTORIALE 8 ottobre 1999.

Istituzione dello statuto del Libero Istituto Universitario.

IL DIRETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle università non statali legalmente riconosciute;

Vista la legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per l'università e gli enti di ricerca;

Viste le deliberazioni assunte dai competenti organi accademici;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione;

Vista la nota del 1° luglio 1999, con cui lo statuto è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui alla legge n. 168/1989;

Vista la comunicazione ministeriale in data 29 settembre 1999, prot. n. 1703, recepite le osservazioni formulate;

Decreta:

È emanato, ai sensi delle disposizioni di legge in premessa, lo statuto di autonomia dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC (Libero Istituto Carlo Cattaneo) allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Castellanza, 8 ottobre 1999

Il direttore: SINATRA

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC

Titolo primo

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Carattere e finalità

L'Università Carlo Cattaneo - LIUC (Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo), di seguito denominata Università, appartiene alla categoria degli enti previsti dall'articolo 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed è dotata di personalità giuridica.

Essa è autonoma ai sensi dell'articolo 33 della costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e al presente statuto. L'Università non ha scopi di lucro.

L'Università i cui scopi istituzionali sono prioritariamente la didattica e la ricerca scientifica si propone di sviluppare e diffondere cultura d'impresa basata sui principi della scienza economica classica e pronta a recepire tutte le sollecitazioni provenienti dalla sua costante evoluzione.

Ha per scopo quindi di formare persone capaci di affrontare i problemi dell'impresa nei ruoli gestionali, dirigenziali e professionali.

Per raggiungere tali obiettivi, l'Università si definisce come luogo aperto a tutti coloro che siano disponibili per un lavoro culturale coerente con il progetto che deriva dall'impostazione delineata.

Art. 2.

Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo

L'istituzione dell'Università Carlo Cattaneo è promossa dalla «Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo», che conferisce ad essa un fondo di dotazione di L. 3.000.000.000 (tre miliardi) che ne assicura il funzionamento ordinario.

Al mantenimento dell'Università sono altresì destinati tasse e contributi universitari versati dagli studenti, nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che, a qualunque titolo, saranno ad esso devoluti da enti pubblici o privati.

Art. 3.

Principi di comportamento

I professori, i ricercatori, il personale tecnico ed amministrativo e gli studenti hanno il diritto ed il dovere di concorrere, nell'ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità, al raggiungimento dei fini dell'Università e sono altresì tenuti ad osservare le norme del presente statuto e dei diversi regolamenti degli organi collegiali e nonché ad assumere, all'interno degli spazi universitari e nei rapporti reciproci, comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione.

Art. 4.

Diritto allo studio

L'Università, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la piena realizzazione del diritto allo studio in tutte le sue forme. L'Università può svolgere servizi ed interventi per il diritto allo studio sulla base di accordi e convenzioni con la Regione Lombardia e con altri enti territoriali e non territoriali, anche mediante affidamento in gestione diretta alla stessa Università.

La gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario sarà effettuata sulla base di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Titolo secondo

AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE

Art. 5.

Statuto

Il presente statuto, che regola l'autonomia dell'Università, è adottato con delibera del consiglio di amministrazione.

Le eventuali modifiche successive sono deliberate con la medesima procedura.

Il presente statuto e le sue eventuali modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 6.

Regolamento generale d'Ateneo

Il regolamento generale d'Ateneo contiene, salvo quanto specificatamente riservato al regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al successivo articolo 7, le norme di attuazione di quanto stabilito nel presente statuto e ogni altra disposizione necessaria all'assetto funzionale dell'Ateneo.

Il regolamento è approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità

La gestione finanziaria e contabile è disciplinata dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato con delibera dal consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Regolamento didattico di Ateneo

Il regolamento didattico d'Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi in base al quale l'Università rilascia titoli aventi valore legale.

Il regolamento didattico è approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di facoltà.

Esso viene inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione, in conformità alle norme di legge in materia.

Art. 9.

Regolamento per il tutorato

Il regolamento istitutivo del tutorato ai sensi dell'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341 è approvato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Art. 10.

Entrata in vigore e modifiche dei regolamenti

I regolamenti previsti al presente titolo, ogni altro regolamento fosse necessario emanare e le eventuali modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'albo dell'Università, con esclusione delle norme riguardanti l'attività didattica di cui al titolo nono, che entrano in vigore dall'anno accademico successivo a quello in corso.

Ai suddetti regolamenti verrà data pubblicità nelle forme e nei modi ritenuti adeguati dal consiglio di amministrazione.

Titolo terzo

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO

Art. 11.

Organi

Sono organi dell'Università:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente e il vice presidente e amministratore delegato;

c) il comitato esecutivo;

d) il rettore;

e) il senato accademico;

f) i consigli di facoltà;

g) il direttore generale.

Titolo quarto

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 12.

Consiglio di cmministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il presidente della «Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo»;

b) dodici consiglieri nominati dalla «Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo»;

c) il rettore;

d) i presidi delle facoltà e un professore di ruolo dell'Università, nominato dal senato accademico;

e) un rappresentante degli studenti, eletto secondo le modalità previste dall'apposito regolamento;

f) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

g) un rappresentante della Regione Lombardia;

h) un rappresentante della Provincia di Varese;

i) un rappresentante del comune di Castellanza.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore generale.

Il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando il numero dei componenti non sia inferiore a tredici. I rappresentanti nominati successivamente alla costituzione del consiglio di amministrazione ne entrano a far parte dal momento del ricevimento, da parte del consiglio stesso, dell'atto di nomina. Tali componenti rimangono in carica per il tempo per il quale rimangono in carica gli altri componenti del consiglio.

Art. 13.

Durata in carica

Tutti i componenti del consiglio di amministrazione (compreso il presidente) rimangono in carica fino all'approvazione del terzo bilancio consuntivo e comunque non oltre il trenta aprile del terzo anno successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati. Il presidente della «Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo» e il rettore rimangono in carica per tutta la durata del loro mandato.

I componenti del consiglio nominati o eletti in sostituzione di altri rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 14.

Validità delle delibere e convocazione del consiglio di amministrazione

Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte all' anno e viene convocato dal presidente. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata, spedita ai componenti del consiglio almeno dieci giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma o fax spedito almeno tre giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

Art. 15.

Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione della realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'articolo 1 del presente statuto, cura la gestione economica dell'Università e ne assicura lo svolgimento delle attività e può pertanto dare indicazioni alle facoltà sulle finalità da raggiungere, compresa la proposta di eventuali nuove aree di studio e finalizzazioni specifiche dei processi formativi.

Il consiglio di amministrazione può delegare l'adozione di categorie determinate di atti a uno o più consiglieri.

In particolare il consiglio di amministrazione:

a) nomina il rettore;

b) può nominare, sentito il parere del rettore, un prorettore che esercita le funzioni del rettore in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica. In caso di mancata nomina le funzioni sono assunte dal preside più anziano di età;

c) nomina i presidi di facoltà;

d) delibera sui piani di sviluppo dell'Università e ne segue le fasi di attuazione; può inoltre istituire eventuali sedi distaccate anche fuori dal territorio sede dell'Ateneo;

e) approva lo statuto e le successive modifiche;

f) delibera i regolamenti dell'Università previsti dal presente statuto e ogni altro regolamento si rendesse necessario;

g) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'Università;

h) nomina i professori e i ricercatori di ruolo, su proposta del senato accademico;

i) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, sentito il senato accademico, gli indirizzi dei corsi di laurea e degli altri corsi che si intendono attivare, nonché gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;

j) delibera, sentiti i consigli di facoltà interessati e il senato accademico, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;

k) delibera, sentito il senato accademico, in ordine al finanziamento, con fondi dell'Università, dell'attività di ricerca scientifica;

l) delibera, su proposta del comitato esecutivo, sull'ammontare delle tasse e dei contributi universitari e sul loro eventuale esonero;

m) delibera l'istituzione dei corsi per il conseguimento dei titoli previsti dal successivo articolo 44 e dall'allegato *A,* sentito il senato accademico;

n) può istituire appositi organismi per la valutazione dell'attività didattica e scientifica dell'Università.

Entro il mese di marzo di ogni anno, il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, valutata la situazione delle strutture didattiche e scientifiche disponibili, determina e rende noto, per ogni facoltà e corso di laurea, il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso dell'anno accademico successivo e fissa le relative modalità di ammissione.

Ove il consiglio di amministrazione debba acquisire pareri e/o proposte al fine di assumere specifiche deliberazioni, essi dovranno essere forniti entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il consiglio di amministrazione potrà deliberare anche in assenza degli stessi.

Art. 16.

Presidente

Il consiglio di amministrazione nomina il presidente fra i componenti nominati dalla «Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo» o il presidente della stessa.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Università ed esercita le competenze attribuitegli dal presente statuto, nonché i poteri ad esso delegati dal consiglio di amministrazione.

Il presidente presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo, ne cura l'esecuzione delle delibere, fatta salva la competenza del rettore per quanto attiene alla materia didattica e scientifica.

Assume in caso di necessità ed indifferibile urgenza i necessari provvedimenti di cui al successivo articolo 17 relativamente alle lettere *b), d)* e *f).*

Tali provvedimenti sono sottoposti per la ratifica al comitato esecutivo alla prima successiva riunione utile.

Su proposta del presidente, il consiglio di amministrazione nomina, scegliendolo tra i rappresentanti nominati dalla «Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo» un vice presidente e amministratore delegato e provvede al conferimento dei necessari poteri. Il vice presidente sostituisce a tutti gli effetti il presidente in ogni caso di suo impedimento.

Art. 17.

Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente, dal rettore e da tre componenti del consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso e scelti fra i rappresentanti della «Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo».

Il comitato esecutivo:

a) nomina il direttore generale e, ove lo ritenga opportuno, su proposta di quest'ultimo, nomina il direttore amministrativo;

b) nomina i professori a contratto e approva le convenzioni di cui al successivo articolo 35, su proposta del senato accademico;

c) predispone il progetto di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo da sottoporre al consiglio di amministrazione per l'approvazione;

d) assume, nell'ambito delle linee approvate dal consiglio di amministrazione i necessari provvedimenti di gestione dell'Università;

e) delibera, anche su proposta del senato accademico, sul conferimento di premi e di borse di studio e perfezionamento;

f) delibera, sentito il senato accademico, convenzioni con altre università o centri di ricerca e con altri soggetti pubblici e privati; delibera inoltre la partecipazione a consorzi e a società o altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, la promozione e la realizzazione e/o lo sviluppo di attività di formazione e ricerca o comunque strumentali alle attività didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

g) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Università, nel caso di liti attive o passive; delibera l'accettazione di lasciti e donazioni da parte di enti pubblici e privati.

Al comitato esecutivo competono inoltre l'esame e la risoluzione delle questioni ad esso di volta in volta delegate dal consiglio di amministrazione nonché la trattazione delle questioni urgenti e l'adozione dei relativi provvedimenti. In quest'ultimo caso le deliberazioni del comitato esecutivo devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione.

Ove il comitato esecutivo debba acquisire pareri e/o proposte al fine di assumere specifiche deliberazioni, essi dovranno essere forniti entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il comitato esecutivo potrà deliberare anche in assenza degli stessi.

Alle riunioni del comitato esecutivo partecipa, con voto consultivo, il direttore generale.

Per la validità delle riunioni del comitato esecutivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il comitato esecutivo viene convocato dal presidente. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata, spedita ai componenti del comitato almeno dieci giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma o fax spedito almeno tre giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

Art. 18.

R e t t o r e

Il rettore, professore universitario di ruolo di prima fascia, è nominato dal consiglio di amministrazione.

Il rettore dura in carica due anni accademici e può essere riconfermato.

Il rettore ha la direzione didattica dell'Università ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle che il presente statuto conferisce ad altri organi.

In particolare il rettore:

a) rappresenta l'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici e delle borse di studio;

b) convoca e presiede il senato accademico;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) formula proposte e riferisce al consiglio di amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università;

e) cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento didattico universitario;

f) esercita l'autorità disciplinare nei confronti degli studenti secondo la normativa vigente;

g) in attuazione del terzo comma del presente articolo, emana i decreti e gli atti di sua competenza.

Al rettore viene riconosciuta un'indennità di funzione.

Art. 19.

Senato accademico

Il senato accademico è costituito dal rettore, che lo presiede, dai presidi di facoltà e da un rappresentante degli studenti. Alle sedute del senato partecipa anche il direttore generale con voto consultivo.

Al senato accademico spettano tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle che il presente statuto conferisce ad altri organi.

In particolare:

a) formula, per la sola parte relativa all'ordinamento didattico, pareri sullo statuto e sulle modifiche allo stesso;

b) formula pareri in ordine alla convenzioni con altre università, centri di ricerca e altri soggetti pubblici o privati, limitatamente alla parte relativa alla didattica e alla ricerca;

c) fornisce al consiglio di amministrazione il parere in ordine al numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo;

d) fornisce al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo, in relazione alle relative competenze, le proposte in ordine alla nomina dei professori e dei ricercatori di ruolo, dei professori a contratto e dei collaboratori di lingua straniera, entro i termini temporali stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Il senato accademico si riunisce almeno quattro volte all'anno e viene convocato dal rettore. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata, spedita ai componenti almeno dieci giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma o fax spedito almeno tre giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

Salvo diversa disposizione di legge, per la validità delle riunioni del senato accademico è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 20.

Consiglio di facoltà

Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia.

Fanno parte inoltre del consiglio di facoltà tre rappresentanti dei ricercatori e, con voto solo consultivo tre rappresentanti dei professori a contratto, eletti tra quelli in servizio presso la facoltà, nonché tre studenti in regolare corso di studi eletti da tutti gli studenti in corso e fuori corso iscritti alla facoltà.

Al consiglio di facoltà spettano le attribuzioni ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle che il presente statuto conferisce ad altri organi.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera, nell'osservanza della legge e del presente statuto, il regolamento della facoltà, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;

b) delibera su tutte le questioni inerenti specificatamente ai corsi di studio della facoltà, ivi compresi i corsi di laurea e di diploma universitario, di specializzazione e di dottorato di ricerca ad essa afferenti;

c) programma e organizza l'attività didattica in modo vincolante per i docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento; verifica inoltre il regolare svolgimento della stessa in conformità con le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico;

d) formula proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;

e) riconosce con validità annuale la funzione di cultori della materia ai laureati a tal fine proposti dai professori ufficiali dei singoli insegnamenti;

f) concorre all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca.

La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata, fax o Email spedita ai componenti almeno dieci giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o Email spedito almeno tre giorni prima della riunione. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del consiglio di facoltà è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del consiglio di facoltà sono assunte a maggioranza dei voti.

Il preside della facoltà viene nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo di prima fascia appartenenti alla facoltà.

Rimane in carica un anno e può essere riconfermato.

In caso di assenza o impedimento le tunzioni del preside sono esercitate dal professore di prima fascia più anziano in ruolo.

Il preside rappresenta la facoltà nei rapporti con gli organi dell'Università ed esercita le attribuzioni ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle che il presente statuto conferisce ad altri organi.

In particolare:

a) convoca e presiede il consiglio di facoltà;

b) cura l'ordinato svolgimento dell'attività didattica.

Al preside della facoltà viene riconosciuta un'indennità di funzione.

Le funzioni di segretario del consiglio di facoltà sono esercitate da persona delegata dal preside o, in mancanza, dal professore con minore anzianità di ruolo.

Art. 21.

Direttore generale

L'incarico di direttore generale è attribuito dal comitato esecutivo; all'atto del conferimento dell'incarico il comitato esecutivo può determinare anche la durata dello stesso.

Al direttore generale vengono affidate, nell'ambito delle linee programmatiche delineate dal consiglio di amministrazione e alle dirette dipendenze del presidente e del vice presidente, i compiti di gestione coordinata di tutte le attività dell'Università, ovviamente esclusa ogni competenza in materia di didattica, di ricerca e di quant'altro statutariamente riservato al rettore.

Competono in particolare al direttore generale:

a) la determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici nonché l'adozione degli atti di gestione del personale non docente, che da lui dipende gerarchicamente;

b) la predisposizione, con la collaborazione del direttore amministrativo, se nominato, secondo le norme previste dal regolamento dell'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, delle bozze di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al comitato esecutivo;

c) la verifica dell'operato dei responsabili delle attività dell'Università, nei limiti di quanto previsto dal secondo comma;

d) l'effettuazione di spese entro i limiti d'importo fissati da apposita delibera del consiglio di amministrazione;

e) la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti dal presente statuto;

f) la responsabilità, nei limiti delle sue competenze, dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari;

g) l'esercizio di tutte le attribuzioni che sono demandate dalle norme vigenti al direttore amministrativo.

Il direttore generale ha altresì la facoltà di delegare funzioni specifiche a personale dell'Università con qualifica dirigenziale, con particolare riguardo al direttore amministrativo, se nominato, che costituisce il suo principale collaboratore.

Titolo quinto

ATTIVITÀ ACCADEMICHE

Art. 22.

Consigli di corso di laurea o di diploma

Nelle facoltà che comprendono più corsi di laurea o di diploma, anche distinti in sedi, possono essere istituiti consigli di corso di laurea o di diploma.

I consigli di corso di laurea o di diploma esercitano le competenze in materia di promozione, organizzazione e gestione dell'attività didattica in conformità con le delibere del consiglio di amministrazione, del senato accademico e dei consigli di facoltà.

I consigli di corso di laurea o di diploma sono composti dai professori di ruolo afferenti ai corsi, nonché dai rappresentanti dei ricercatori universitari, dei professori a contratto secondo quanto previsto dal regolamento delle facoltà e da tre rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalità previste dall'apposito regolamento. Il consiglio di facoltà nomina il presidente del consiglio del corso di laurea all'interno dei componenti del consiglio stesso.

I regolamenti delle facoltà stabiliscono le opportune forme di coordinamento per gli insegnamenti comuni a più corsi di laurea o di diploma della medesima facoltà, ivi compresa la partecipazione dei professori e ricercatori a più consigli di corso di laurea o di diploma.

Art. 23.

Istituti

Gli istituti sono costituiti per settori scientifici monotematici o per aree tematiche anche interdisciplinari e possono comprendere anche docenti appartenenti a facoltà diverse.

Il direttore dell'istituto è nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo di prima fascia appartenenti all'Università, sentito il senato accademico.

Rimane in carica un anno accademico e può essere riconfermato.

Art. 24.

Centri di ricerca e formazione

Presso l'Università possono istituirsi, con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, Centri di ricerca e formazione.

Contestualmente all'istituzione, il consiglio di amministrazione approva il regolamento specifico del Centro, che ne stabilisce le finalità, la composizione degli organi e le modalità di funzionamento.

I Centri di ricerca e formazione possono svolgere attività commissionate da enti pubblici o privati, verso il pagamento di un corrispettivo.

I Centri di ricerca e formazione non sono dotati di personalità giuridica propria, né di autonomia patrimoniale; i contratti, le convenzioni e gli accordi relativi alle attività dei Centri, devono essere stipulati dall'Università.

La gestione amministrativa e contabile dei Centri di ricerca e formazione è curata dall'Università secondo le modalità previste dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 25.

Centri interuniversitari

L'Università può partecipare alla costituzione di Centri interuniversitari per il perseguimento di finalità comuni sulla base di atti convenzionali da approvarsi dal comitato esecutivo, su proposta del senato accademico per quanto di sua competenza.

Art. 26.

Dottorato di ricerca

I corsi di dottorato di ricerca, istituiti in ottemperanza della normativa in vigore, sono coordinati dai rispettivi collegi dei docenti, i compiti e la composizione dei quali sono disciplinati dal regolamento generale d' Ateneo o da apposito regolamento.

Art. 27.

Scuole di specializzazione

Le scuole di specializzazione sono costituite per consentire il raggiungimento di un più elevato grado di preparazione successivamente al conseguimento della laurea, anche per legittimare, nei rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

Le scuole di specializzazione sono, secondo la normativa e nelle tipologie previste dagli ordinamenti in vigore, istituite dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico e la facoltà interessata per quanto di loro competenza.

La programmazione delle attività didattiche viene proposta dal senato accademico e approvata, unitamente alla programmazione organizzativa e contabile, dal consiglio di amministrazione.

Art. 28.

Corsi di perfezionamento e master di alta specializzazione

Al fine di soddisfare esigenze di formazione culturale e di aggiornamento o riqualificazione professionale in specifici settori, possono essere istituiti, anche sulla base di convenzioni con altri enti e organismi, corsi di perfezionamento post-laurea e post- diploma, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 e della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Possono essere altresì istituiti corsi di alta specializzazione, master, di durata variabile tesi alla formazione scientifica anche su tematiche monografiche di rilevante attualità.

I corsi di cui al presente articolo sono istituiti con delibera del consiglio di amministrazione assunta sentito il senato accademico.

Con la delibera istitutiva è altresì stabilito l'ordinamento del corso o del master nell'ambito di quanto previsto dal regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 29.

Altre attività formative

L'Università istituisce e promuove, eventualmente anche attraverso enti a ciò specificatamente deputati, attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento in campo culturale, scientifico, tecnico e professionale anche sulla base di appositi contratti e convenzioni.

In particolare l'Università:

a) organizza corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;

b) svolge corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine;

c) partecipa ad iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni e enti esterni;

d) favorisce la formazione culturale anche in collaborazione con altri enti;

e) promuove e partecipa ad iniziative di formazione permanente; a tale scopo l'Università cura anche l'approfondimento dei problemi teorici legati a tale formazione.

L'Università promuove inoltre, anche con la costituzione di apposite strutture di servizio, attività di orientamento e di sostegno rivolte agli studenti iscritti, organizzando forme di tutorato previste dallo specifico regolamento istitutivo di cui all'articolo 9 e dai regolamenti di facoltà, nonché cicli e iniziative a carattere introduttivo o intensivo per colmare le eventuali lacune nella preparazione di partenza e ovviare a situazioni di svantaggio.

Titolo sesto

PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI

Art. 30.

Professori di prima e di seconda fascia

Il ruolo dei professori dell'Università si articola in due fasce:

a) professori di prima fascia (straordinari e ordinari);

b) professori di seconda fascia (associati);

La copertura dei posti di professori di prima e di seconda fascia dell'Università è deliberata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 15, lettera *h* del presente statuto.

Per la copertura dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia l'Università può attivare le seguenti procedure:

a) trasferimento da altra sede universitaria;

b) concorso da bandirsi secondo la normativa vigente;

c) altre modalità ammesse dalla normativa vigente.

L'Università, sentiti i consigli di facoltà interessati e il senato accademico, può procedere all'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani, ai sensi dell'art. 15, lett. *J* del presente statuto.

Ai professori di ruolo spetta il trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle università statali provvisti della medesima anzianità di servizio.

Al professori di ruolo in servizio presso l'Università si applica, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in applicazione dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243.

Art. 31.

Ricercatori universitari

I ricercatori collaborano con i professori nella ricerca scientifica e nelle attività didattiche.

La copertura dei posti di ricercatori dell'Università è deliberata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 15, lettera *h* del presente statuto.

La copertura dei posti di ricercatore viene effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ai ricercatori spetta il trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle università statali.

Ai ricercatori di ruolo in servizio presso l'Università si applica, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in applicazione dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243.

Art. 32.

Professori a contratto

Per l'insegnamento di tutte le discipline non coperte da docenti di ruolo, il comitato esecutivo, su proposta del senato accademico, delibera, di norma entro maggio, sul conferimento dei contratti per l'anno accademico successivo.

I contratti possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre Università anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico.

I contratti di cui al presente articolo, di diritto privato e di durata variabile, sono rinnovabili; configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, né danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Da tali contratti deve risultare:

a) l'espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico da parte delle istituzioni nei confronti del docente;

b) l'autonomia didattica del docente;

c) la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro;

d) la fissazione della durata del contratto correlata al termine dell'attività didattica, compresi gli esami;

e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita;

f) la facoltà dei docenti di svolgere altre attività a favore di terzi.

Art. 33.

Contratti a tempo determinato

Per favorire la formazione e il perfezionamento dei propri docenti l'Università può stipulare contratti a tempo determinato con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera. Al fine di sviluppare le attività di ricerca l'Università può altresì stipulare contratti a tempo determinato con giovani dottori di ricerca o esperti in possesso di adeguata preparazione. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Art. 34.

Borse di ricerca e borse di addestramento didattico

Il regolamento generale d'Ateneo definisce la normativa riguardante l'istituzione di borse di ricerca o addestramento didattico destinate ai laureati, da conferire, in aggiunta a quelle previste dalla normativa in vigore, su fondi del bilancio universitario appositamente stanziati con delibera del comitato esecutivo.

Art. 35.

Collaboratori linguistici ed informatici

Per esigenze di apprendimento delle lingue straniere, il comitato esecutivo su proposta del senato accademico, provvede mediante idonee convenzioni da stipularsi con organizzazioni private altamente qualificate le quali si impegnano a mettere a disposizione dell'Università esperti di lingua madre, in possesso di laurea o di titolo straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza.

Per esigenze di apprendimento dell'informatica di base, il comitato esecutivo, su proposta del senato accademico, può provvedere mediante idonee convenzioni da stipularsi con organizzazioni private altamente qualificate le quali si impegnano a mettere a disposizione dell'Università esperti in possesso di laurea o di titolo adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza.

Titolo settimo

STRUTTURA GESTIONALE

Art. 36.

Articolazione della struttura e dei servizi

In relazione alle necessità di gestione dell'Università e alle attività non didattiche dalla stessa poste in essere, l'organizzazione gestionale è articolata in servizi opportunamente strutturati che, ai fini di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Università operano in modo coordinato tra loro.

Art. 37.

Il direttore amministrativo

Il direttore amministrativo, se nominato, ha compiti sostitutivi in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica da parte del direttore generale; egli svolge inoltre i compiti di segretario verbalizzante degli organi collegiali.

Al direttore amministrativo possono essere delegate funzioni ai sensi dell'articolo 21 ultimo comma quali in via esemplificativa la predisposizione, secondo le norme previste dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, delle bozze di bilancio consuntivo e preventivo, da presentare al comitato esecutivo, nonché la gestione delle problematiche finanziarie e di quelle collegate alle gestioni immobiliari e convenzionali con terzi.

Art. 38.

Personale non docente

L'Università, per l'espletamento dei servizi, dispone di personale non docente.

Il rapporto di lavoro del personale non docente, per quanto concerne la disciplina dello stato giuridico, il trattamento economico, le modalità di assunzione, è disciplinato dal regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Agli oneri previdenziali e assistenziali a favore del personale non docente si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Titolo ottavo

ALTRE ATTIVITÀ

Art. 39.

Rapporti con le scuole medie superiori

L'Università, anche attraverso l'opera dei suoi docenti, promuove attività di orientamento rivolte agli studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori; in particolare, in collaborazione coi provveditorati agli studi, organizza cicli di conferenze allo scopo di presentare gli ordinamenti dei corsi di studio attivati e di informare sulle prevedibili offerte di impiego nei settori corrispondenti ai diversi titoli rilasciati.

Art. 40.

Rapporti con il mondo del lavoro

L'Università promuove e favorisce, a beneficio degli studenti, «stage» in aziende e scambi con università straniere.

L'Università provvede inoltre ad attivare servizi intesi a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti che abbiano terminato il loro corso di studi; a tale scopo si dà gli strumenti necessari per una puntuale conoscenza dell'evoluzione delle figure professionali e delle esigenze della società e organizza attività dirette a favorire i più ampi rapporti tra Università e mondo del lavoro.

L'Università provvede, infine, anche favorendo l'attività della associazione dei laureati e diplomati, a sviluppare la collaborazione e i rapporti tra i medesimi e l'Università stessa.

Art. 41.

Attività culturali sportive e ricreative

L'Università, ai sensi della normativa in vigore, promuove e favorisce attività culturali, sportive e ricreative per gli studenti e il proprio personale anche mediante l'apporto di specifiche risorse e attraverso apposite forme organizzative definite nel presente statuto e nel regolamento generale di Ateneo.

L'Università può aderire o convenzionarsi con enti ed associazioni che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale.

Art. 42.

Partecipazione e collaborazione alle attività di Ateneo

L'Università promuove forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, remunerate a carico del bilancio universitario; sono escluse le attività di docenza e quelle che comportano responsabilità amministrative.

Le norme relative alle collaborazioni degli studenti alle attività dell'Ateneo sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 43.

Associazioni studentesche

L'Università favorisce le iniziative delle associazioni studentesche riconosciute che, senza fini di lucro, promuovono attività, anche di carattere internazionale, con lo scopo di contribuire alla formazione universitaria.

Nelle strutture universitarie sono previsti luoghi di incontro per gli studenti e spazi per le associazioni e le rappresentanze studentesche aventi i requisiti previsti dal regolamento generale di Ateneo.

Titolo nono

ORDINAMENTO DIDATTICO E DEGLI STUDENTI

Art. 44.

Titoli di studio ed attestati

L'Università provvede a tutti i livelli di formazione universitaria rilasciando i titoli previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, ossia:

diploma universitario;

diploma di laurea;

diploma di specializzazione;

dottorato di ricerca;

altri titoli previsti dalla normativa in vigore.

I corsi per il conseguimento dei titoli previsti nel comma precedente sono istituiti secondo quanto è disposto dalle leggi vigenti.

L'Università può rilasciare inoltre specifici attestati relativamente ai corsi di perfezionamento, di alta specializzazione e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.

Art. 45.

Corsi di diploma e corsi di laurea affini

Ai fini del proseguimento degli studi, i corsi di diploma sono dichiarati strettamente affini ai corsi di laurea delle stesse facoltà.

Le norme riguardanti il riconoscimento degli insegnamenti sono stabilite nel regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 46.

Esami

Le normative riguardanti le prove di laurea, di diploma, di specializzazione e di profitto degli studenti, la composizione delle relative commissioni, le modalità di attribuzione dei voti sono stabilite dal regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 47.

Tasse. contributi e rimborsi spese

Lo studente non può essere ammesso a sostenere gli esami di profitto o quello di laurea quando risulti non in regola con il versamento degli importi dovuti fino a quel momento per le tasse d'iscrizione, contributi universitari e rimborsi spese.

L'importo dei rimborsi spese e delle more per i casi di ritardato pagamento è fissato annualmente dal consiglio di amministrazione con delibera da adottarsi prima dell'inizio dell'anno accademico.

Titolo decimo

NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 48.

Attivazione di nuove facoltà

Nel caso di attivazione di nuove facoltà, le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente statuto demandano al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato ordinatore composto da cinque professori universitari di ruolo o fuori ruolo di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico della facoltà.

Di essi il presidente deve essere scelto fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia. Il presidente e gli altri membri del comitato ordinatore sono nominati dal consiglio di amministrazione.

I professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti, verranno chiamati a far parte della facoltà saranno aggregati al comitato ordinatore.

Il comitato ordinatore dura in carica tre anni accademici ed è riconfermabile.

Art. 49.

Calendario accademico

L'anno accademico ha inizio il primo di novembre, fatte salve particolari esigenze didattiche. La data d'avvio dei corsi è stabilita dalle singole facoltà.

Art. 50.

Designazioni elettive

Le elezioni per la designazione dei rappresentati degli studenti negli organi dell'Università sono indette, di norma in un'unica tornata, dal rettore con anticipo di almeno un mese rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguata forma di comunicazione agli interessati.

Fino alla nomina dei nuovi eletti sono prorogati quelli in carica.

In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro subentra il primo dei non eletti.

Art. 51.

Durata delle nomine

Ove non esplicitamente prevista dallo statuto la durata delle cariche è determinata nella relativa delibera.

Art. 52.

Disposizioni applicabili in via transitoria

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto continuano ad applicarsi, per le materie la cui disciplina è ad essi demandata, le norme vigenti sempreché compatibili con il presente statuto.

Il consiglio di amministrazione viene integrato nella composizione prevista dal presente statuto con la prima riunione successiva all'entrata in vigore dello stesso.

Art. 53.

Devoluzione del patrimonio

Quando l'Università dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto per intero all'Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo o ad altro ente dalla stessa indicato.

Art. 54.

Norma abrogativa

Sono soppresse tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate che siano in contrasto con il presente statuto e con i regolamenti dallo stesso previsti.

ALLEGATO *A*

Presso l'Università Carlo Cattaneo sono istituite le seguenti facoltà:

facoltà di economia:

corso di laurea in economia aziendale;

corso di laurea in giurisprudenza;

facoltà di ingegneria:

corso di laurea in ingegneria gestionale;

corso di diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione;

corso di diploma universitario europeo in produzione industriale.

99A8705

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 21 settembre 1999, n. **190/E.**

Art. 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144: Riapertura dei termini per la sanatoria dei redditi di pensione di fonte estera. Specifiche tecniche per la stampa del modello sintetico di dichiarazione integrativa.

Alle direzioni regionali delle entrate

Agli uffici delle entrate

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette

Al centro informativo del Dipartimento delle entrate

e, per conoscenza:

Al segretariato generale

Al servizio consultivo e ispettivo tributario

Al comando generale della Guardia di finanza

Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate

L'art. 45 della legge in oggetto, pubblicata nel supplemento ordinario n. 99/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1999 ed entrata in vigore il giorno successivo, ha disposto, al comma 14, la riapertura al 31 maggio 1999 dei termini del 30 giugno 1998, previsti dall'art. 38, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, il quale aveva a suo tempo disposto la riapertura di taluni termini per la regolarizzazione fiscale dei redditi di pensione di fonte estera, già prevista dall'art. 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Tale regolarizzazione, com'è noto, consiste nella possibilità di sanare la omessa dichiarazione, in tutto o in parte, di tali redditi, mediante il versamento delle relative imposte, nella misura del 25 per cento di quanto complessivamente dovuto ai fini dell'IRPEF, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Con la circolare n. 121/E del 31 maggio 1999, recante alcune precisazioni rese necessarie dall'anzidetta norma di proroga, è stato fatto rinvio ad un successivo aggiornamento delle specifiche tecniche per la stampa del modello informatico sintetico, in allegato alla precedente circolare n. 150/E del 12 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 1998, utilizzabile ai fini della presentazione (entro il 30 settembre 1999) della prevista dichiarazione integrativa, in alternativa alle modalità ordinarie.

Con la presente circolare si provvede al predetto aggiornamento, resosi anch'esso necessario in relazione al nuovo termine stabilito dalla legge di proroga per i versamenti delle somme dovute (31 maggio 1999).

A tal fine, si allegano le specifiche tecniche in argomento, debitamente integrate che, unitamente alla presente, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale delle entrate: ROMANO

ALLEGATO 1

ART. 9-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 1997, N. 79, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 MAGGIO 1997, N. 140.

SPECIFICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI SINTETICI

Premessa.

I contribuenti che compilano la dichiarazione ai sensi dell'art. 9-*bis* della legge n. 140 del 1997 con strumenti informatici devono presentare all'amministrazione finanziaria un modello «sintetico».

Il modello sintetico viene stampato su fogli bianchi e contiene i dati anagrafici del contribuente ed eventualmente di chi presenta la dichiarazione in oggetto in sua vece, i dati contabili relativi ai vari anni d'imposta per i quali si ricorre alla sanatoria, nonché i dati dei versamenti eseguiti.

Il modello deve essere sottoscritto.dal contribuente o dal suo rappresentante.

Formato dei modelli.

I modelli devono essere stampati su fogli singoli mediante l'utilizzo di stampanti laser o altri tipi di stampante che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei dati nel tempo.

I fogli, di formato A4, devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza : cm 29,7.

È anche autorizzata la stampa meccanografica su modelli a striscia continua mediante l'utilizzo delle medesime stampanti sopra indicate. I fogli devono essere resi separabili mediante perforazione lungo i lembi di separazione; sulle bande laterali di trascinamento deve essere stampata l'avvertenza «ATTENZIONE: separare i fogli all'atto della presentazione del modello e privarli delle bande laterali di trascinamento». I singoli fogli, privati delle bande laterali di trascinamento, devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza: 11 e 4/6 pollici.

Caratteristiche della carta dei modelli.

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Colori e modalità di stampa.

I modelli devono essere stampati su fogli bianchi utilizzando il solo colore nero; la stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli lasciando in bianco il relativo retro.

I modelli non devono presentare retinature, macchie, timbrature o segnature, ad esclusione della firma specificatamente prevista nell'apposito spazio, né altri segni prestampati ad esclusione di eventuali caratteri di allineamento della stampa da prevedere nella prima riga del modello destinata alle informazioni-utente o di diciture da prevedere nell'ultima riga destinata alle generalità di chi predispone il prodotto informatico di stampa.

I dati devono essere stampati utilizzando il tipo carattere «COURIER» o, in assenza di esso, un altro carattere a passo fisso, con densità orizzontale di 10 caratteri per pollice e densità verticale di 6 righe per pollice. I caratteri devono essere stampati in maiuscolo, non devono essere in grassetto né in corsivo e non devono presentare sottolineature.

La qualità di stampa deve garantire la completa leggibilità dei dati nel tempo, anche attraverso sistemi di lettura ottica automatica.

I dati da stampate devono essere ricompresi in un'area di 63 sesti di pollice di altezza e di 75 decimi di pollice in larghezza. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale destro e sinistro).

Specifiche di stampa.

I dati da stampare nel modello sintetico devono rispettare le seguenti regole generali:

gli importi devono essere stampati senza gli zeri non significativi, punti o caratteri di separazione delle cifre e devono essere espressi in migliaia di lire;

le date devono essere stampate senza caratteri di separazione, specificando sempre tutti i caratteri richiesti (ad es. la data 1° dicembre 1997 deve essere stampata nel formato «01121997»).

Di seguito sono riportate le «Specifiche generali di stampa» dei fogli di cui è composto il modello sintetico.

SPECIFICHE GENERALI DI STAMPA

DESCRIZIONE DEL MODELLO SINTETICO

Rigo	da posizione	a posizione	Valore
1	1	1	Impostato a spazi
1	2	56	Riga-utente in formato libero
1	57	75	Impostato a spazi
2	1	26	"DICH. ART. 9-*BIS* L. 140/1997"
2	27	39	Impostato a spazi
2	40	41	Progressivo di pagina del modello sintetico
2	42	57	Impostato a spazi
2	58	60	"211" (codice di ridondanza del mod. PC)
2	61	66	Impostato a spazi
2	67	71	"10101" (Codice OCR del mod. PC)
2	72	74	Impostato a spazi
2	75	75	Marca di sincronizzazione (carattere "X")
3	1	75	Impostato a spazi
4	1	15	"CODICE FISCALE:"
4	16	16	Impostato a spazi
4	17	32	Codice fiscale del contribuente
4	33	75	Impostato a spazi
5	1	75	Impostato a spazi

Attenzione! I seguenti campi (dal rigo 6 al rigo 18 compresi) devono essere riportati solo sulla prima pagina del modello sintetico. Nelle pagine successive alla prima tali righi devono essere impostati a spazi.

Rigo	da posizione	a posizione	Valore
6	1	14	"CONTRIBUENTE -"
6	15	75	Impostato a spazi
7	1	8	"COGNOME:"
7	9	9	Impostato a spazi
7	10	75	Cognome del contribuente
8	1	5	"NOME:"
8	6	9	Impostato a spazi
8	10	75	Nome del contribuente
9	1	3	"NAT"
9	4	4	Impostare "A" oppure "O", in base al sesso del contribuente
9	5	5	Impostato a spazi
9	6	8	"IL:"
9	9	9	Impostato a spazi
9	10	17	Data di nascita del contribuente (nel formato GGMMAAAA)
9	18	18	Impostato a spazi
9	19	20	"A:"
9	21	21	Impostato a spazi
9	22	70	Comune di nascita del contribuente
9	71	71	Impostato a spazi
9	72	72	"("
9	73	74	Provincia di nascita de contribuente
9	75	75	")"
10	1	12	"RESIDENTE A:"
10	13	13	Impostato a spazi
10	14	59	Comune di residenza del contribuente
10	60	60	Impostato a spazi
10	61	61	"("
10	62	63	Provincia di residenza del contribuente
10	64	64	")"
10	65	65	Impostato a spazi
10	66	69	"CAP:"
10	70	70	Impostato a spazi
10	71	75	Cap di residenza del contribuente
11	1	10	"INDIRIZZO:"
11	11	13	Impostato a spazi
11	14	75	Indirizzo di residenza del contribuente
12	1	75	Impostato a spazi
13	1	16	"RAPRESENTANTE -"
13	17	75	Impostato a spazi
14	1	8	"COGNOME:"
14	9	9	Impostato a spazi
14	10	75	Cognome del rappresentante
15	1	5	"NOME:"
15	6	9	Impostato a spazi
15	10	75	Nome del rappresentante
16	1	3	"NAT"
16	4	4	Impostare "A" oppure "O", in base a sesso del rappresentante
16	5	5	Impostato a spazi
16	6	8	"IL:"
16	9	9	Impostato a spazi
16	10	17	Data di nascita del rappresentante (nel formato GGMMAAAA)
16	18	18	Impostato a spazi
16	19	20	"A:"
16	21	21	Impostato a spazi
16	22	70	Comune di nascita del rappresentante
16	71	71	Impostato a spazi
16	72	72	"("
16	73	74	Provincia di nascita del rappresentante
16	75	75	")"
17	1	12	"RESIDENTE A:"
17	13	13	Impostato a spazi
17	14	59	Comune di residenza del rappresentante
17	60	60	Impostato a spazi
17	61	61	"("
17	62	63	Provincia di residenza del rappresentante
17	64	64	")"
17	65	65	Impostato a spazi
17	66	69	"CAP:"
17	70	70	Impostato a spazi
17	71	75	Cap di residenza del rappresentante ")"
18	1	10	"INDIRIZZO:"
18	11	13	Impostato a spazi
18	14	75	Indirizzo di residenza del rappresentante

Dati relativi ai vari periodi d'imposta per i quali si ricorre alla sanatoria

Rigo	da posizione	a posizione	Valore
19	1	75	Linea di separazione (carattere "."
20	1	2	"- -"
20	3	3	Impostato a spazi
20	4	10	"ANNO 19"
20	11	12	Ultime due cifre dell'anno di imposta cui si riferiscono i redditi di pensione estera
20	13	14	Impostato a spazi
20	15	5	"-"
20	16	17	Impostato a spazi
20	18	44	"REDDITI DI PENSIONE ESTERA:"
20	45	48	Impostato a spazi
20	49	57	Redditi di pensione estera
20	58	75	Impostato a spazi

Rigo	da posizione	a posizione	Valore
21	1	17	Impostato a spazi
21	18	38	"IMPOSTA DOVUTA (25%):"
21	39	48	Impostato a spazi
21	49	57	Importo dovuto in base alla sanatoria
21	58	75	Impostato a spazi
22	1	17	Impostato a spazi
22	18	41	"ACCERTAMENTO NOTIFICATO:"
22	42	43	Impostato a spazi
22	44	44	Valore relativo all'avvenuta notifica dell'accertamento (impostare "X" per notifica avvenuta)
22	45	48	Impostato a spazi
22	49	69	"DICHIARAZIONE OMESSA:"
22	70	71	Impostato a spazi
22	72	72	Valore relativo alla mancata presentazione della dichiarazione originaria (impostare "X" per dichiarazione originaria omessa)
22	73	75	Impostato a spazi
23	1	75	Linea di separazione (carattere "-")
24	1	2	"- -"
24	3	3	Impostato a spazi
24	4	10	"ANNO 19"
24	11	12	Ultime due cifre dell'anno di imposta cui si riferiscono i redditi di pensione estera
24	13	14	Impostato a spazi
24	15	15	"-"
24	16	17	Impostato a spazi
24	18	44	"REDDITI DI PENSIONE ESTERA:"
24	45	48	Impostato a spazi
24	49	57	Redditi di pensione estera
24	58	75	Impostato a spazi
25	1	17	Impostato a spazi
25	18	38	"IMPOSTA DOVUTA (25%):"
25	39	48	Impostato a spazi
25	49	57	Importo dovuto in base alla sanatoria
25	58	75	Impostato a spazi
26	1	17	Impostato a spazi
26	18	41	"ACCERTAMENTO NOTIFICATO:"
26	42	43	Impostato a spazi
26	44	44	Valore relativo all'avvenuta notifica dell'accertamento (impostare "X" per notifica avvenuta
26	45	48	Impostato a spazi
26	49	69	"DICHIARAZIONE OMESSA:"
26	70	71	Impostato a spazi
26	72	72	Valore relativo alla mancata presentazione della dichiarazione originaria (impostare "X" per dichiarazione originaria omessa)
26	73	75	Impostato a spazi
27	1	75	Linea di separazione (carattere "-")
28	1	2	"- -"
28	3	3	Impostato a spazi
28	4	10	"ANNO 19"
28	11	12	Ultime due cifre dell'anno di imposta cui si riferiscono i redditi di pensione estera
28	13	14	Impostato a spazi
28	15	15	"-"
28	16	17	Impostato a spazi
28	18	44	"REDDITI DI PENSIONE ESTERA:"
28	45	48	Impostato a spazi
28	49	57	Redditi di pensione estera
28	58	75	Impostato a spazi
29	1	17	Impostato a spazi
29	18	38	"IMPOSTA DOVUTA (25%):"
29	39	48	Impostato a spazi
29	49	57	Importo dovuto in base alla sanatoria
29	58	75	Impostato a spazi
30	1	17	Impostato a spazi
30	18	41	"ACCERTAMENTO NOTIFICATO:"
30	42	43	Impostato a spazi
30	44	44	Valore relativo all'avvenuta notifica dell'accertamento (impostare "X" per notifica avvenuta)
30	45	48	Impostato a spazi
30	49	69	"DICHIARAZIONE OMESSA:"
30	70	71	Impostato a spazi
30	72	72	Valore relativo alla mancata presentazione della dichiarazione originaria (impostare "X" per dichiarazione originaria omessa)
30	73	75	Impostato a spazi
31	1	75	Linea di separazione (carattere "-")
32	1	2	"-"
32	3	3	Impostato a spazi
32	4	10	"ANNO 19"
32	11	12	Ultime due cifre dell'anno di imposta cui si riferiscono i redditi di pensione estera
32	13	14	Impostato a spazi
32	15	15	"-"
32	16	17	Impostato a spazi
32	18	44	"REDDITI DI PENSIONE ESTERA:"
32	45	48	Impostato a spazi
32	49	57	Redditi di pensione estera
32	58	75	Impostato a spazi
33	1	17	Impostato a spazi
33	18	38	"IMPOSTA DOVUTA (25%):"
33	39	48	Impostato a spazi
33	49	57	Importo dovuto in base alla sanatoria
33	58	75	Impostato a spazi
34	1	17	Impostato a spazi
34	18	41	"ACCERTAMENTO NOTIFICATO:"
34	42	43	Impostato a spazi
33	44	44	Valore relativo all'avvenuta notifica dell'accertamento (impostare "X" per notifica avvenuta)
34	45	48	Impostato a spazi
34	49	69	"DICHIARAZIONE OMESSA:"
34	70	71	Impostato a spazi
34	72	72	Valore relativo alla mancata presentazione della dichiarazione originaria (impostare "X" per dichiarazione originaria omessa)
34	73	75	Impostato a spazi
35	1	75	Linea di separazione (carattere "-")
36	1	2	"-"
36	3	3	Impostato a spazi
36	4	10	"ANNO 19"
36	11	12	Ultime due cifre dell'anno di imposta cui si riferiscono i redditi di pensione estera
36	13	14	Impostato a spazi
36	15	15	"-"
36	16	17	Impostato a spazi
36	18	44	"REDDITI DI PENSIONE ESTERA:"
36	45	48	Impostato a spazi
36	49	57	Redditi di pensione estera
36	58	75	Impostato a spazi
37	1	17	Impostato a spazi
37	18	38	"IMPOSTA DOVUTA (25%):"
37	39	48	Impostato a spazi
37	49	57	Importo dovuto in base alla sanatoria
37	58	75	Impostato a spazi
38	1	17	Impostato a spazi
38	18	41	"ACCERTAMENTO NOTIFICATO:"
38	42	43	Impostato a spazi
38	44	44	Valore relativo all'avvenuta notifica dell'accertamento (impostare "X" per notifica avvenuta)

Rigo	da posizione	a posizione	Valore
38	45	48	Impostato a spazi
38	49	69	"DICHIARAZIONE OMESSA:"
38	70	71	Impostato a spazi
38	72	72	Valore relativo alla mancata presentazione della dichiarazione originaria (impostare "X" per dichiarazione originaria omessa)
38	73	75	Impostato a spazi
39	1	75	Linea di separazione (carattere "-")
40	1	2	"- -"
40	3	3	Impostato a spazi
40	4	10	"ANNO 19"
40	11	12	Ultime due cifre dell'anno di imposta cui si riferiscono i redditi di pensione estera
40	13	14	Impostato a spazi
40	15	15	"-"
40	16	17	Impostato a spazi
40	18	44	"REDDITI DI PENSIONE ESTERA:"
40	45	48	Impostato a spazi
40	49	57	Redditi di pensione estera
40	58	75	Impostato a spazi
41	1	17	Impostato a spazi
41	18	38	"IMPOSTA DOVUTA (25%):"
41	39	48	Impostato a spazi
41	49	57	Importo dovuto in base alla sanatoria
41	58	75	Impostato a spazi
42	1	17	Impostato a spazi
42	18	41	"ACCERTAMENTO NOTIFICATO:"
42	42	43	Impostato a spazi
42	44	44	Valore relativo all'avvenuta notifica dell'accertamento (impostare "X" per notifica avvenuta)
42	45	48	Impostato a spazi
42	49	69	"DICHIARAZIONE OMESSA:"
42	70	71	Impostato a spazi
42	72	72	Valore relativo alla mancata presentazione della dichiarazione originaria (impostare "X" per dichiarazione originaria omessa)
42	73	75	Impostato a spazi
43	1	75	Linea di separazione (carattere "-"
44	1	75	Impostato a spazi
45	1	32	"IMPORTO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO:"
45	33	48	Impostato a spazi
45	49	57	Importo complessivo derivante dalla somma degli importi dovuti per i vari anni
46	1	75	Linea di separazione (carattere ".")
47	1	75	Impostato a spazi
48	1	40	Impostato a spazi
48	41	44	"DATA"
48	45	52	Impostato a spazi
48	53	58	"CODICE"
48	59	68	Impostato a spazi
48	69	75	"IMPORTO"
49	1	75	Impostato a spazi
50	1	3	Impostato a spazi
50	1	38	"VERSAMENTI EFFETTUATI AL 01/12/1997"
50	39	39	Impostato a spazi
50	40	47	Data del versamento (nel formato GGMMAAAA)
50	48	50	Impostato a spazi
50	51	61	Codice del versamento
50	62	64	Impostato a spazi
50	65	75	Importo del versamento
51	1	75	Impostato a spazi
52	1	3	Impostato a spazi
52	4	38	"VERSAMENTI EFFETTUATI AL 16/03/1998"
52	39	39	Impostato a spazi
52	40	47	Data del versamento (nel formato GGMMAAAA)
52	48	50	Impostato a spazi
52	51	61	Codice del versamento
52	62	64	Impostato a spazi
52	65	75	Importo del versamento
53	1	75	Impostato a spazi
54	1	3	Impostato a spazi
54	4	38	"VERSAMENTI EFFETTUATI AL 30/06/1998"
54	39	39	Impostato a spazi
54	40	47	Data del versamento (nel formato GGMMAAAA)
54	48	50	Impostato a spazi
54	51	61	Codice del versamento
54	62	64	Impostato a spazi
54	65	75	Importo del versamento
55	1	75	Impostato a spazi
56	1	3	Impostato a spazi
56	4	38	"VERSAMENTI EFFETTUATI AL 31/05/1999"
56	39	39	Impostato a spazi
56	40	47	Data del versamento (nel formato GGMMAAAA)
56	48	50	Impostato a spazi
56	51	61	Codice del versamento
56	62	64	Impostato a spazi
56	65	75	Importo del versamento
57	1	75	Impostato a spazi
58	1	27	Impostato a spazi
58	28	64	"FIRMA CONTRIBUENTE (O RAPPRESENTANTE)"
58	65	75	Impostato a spazi
59	1	75	Impostato a spazi
60	1	35	Impostato a spazi
60	36	36	”!”
60	37	56	Spazio per la firma del contribuente o del rappresentante (caratt. "-")
60	57	57	"!"
60	58	75	Impostato a spazi
61	1	75	Impostato a spazi
62	1	75	Impostato a spazi
63	1	9	Impostato a spazi
63	10	54	Spazio per gli estremi del soggetto che predispone il prodotto informatico per la stampa del modello
63	55	67	Impostato a spazi
63	68	68	Spazio per la marca di "fine dichiarazione" (impostare "X" solo se la presente è l'ultima pagina del modello sintetico)
63	69	70	Impostato a spazi
63	71	72	"K1" (Codice di documento del foglio base del modello sintetico)
63	73	74	Impostato a spazi
63	75	75	Marca di allineamento (carattere "X")

99A8850

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo-quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e gli Stati membri, da un lato, ed il Mercato comune del sud e gli Stati contraenti, dall'altro, firmato il 15 dicembre 1995 a Madrid.

Si comunica che tutti gli Stati contraenti hanno compiuto le procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo indicato in oggetto la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 407 del 10 novembre 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1997, e pertanto, conformemente all'art. 34.3, esso è entrato in vigore il giorno 1° luglio 1999.

99A8834

Rilascio di exequatur

In data 24 settembre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Gennaro Granata, Console onorario della Repubblica popolare del Bangladesh a Firenze.

99A8835

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Chisinau (Moldova)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Mario Flamment, console onorario in Chisinau (Moldova), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Budapest degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Budapest delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Budapest dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Budapest degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Budapest;

8) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Budapest della documentazione relativa al rilascio dei visti stranieri;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1999

Il Ministro: DINI

99A8775

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Limeira (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Mario Boggian, agente consolare onorario in Limeira (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo;

3) ricezione e trasmissione materiale della documentazione relativa alle pensioni al consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo di tutti gli atti reativi alla cittadinanza;

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni;

6) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1999

Il Ministro: DINI

99A8776

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione della parrocchia San Nicola Vescovo, in Castiglione Messer Raimondo

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1999 la parrocchia San Nicola Vescovo, con sede in Castiglione Messer Raimondo (Teramo), ha assunto la nuova denominazione di parrocchia S. Donanto Martire sempre con sede in Castiglione Messer Raimondo (Teramo).

99A8743

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto secolare orionino, in Roma

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1999 viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto secolare orionino, con sede in Roma.

99A8744

Conferimento di onorificenze al valore civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1999, sono state conferite le seguenti onorificenze al valor civile alle persone sottoindicate:

Medaglia d'oro

Alla memoria del Sovrintendente della Polizia di Stato Adriano Ruttar con la seguente motivazione: «Componente l'equipaggio di una volante, avuta notizia che si era attivato il sistema d'allarme di un esercizio commerciale, accorreva prontamente sul posto e, notato un involucro in fiamme appeso alla serranda del locale, con pronta determinazione rimaneva a presidiare la zona per salvaguardare l'incolumità di eventuali passanti. Ma, a seguito dell'improvvisa esplosione dell'ordigno, veniva investito da una gragnuola di schegge, rimanendo ferito mortalmente.

Splendido esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 23 dicembre 1998 — Udine.

Alla memoria dell'Assistente della Polizia di Stato Paolo Cragnolino con la seguente motivazione: «Componente l'equipaggio di una volante, avuta notizia che si era attivato il sistema d'allarme di un esercizio commerciale, accorreva prontanente sul posto e, notato un involucro in fiamme appeso alla serranda del locale, con pronta determinazione rimaneva a presidiare la zona per salvaguardare l'incolumità di eventuali passanti. Ma, a seguito dell'improvvisa esplosione dell'ordigno, veniva investito da una gragnuola di schegge, rimanendo ferito mortalmente.

Splendido esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 23 dicembre 1998 — Udine.

Alla memoria dell'Assistente della Polizia di Stato Giuseppe Zanier con seguente motivazione: «Componente l'equipaggio di una volante, avuta notizia che si era attivato il sistema d'allarme di un esercizio commerciale, accorreva prontamente sul posto e, notato un involucro in fiamme appeso alla serranda del locale, con pronta determinazione rimaneva a presidiare la zona per salvaguardare l'incolumità di eventuali passanti. Ma, a seguito dell'improvvisa esplosione dell'ordigno, veniva investito da una gragnuola di schegge, rimanendo ferito mortalmente.

Splendido esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 23 dicembre 1998 — Udine.

All'Ispettore della Polizia di Stato Andrea Valentino con la seguente motivazione: «In occasione di un catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio, unitamente a due colleghi, pur consapevole dell'incombente, estremo pericolo, riusciva a trarre in salvo un intero nucleo familiare composto da sette persone, fra cui un bambino e un'anziana donna, rimaste intrappolate nella propria abitazione.

Nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 — Quindici (Avellino).

Al vice Ispettore della Polizia di Stato Sergio Lallo con la seguente motivazione: «In occasione di un catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio, unitamente a due colleghi, pur consapevole dell'incombente, estremo pericolo, riusciva a trarre in salvo un intero nucleo familiare composto da sette persone, fra cui un banbino e un'anziana donna, rimaste intrappolate nella propria abitazione.

Nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 — Quindici (Avellino).

All'Assistente della Polizia di Stato Rizieri Annunziata con la seguente motivazione: «In occasione di un catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio, unitamente a due colleghi, pur consapevole dell'incombente, estremo pericolo, riusciva a trarre in salvo un intero nucleo familiare composto da sette persone, fra cui un bambino e un'anziana donna, rimaste intrappolate nella propria abitazione.

Nobile esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 5 maggio 1998 — Quindici (Avellino).

Medaglia d'argento

«Nel corso dell'azione svolta nei sei anni dell'operazione denominata "Vespri Siciliani", l'Esercito italiano, con oltre duecentomila uomini provenienti da diverse regioni, ha consentito un più diffuso controllo del territorio, contribuendo, con l'impiego di militari in servizio di vigilanza fissa nei confronti di magistrati ed obiettivi esposti a rischio, all'instaurarsi di condizioni di sicurezza in Sicilia.

L'impegno e la professionalità del personale dimostrati in detta operazione hanno meritato la gratitudine e l'apprezzamento della Nazione e rafforzato la fiducia nelle Istituzioni della Repubblica». — luglio 1992 - giugno 1998 — Sicilia.

Al signor Abib Gueye Modou, con la seguente motivazione: «Cittadino senegalese, con pronta determinazione e sprezzo del pericolo affrontava un bandito mascherato e armato di pistola, che aveva perpetrato una rapina ai danni di un ufficio postale, e, minacciandolo con un coltello, lo costringeva ad abbandonare la refurtiva e a darsi alla fuga.

Nobile esempio di spririto di abnegazione e di alto senso civico». — 2 marzo 1999 — Sinalunga (Siena).

All'Assistente della polizia di Stato Carlo Alberto Bianco, con la seguente motivazione: «Componente l'equipaggio di una volante, avuta notizia che si era attivato il sistema d'allarme di un esercizio commerciale, accorreva prontamente sul posto e, notato un involucro in fiamme appeso alla serranda del locale, si avviava verso l'autovettura di servizio per prendere l'estintore in dotazione. Ma, a seguito dell'improvvisa esplosione dell'ordigno, veniva investito da alcune schegge, rimanendo gravemente ferito.

Splendido esempio di elette virtù civiche e altissimo senso del dovere». — 23 dicembre 1998 — Udine.

Medaglia di bronzo

Al vice questore aggiunto Sebastiano Coppola, con la seguente motivazione: «In occasione di un catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, si portava prontamente nei luoghi colpiti per assumere il coordinamento delle operazioni di soccorso e con generoso slancio provvedeva con l'aiuto di altri soccorritori, a trarre in salvo una persona travolta dal fango». — 5 maggio 1998 — Sarno (Salerno).

All'agente scelto della polizia di Stato Pietro Tavano, con la seguente motivazione: «Con pronta determinazione si tuffava nelle gelide acque del fiume Po per soccorrere una donna che vi si era lanciata a scopo suicida.

Nonostante le forti correnti e la ferma opposizione della giovane, riusciva, dopo reiterati tentativi, a trarre in salvo la malcapitata.

Nobile esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche». — 20 gennaio 1999 — Torino.

All'agente scelto della polizia di Stato Emanuele Rossi, con la seguente motivazione: «Nel corso di un programma addestrativo di ascensione della cima di una montagna, con generoso e tempestivo intervento metteva al riparo in una cavità della parete, proteggendolo col proprio corpo, un compagno di cordata che stava per essere travolto da un'improvvisa caduta di massi, riportando nella circostanza una grave ferita al braccio». — 30 giugno 1998 — Trento.

All'assistente della polizia di Stato Giovanni Provenzano, con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con pronta determinazione e sprezzo del pericolo si tuffava in mare in soccorso di un'anziana persona in procinto di annegare, riuscendo a trarla in salvo a riva». — 5 luglio 1998 — Alcamo Marina (Trapani).

All'assistente della polizia di Stato Bartolomeo Tivano, con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, non esitava ad affrontare un individuo che, armato di coltello, aveva perpetrato una rapina ai danni di un supermercato.

Dopo una violenta colluttazione, sfinito per le ferite riportate in più parti del corpo, era però costretto a desistere dal generoso tentativo di bloccare il malvivente». — 4 ottobre 1997 — Torino.

All'ispettore superiore della polizia di Stato Francesco Mainardi, con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, testimone di una rapina ai danni di un ristorante, dopo aver provveduto a porre al riparo la maggior parte degli avventori, con grande sprezzo del pericolo, ingaggiava un conflitto a fuoco con i tre rapinatori, ferendo mortalmente uno di essi e consentendo il recupero dell'intera refurtiva». — 30 ottobre 1997 — Angri (Salerno).

All'agente scelto della polizia di Stato Enzo Pezzulli, con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si tuffava nelle profonde acque del Po, in soccorso di un uomo in procinto di annegare. Nonostante le forti correnti riusciva, dopo reiterati sforzi, a raggiungere il malcapitato e a trarlo in salvo a riva». — 10 giugno 1998 — Torino.

All'ispettore pilota della polizia di Stato Franco Sabato, con la seguente motivazione: «In volo di addestramento su elicottero insieme ad un collega, con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, atterrava sul fondo ghiaioso di un fiume e si tuffava nell'acqua gelida in soccorso di una donna, riuscendo a trarla in salvo a bordo del velivolo». — 17 febbraio 1998 — Busto Arsizio (Varese).

99A8852

Conferimento di attestato di pubblica benemerenza al valore civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 1999 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile all'ispettore pilota della polizia di Stato Gianluca Locatelli con la seguente motivazione: «In volo di addestramento su elicottero insieme ad un collega, con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, atterrava sul fondo ghiaioso di un fiume in soccorso di una donna in procinto di annegare». — 17 febbraio 1998 — Busto Arsizio (Varese).

99A8853

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 ottobre 1999

Dollaro USA	1,0797
Yen giapponese	114,52
Dracma greca	329,88
Corona danese	7,4340
Corona svedese	8,8050
Sterlina	0,64460
Corona norvegese	8,3290
Corona ceca	36,753
Lira cipriota	0,57921
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,77
Zloty polacco	4,4491
Tallero sloveno	196,7479
Franco svizzero	1,5922
Dollaro canadese	1,6072
Dollaro australiano	1,6631
Dollaro neozelandese	2,0952
Rand sudafricano	6,6326

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A8962

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Caverject»

Estratto decreto NCR n. 513 del 17 settembre 1999

Specialità medicinale CAVERJECT nelle forme e confezioni:

«5 µg» 1 flacone di polvere liofilizzata da 5 µg per uso intracavernoso + 1 siringa in vetro preriempita con 1 ml di solvente + 2 aghi sterili + 2 tamponi disinfettanti;

«5 µg» 5 flaconi di polvere liofilizzata da 5 µg per uso intracavernoso + 5 fiale solvente da 1 ml;

«5 µg» 1 flacone di polvere liofilizzata da 5 µg per uso intracavernoso + 1 fiala solvente da 1 ml + 1 siringa monouso + 2 aghi sterili, (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Società Pharmacia & Upjohn p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via R. Koch n. 1.2, codice fiscale n. 07089990159.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sarà effettuata dalla società Pharmacia & Upjohn N.V./S.A. nello stabilimento sito in Puurs, Rijksweg (Belgio).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5 µg» 1 flacone di polvere liofilizzata da 5 µg per uso intracavernoso + 1 siringa in vetro preriempita con 1 ml di solvente + 2 aghi sterili + 2 tamponi disinfettanti;

A.I.C. n. 029561103 (in base 10), 0W648H (in base 32);

classe: C;

«5 µg» 5 flaconi di polvere liofilizzata da 5 µg per uso intracavernoso + 5 fiale solvente da 1 ml;

A.I.C. n. 029561115 (in base 10), 0W648V (in base 32);

classe: C;

«5 µg» 1 flacone di polvere liofilizzata da 5 µg per uso intracavernoso + 1 fiala solvente da 1 ml + 1 siringa monouso + 2 aghi sterili;

A.I.C. n. 029561127 (in base 10), 0W6497 (in base 32);

classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni flacone da 5 µg contiene:

principio attivo: alprostadil 6,15 µg;

eccipienti: lattosio (anidro), sodio citrato (anidro) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala di solvente contiene: alcool benzilico, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni siringa preriempita con solvente contiene: alcool benzilico, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Caverject» (alpostradil; prostaglandina E1) per somministrazione intracavernosa è indicato nel trattamento delle disfunzioni erettili.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8804

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Soluzione Elettrolitica Reidratante III».

Decreto n. 95 del 29 settembre 1999

Medicinale veterinario prefabbricato SOLUZIONE ELETTROLITICA REIDRATANTE III, soluzione perfusionale sterile e apirogena, isotonica.

Titolare A.I.C.: Industria galenica senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia Nord, 3 - codice fiscale n. 00050110527.

Produttore: la produzione avviene nell'officina farmaceutica Infosint SA, 7744 Campocologno (Svizzera).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 102739012;

flacone da 250 ml, A.I.C. n. 102739024;

flacone da 500 ml, A.I.C. n. 102739036;

sacca da 500 ml, A.I.C. n. 102739048;

sacca da 1000 ml, A.I.C. n. 102739051;

sacca da 2000 ml, A.I.C. n. 102739063;

sacca da 5000 ml, A.I.C. n. 102739087;

sacca da 3000 ml, A.I.C. n. 102739075.

Composizione: 1 litro di soluzione contiene:

principi attivi: sodio cloruro 5,0 g, potassio cloruro 0,75 g, calcio cloruro biidrato 0,35 g, magnesio cloruro esaidrato 0,31 g, sodio acetato triidrato 6,4 g, sodio citrato biidrato 0,75 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: reidratante elettrolitica.

Specie di destinazione:

flaconi da 100-250 ml: per cani e gatti fino ad un peso di 6-7 kg;

flaconi da 500 ml e sacche da 500-1000 ml: per cani di peso superiore a 7 kg, ovini e suini;

sacche da 2000-3000-5000 ml: per bovini ed equini.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8793

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Aquavac Vibrio Vab - Vibrio Anguillarum bivalente».

Decreto n. 98 del 29 settembre 1999

Medicinale veterinario ad azione immunologica AQUAVAC VIBRIO VAB - VIBRIO ANGUILLARUM BIVALENTE vaccino inattivato contro la vibriosi dei pesci.

Titolare A.I.C.: Aquaculture Vaccines Limited 24-26 Gold Street - Saffron Walden, Essex (Regno Unito).

Produttore: Laboratorios Hipra, S.A. Av.da - La Selva 135, 17170 Amer (Girona) Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1000 ml, A.I.C. n. 102620010.

Composizione:

principi attivi: V. anguillarum (78-SKID) min. 9×10^8/ml, V. anguillarum (MSC 275) min. 1×10^8/ml;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: salmonidi, anguilla (anguilla anguilla), branzino (dicentrarchus labrax), orata (sparus aurata), rombo (scophtalmus maximus).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione delle vibriosi causate dall'agente «Vibrio Anguillarum» (biotipi I e II).

Tempo di attesa: nullo.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8791

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equip FT»

Decreto n. 99 del 29 settembre 1999

Medicinale per uso veterinario ad azione immunologica EQUIP FT vaccino bivalente contro l'influenza equina (tipo 1 e tipo 2) in adiuvante ISCOM, contenente, inoltre, tossoide tetanico immunopurificato e concentrato.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough Animal Health Ltd, Harefield - Gran Bretagna, rappresentata in Italia dalla società Schering-Plough S.p.a. - Milano - codice fiscale n. 00889060158.

Produttore: Essex Animal Health Burgwedel, Im Langen Felde, Burgwedel (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 flaconi monodose da 2 ml (10 siringhe monouso + 10 aghi sterili), A.I.C. n. 102351018.

Composizione: ciascuna dose da 2 ml di vaccino contiene gli antigeni inattivati: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavallo.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione dei cavalli clinicamente sani nei confronti dell'influenza equina e del tetano.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: ventuno mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8790

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diluente per vaccini congelati contro la malattia di Marek».

Decreto n. 100 del 29 settembre 1999

Medicinale veterinario prefabbricato DILUENTE PER VACCINI CONGELATI CONTRO LA MALATTIA DI MAREK.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna) - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: Fatro S.p.a. - Ozzano Emilia (Bologna), oppure Collato S.r.l., Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 200 ml, A.I.C. n. 102718018;

flacone da 400 ml, A.I.C. n. 102718020;

sacche da 800 ml, A.I.C. n. 102718032;

sacche da 1200 ml, A.I.C. n. 102718044;

sacche da 1600 ml, A.I.C. n. 102718057.

Composizione: un litro contiene: sodio cloruro 8, potassio cloruro 0,4 g, calcio cloruro 0,14 g, magnesio solfato 0,2 g, sodio fosfato bibasico 0,15 g, potassio fosfato monobasico 0,06 g, glucosio 1 g, sodio bicarbonato 0,17 g, brodo triptoso fosfato 5 g, rosso fenolo 0,01 g, acqua p.p.i. q.b. a 1 l.

Indicazioni terapeutiche: ricostituzione dei vaccini Fatro congelati contro la malattia di Marek.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8789

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equimucil»

Decreto n. 101 del 29 settembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario EQUIMUCIL polvere uso orale per equini (N. Acetilcisteina).

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l., con sede legale in Cavriago (Reggio Emilia) - codice fiscale n. 01305480350.

Produttore: S.I.I.T. - Trezzano sul Naviglio (Milano).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

astuccio da 20 bustine da 5 g di acetilcisteina; A.I.C. n. 101001028.

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: N-acetilcisteina 2,5 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: equini.

Indicazioni terapeutiche: malattie dell'apparato respiratorio degli equini in fase acuta, cronica e di esacerbazione o riacutizzazione, in particolare la broncopneumopatia cronica ostruttiva (COPD).

Tempo di attesa: nullo.

Validità: dodici mesi.

Regime di dispensazione: la validità non è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8788

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Advantage 400»

Decreto n. 104 del 29 settembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario ADVANTAGE 400 per cani.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: KVP, Pharma und Veterinaer Produkte GmbH - Kiel (Germania) con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento ed inserimento del foglio illustrativo) anche presso lo stabilimento Bayer S.p.a., sito in Garbagnate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

4 tubetti monodose da 4 ml, A.I.C. n. 102396064.

Composizione:

principio attivo: imidacloprid 400 mg/tubetto (4,0 ml di soluzione al 10%), così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: per la prevenzione e il trattamento delle infestazioni da pulci sui cani di peso corporeo pari e superiore a 25 kg.

Validità: ventiquattro mesi (non aperto).

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice, ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8785

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Corizza 0,25»

Decreto n. 105 del 5 ottobre 1999

Medicinale veterinario ad azione immunologica NOBILIS CORIZZA 0,25 vaccino inattivato contro la corizza dei polli adiuvato con la saponina purificata.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede in Milano - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1000 dosi (250 ml), A.I.C. n. 102488018.

Composizione: ogni dose da 0,25 ml contiene eccipienti, così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: protezione contro le infezioni da Haemophilus paragallinarum nei polli.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: dodici mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8784

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Depo-Medrol Vet»

Decreto n. 106 del 5 ottobre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario DEPO-MEDROL VET (metilprednisolone acetato) sospensione acquosa sterile.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a. con sede in Milano, codice fiscale n. 07089990159.

Produttore: Pharmacia & Upjohn N.V./S.A., Puurs (Belgio).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 5 ml (destinata alla specie cavallo sportivo), A.I.C. n. 102591017;

flacone da 1 ml (destinato alla specie cani e gatti), A.I.C. n. 102591029.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: metilprednisolone acetato 40 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti, cavallo sportivo.

Indicazioni terapeutiche:

cavallo sportivo: è indicato per il trattamento di, o come parte di un regime terapeutico per, processi muscolo-scheletrici, come riduzione del dolore e delle zoppie associate a processi artritici acuti locali o generali, trattamento delle artriti reumatoidi e traumatiche, osteoartriti, periostiti, tendiniti, sinoviti, tenosinoviti, bursiti e miositi;

cani e gatti: è indicato per il trattamento di, o come parte di un regime terapeutico per, processi infiammatori ed allergici come i processi allergici od infiammatori aspecifici cutanei, muscolo-scheletrici, oculo-auricolari ed altri processi allergico-infiammatori che normalmente rispondono alla terapia corticosteroidea, per es. disordini autoimmunitari.

Avvertenze (solo confezione cavallo sportivo): il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare; in ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi centottanta giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: sessanta mesi.

Regime di dispensazione:

flacone da 5 ml (cavallo sportivo): da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile;

flacone da 1 ml (cani e gatti): da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8782

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duphamox 50 mg»

Decreto n. 107 del 5 ottobre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario DUPHAMOX 50 mg (amoxicillina) compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. - Parma, codice fiscale n. 00278930490.

Produttore: Laboratoires Sogeval - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 2 blister da 10 compresse, A.I.C. n. 102858014.

Composizione: ciascuna compressa (peso medio 580 mg) contiene: 50 mg di amoxicillina (pari a 57,4 mg di amoxicillina triidrato) come principio attivo.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle infezioni del tratto respiratorio superiore causate da ceppi batterici sensibili all'emoxicillina: Staphylococcus spp., Streptococcus spp e Pasteurella spp in particolare.

Validità: diciotto mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8783

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Agrippal S1"». (Decreto A.I.C./UAC n. 368/1999).

Nella parte del comunicato «Decreto 24 settembre 1999» relativo alla specialità medicinale «AGRIPPAL S1» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 228 del 28 settembre 1999, alla pag. 17, seconda colonna, ove è indicato «principio attivo: virus frammentati» deve intendersi «principio attivo: antigeni virali».

99A8682

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Fluvirin"». (Decreto A.I.C./UAC n. 374/1999).

Nella parte del comunicato «Decreto 24 settembre 1999» relativo alla specialità medicinale «FLUVIRIN» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 228 del 28 settembre 1999, alla pag. 22, prima colonna, ove è indicato «principio attivo: virus frammentati» deve intendersi «principio attivo: antigeni virali».

99A8681

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Marostica e Sesto al Reghena

Con decreto 1° aprile 1999, n. 1950, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1999, al registro n. 2, foglio n. 269, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, sito in comune di Marostica (Vicenza), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11, mappali numeri 1123, 1126 e 1127, per una superficie complessiva di Ha 0.04.33, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato in data 8 ottobre 1996, in scala 1:2000, dall'ufficio del territorio di Vicenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 1° aprile 1999, n. 3315, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1999, al registro n. 2, foglio n. 268, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreni, siti in comune di Sesto al Reghena (Pordenone), distinti nel catasto del comune medesimo al foglio n. 34, mappali n. 281 e n. 282 ed al foglio n. 37, mappale n. 318, per una superficie complessiva di Ha 1.92.62, ed indicati nell'estratto di mappa, rilasciato in data 4 ottobre 1996, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone, che fa parte integrante del citato decreto.

99A8886

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Cessazione del collegio dei commissari liquidatori preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della I.F.P. Commissionaria S.p.a., in Torino, e nomina di un commissario unico.

Con decreto in data 5 ottobre 1999 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha disposto la cessazione del collegio dei commissari liquidatori preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della I.F.P. Commissionaria S.p.a. in l.c.a., con sede in Torino, e la nomina di un commissario unico nella persona del prof. Flavio Dezzani, nato ad Asti l'8 gennaio 1941.

99A8854

Revoca alla «Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a.», in Milano, della gestione di un magazzino generale in Pegognaga.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1999 alla «Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a.», con sede in Milano, viene revocata l'autorizzazione a gestire il magazzino generale sito in Pegognaga - via Nazario Sauro n. 4.

La «Magazzini generali Pegognaga S.r.l.», con sede in Bergamo, via Sylva n. 1, viene autorizzata a gestire il sopracitato magazzino generale.

99A8855

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Comunicato relativo al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 29 settembre 1999 concernente «Autorizzazione n. 7/1999 al trattamento di dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici».

Il testo dell'autorizzazione citata in epigrafe, riportato alla pag. 31 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 2 ottobre 1999, non comprende per errore materiale incorso nella trasmissione della copia conforme, la lettera *e)* del Capo IV, paragrafo 2, avente il seguente tenore: «e) ai soggetti pubblici, ai fini dell'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, come previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, dall'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come da ultimo modificato dall'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402».

99A8874

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto sociale della società «Le Assicurazioni di Roma» - Mutua assicuratrice comunale romana, in Roma.

Con provvedimento n. 1315 del 13 ottobre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della società «Le Assicurazioni di Roma» - Mutua assicuratrice comunale romana, con le modifiche deliberate in data 5 agosto 1999 dall'assemblea straordinaria dei delegati relative: al titolo II (Fondo di garanzia, contributi, soci assicurati, recesso del socio, esclusione, liquidazione della quota o rimborso del socio uscente, che viene integrato con le previsioni in materia di contributi, recesso del socio, esclusione, liquidazione della quota o rimborso del socio uscente di cui agli articoli seguenti): art. 4 (Modalità di contribuzione per premi da parte dei soci in proporzione alla sinistralità annua prodotta da ciascuno); art. 6-*bis* (Introduzione di disposizioni in materia di recesso del socio); art. 6-*ter* (Introduzione di disposizioni in materia di esclusione del socio); art. 6-*quater* (Introduzione di disposizioni in materia di vincolo della quota a garanzia degli adempimenti del socio uscente); al titolo III, art. 8 (Modalità di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno qualora particolari esigenze lo richiedano); al titolo VII, art. 22 (Richiamo dell'art. 4 ai fini della determinazione dei contributi dei soci).

99A8777

Modificazioni allo statuto sociale della Alleanza assicurazioni S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 01314 del 12 ottobre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Alleanza assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 27 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa ai seguenti articoli:

art. 7 (ridenominazione del capitale sociale in euro e aumento gratuito del capitale sociale da euro 220.018.636,5 a euro 423.112.762,5. Attribuzione al consiglio di amministrazione della facoltà di procedere ad ulteriori aumenti del capitale sociale sia a titolo gratuito per un massimo di 250.000 euro che a titolo oneroso per un massimo di 250.000 euro);

art. 8 (facoltà di emettere azioni di risparmio e regolamentazione della disciplina relativa);

art. 12 (convocazione dell'assemblea mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana);

art. 13 (modifica della modalità d'intervento all'assemblea);

art. 26 (obbligo del consiglio di amministrazione o di persone delegate di fornire adeguata informativa al rappresentante comune degli azionisti di risparmio).

99A8778

Modificazioni allo statuto della Multiass Assicurazioni S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1295 del 6 ottobre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Multiass Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 30 marzo 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 1 (Eliminazione della possibilità di tradurre la denominazione sociale nelle lingue dei Paesi in cui la società opera); art. 2 (Modifica dell'oggetto sociale con l'introduzione della possibilità di compiere, purché in via strumentale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili e/o opportune, nonché assumere — sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento — partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire; tutto ciò con la precisazione che nessuna attività di carattere finanziario sarà fatta nei confronti del pubblico); art. 5 (Introduzione della possibilità di acquisire, presso i propri soci, fondi con obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni che regolano tale modalità di finanziamento e previa approvazione dell'assemblea — per l'assunzione dei predetti finanziamenti, la cui concessione è libera — con la maggioranza dei due terzi del capitale); art. 6 (Soppressione del terzo comma relativo, tra l'altro, al diritto riconosciuto ai sottoscrittori e possessori di azioni di partecipare al riparto degli utili. Eliminazione della possibilità di aumentare il capitale mediante emissione di azioni ordinarie e privilegiate da collocare anche presso terzi in caso di mancato esercizio del diritto di opzione); art. 7 (Introduzione di precisazione in ordine alle modalità di convocazione dell'assemblea); art. 8 (Previsione di nuove competenze, di carattere residuale, in tema di direzione dei lavori assembleari); art. 10 (Modifica del periodo temporale di durata in carica degli amministratori. Eliminazione della possibilità di affidare la carica anche ai non soci); art. 12 (Introduzione della possibilità di riunire il consiglio di amministrazione anche in tele o videoconferenza: modalità e condizioni); art. 17 (Eliminazione del riferimento alle norme di legge per quanto concerne le condizioni di nomina e di esercizio delle funzioni di sindaco); art. 19 (Modifica dell'articolo del codice civile di riferimento — limite — per l'assegnazione degli utili alla riserva legale).

99A8649

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SASSARI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari, con deliberazione n. 207 del 10 settembre 1999, ha nominato il dott. Giacomo Oppia conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

99A8745

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero della giustizia del 25 maggio 1999, n. 313, concernente: «Regolamento recante norme per la determinazione dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 302». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 10 settembre 1999).

All'art. 11 del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 8, prima colonna, dove è scritto: « ... o se comunque la vendita non ha luogo per cause dipendenti dal notaio delegato ...», leggasi: « ... o se comunque la vendita non ha luogo per cause *non* dipendenti dal notaio delegato ...».

99A8851

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **508.000**
- semestrale . . . . L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . L. **416.000**
- semestrale . . . . L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . L. **115.500**
- semestrale . . . . L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **107.000**
- semestrale . . . . L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **273.000**
- semestrale . . . . L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **106.000**
- semestrale . . . . L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **267.000**
- semestrale . . . . L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . L. **1.097.000**
- semestrale . . . . L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . L. **982.000**
- semestrale . . . . L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

L. 1.500
€ 0,77